



**Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia
(S.I.Fa.C.T.)**

Modello organizzativo e gestionale redatto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 231/2001 ed approvato nel mese di gennaio dell'anno 2021 dal Consiglio Direttivo

INDICE

PARTE GENERALE

Cap. 1.	Definizioni e allegati	pag. 6
Cap. 2.	Premessa alla parte generale	pag. 7
Cap. 3.	Organizzazione e modello di <i>governance</i> dell'Associazione	pag. 8
Par. 3. 1.	Comitato Scientifico	
Par. 3. 2.	Il sistema dei poteri e delle deleghe	
Cap. 4.	Sistema di controllo dei rischi operativi relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto	pag. 12
Cap. 5.	Finalità, destinatari e attuazione del modello organizzativo e relativa comunicazione e formazione	pag. 12
Cap. 6.	Aggiornamento e miglioramento continuo del modello	pag. 16
Cap. 7.	Organismo di Vigilanza, compresi, tra le altre cose, i flussi informativi verso lo stesso	pag. 16
Cap. 8.	Sistema disciplinare	pag. 24
Cap. 9.	Sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni	pag. 25

PARTE SPECIALE

Premessa alla parte speciale		pag. 28
Parte introduttiva		pag. 28
Parte speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione		pag. 29
Cap. 1.	Concetti preliminari	
Cap. 2.	Le fattispecie di reato ex art. 24 D.Lgs 231/2001	
Cap. 3.	Le fattispecie di reato ex art. 25 D.Lgs 231/2001	
Cap. 4.	Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale II – Delitti informatici e trattamento illecito di dati		pag. 51
Cap. 1.	Le fattispecie di reato ex art. 24 bis D.Lgs 231/2001	
Cap. 2.	Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale III – Delitti di criminalità organizzata		pag. 63
Cap. 1.	Le fattispecie di reato ex art. 24 ter D.Lgs 231/2001	
Cap. 2.	Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale IV – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		pag. 70
Cap. 1.	Le fattispecie di reato ex art. 25 bis D.Lgs 231/2001	
Cap. 2.	Aree esposte e comportamenti previsti	

Parte speciale V – Delitti contro l'industria e il commercio	pag. 75
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 bis.1 D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale VI – Reati societari	pag. 79
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 ter D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale VII – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	pag. 94
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 quater D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale VIII – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	pag. 97
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 quater.1 D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale IX – Delitti contro la personalità individuale	pag. 99
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale X – Abusi di mercato	pag. 106
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 sexies D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale XI – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	pag. 109
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 septies D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale XII – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	pag. 113
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 octies D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale XIII – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	pag. 118
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 novies D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale XIV – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	pag. 125
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 decies D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale XV – Reati ambientali	pag. 126
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 undecies D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Parte speciale XVI – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	pag. 145
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 duodecies D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale XVII – Razzismo e xenofobia	pag. 147
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale XVIII – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	pag. 149
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 quaterdecies D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale XIX – Reati tributari	pag. 152
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	
Parte speciale XX – Contrabbando	pag. 157
Cap. 1. Le fattispecie di reato ex art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/2001 Le fattispecie di reato ex art. 25 D.Lgs 231/2001	
Cap. 2. Aree esposte e comportamenti previsti	

PARTE GENERALE

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Cap. 1. Definizioni e allegati

Definizioni

“Associazione”: Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia (abbreviato S.I.Fa.C.T.), avente sede legale a Milano (MI) in Via Carlo Farini n. 81;

“Statuto”: è il documento contenente le regole della vita dell’associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione stessa, allegato al presente Modello Organizzativo sub Allegato A.

A titolo puramente esemplificativo, esso stabilisce la denominazione dell’associazione, la sede legale, lo scopo, il patrimonio, le norme sull’ordinamento interno, le norme sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, le norme relative all’estinzione dell’ente, le norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo, ecc.;

“Regolamento associativo”: è il regolamento che ai sensi dell’art. 22 dello Statuto regola gli aspetti organizzativi, amministrativi e gestionali dell’Associazione e che è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 15.04.2020 e che è stato oggetto di revisione in data 22.04.2020, allegato al presente Modello Organizzativo sub Allegato B;

“Regolamento per la gestione dei compensi”: è il regolamento per la gestione di compensi ai relatori di eventi dell’Associazione, in vigore dal mese di febbraio dell’anno 2016, allegato al presente Modello Organizzativo sub Allegato C;

“Codice Etico”: il codice etico adottato dall’Associazione allegato al presente Modello Organizzativo sub Allegato D;

“Decreto Legislativo n. 231/2001” o “Decreto 231” o “Decreto”: il Decreto Legislativo 08.06.2001 n. 231, contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

“Destinatari”: gli Organi dell’Associazione, i Dipendenti e, ove necessario, i Partner, nonché comunque ogni altra persona fisica o giuridica alla quale siano rivolte le regole di comportamento e le previsioni del presente Modello, nei limiti in cui a ciascuna di esse ne sia prescritta l’osservanza;

“Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati dell’Associazione

“Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 definite, nel corso degli anni, dalle principali associazioni di categoria, che hanno a loro volta recepito le indicazioni emerse dalla evoluzione giurisprudenziale. Tra le linee guida, a titolo di esempio, si ricordano innanzitutto quelle definite da Confindustria;

“Sistema Disciplinare”: il sistema disciplinare adottato dalla Associazione, allegato al presente Modello Organizzativo sub Allegato E, che, tra l’altro, prevede sanzioni quale conseguenza della violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati-presupposto e, in generale, dei principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico;

“Reati-presupposto”: il catalogo delle ipotesi criminose contemplato negli artt. 24 e seguenti del D. Lgs. 231/2001;

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

“Modello Organizzativo” o “Modello” o “MOG”: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo di cui formano parte integrante, fra l’altro, anche i principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico, nonché il Sistema Disciplinare;

“Organismo di Vigilanza” o “O.d.V.”: organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. L’O.d.V. è disciplinato dal presente Modello Organizzativo e dal relativo Regolamento O.d.V. sub Allegato F;

“Partner”: persone fisiche e/o giuridiche, diverse dai Dipendenti, con cui la Associazione avvenga ad una qualunque forma di collaborazione pattiziamente regolata ovvero le controparti contrattuali della Associazione (es. fornitori, clienti, agenti, ecc.) ove destinate a cooperare con la Associazione nell’ambito dei Processi Sensibili;

“Processi Sensibili” o “Attività Sensibili” o “Aree Sensibili”: i processi e le attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati-presupposto;

Allegati

Allegato “A”: Statuto

Allegato “B”: Regolamento associativo

Allegato “C”: Regolamento per la gestione dei compensi

Allegato “D”: Codice Etico

Allegato “E”: Sistema Disciplinare

Allegato “F”: Regolamento O.d.V.

Cap. 2. Premessa

Il D.Lgs 231/01 ha introdotto una responsabilità degli enti, autonoma e diretta, per il caso in cui vengano posti in essere taluni reati, specificamente indicati nel decreto medesimo ed indicati come “reati-presupposto”, da parte di soggetti aventi funzione apicale all’interno dell’ente interessato o posizione subordinata e nel caso in cui tali reati vengano posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.

Tuttavia, il medesimo D.Lgs 231/01, agli artt. 6 e 7, prevede quale causa esimente da responsabilità dell’ente il fatto che l’ente abbia previamente adottato ed efficacemente attuato, prima che il reato venisse posto in essere dai propri esponenti, apicali o subordinati, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i c.d. reati-presupposto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 comma 3 D.Lgs 231/01, il modello in questione può essere strutturato sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli così concepiti a prevenire i reati.

Attraverso tale sistema, si sono consolidate delle prassi che, peraltro, hanno avuto quale riferimento le imprese di tipo commerciale. Pertanto, in mancanza di indicazioni dedicate agli enti del Terzo Settore, l’Associazione ha provveduto, nella redazione del presente Modello Organizzativo, a traslare principi prettamente aziendalistici operando le dovute distinzioni connesse alla peculiarità delle proprie caratteristiche di ente senza fini di lucro.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Più nello specifico, l'Associazione ha ritenuto di far riferimento alle *“Linee Guida di Confindustria per la costituzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo”*¹, enucleandone i principi applicabili e i criteri attuabili anche ad enti senza scopo di lucro.

Tali linee guida forniscono alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello organizzativo e, per quanto non obbligatorie né vincolanti, certamente forniscono un primario punto di riferimento per la costituzione di modelli organizzativi idonei a reggere ad un vaglio giudiziale di idoneità e, pertanto, tali da poter costituire una causa esimente di responsabilità purché adeguatamente attuati.

In particolare, le fasi suggerite dalle Linee Guida di Confindustria possono essere sintetizzate come segue:

- a) identificazione dei rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- b) predisposizione e implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di cui al precedente punto a) attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Per quanto riguarda i requisiti di maggior rilievo del sistema di controllo di cui al precedente punto b) delineato da Confindustria, possono essere essenzialmente ricondotti alle seguenti componenti:

- I. codice etico con riferimento ai reati considerati;
- II. sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro;
- III. procedure manuali ed informatiche;
- IV. poteri autorizzativi e di firma;
- V. sistemi di controllo integrato;
- VI. comunicazione al personale e sua formazione.

Dette componenti devono essere, inoltre, informate ai seguenti requisiti:

- verificabilità, documentabilità e/o tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico come eventualmente declinate dal sistema di processi e presidi all'uopo adottato dell'ente;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di controllo.

Cap. 3. Organizzazione e modello di *governance* dell'Associazione

¹ Tali linee guida sono state definite da Confindustria in attuazione di quanto sancito all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001, e diffuse prima in data 07.03.2002, poi integrate in data 03.10.2002 con appendice relativa ai reati societari, quindi successivamente aggiornate in data 24.05.2004, modificate alla luce delle osservazioni del Ministero della Giustizia del 04.12.2004, poi aggiornate in data 31.03.2008, nel mese di giugno dell'anno 2009 e, da ultimo, nel mese di marzo dell'anno 2014. In prosieguo sono state approvate in data 21.07.2014 con nota del Ministero della Giustizia che le ha valutate quale *“strumento complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001”*.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia (S.I.Fa.C.T.) è una associazione scientifica nata nel 2012 e opera a livello nazionale come punto di riferimento per i farmacisti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che si occupano di farmacia clinica, promuovendo, supportando e implementando programmi formativi, di pratica professionale e di ricerca in farmacia clinica.

I soci sono farmacisti ospedalieri e territoriali, cioè professionisti laureati in farmacia, abilitati all'esercizio della professione e specialisti in farmacia ospedaliera o diplomi equipollenti.

Per una compiuta descrizione dello scopo istituzionale dell'Associazione si rimanda a quanto previsto all'art. 2 dello Statuto, allegato al presente Modello Organizzativo sub Allegato A.

Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) le Sezioni Regionali ed il Coordinamento dei Segretari Regionali (qualora attivati);
- f) i Comitati o Gruppi Scientifici (qualora istituiti dal Consiglio Direttivo);
- g) i Gruppi Affiliati (qualora istituiti dal Consiglio Direttivo).

Per quanto riguarda le funzioni ed i poteri dei singoli organi si rimanda a quanto previsto negli artt. da 6 a 19 dello Statuto, allegato al presente Modello Organizzativo sub Allegato A.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, a tutti i Soci dell'Associazione, ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Laboratori e Comitati/Gruppi Scientifici, non spetta alcun tipo di emolumento per l'attività svolta, essendo il loro apporto basato sul volontariato professionale.

Pertanto, ogni carica è gratuita, ad eccezione degli organismi di vigilanza e fatto comunque salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico o per specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Le predette spese vive vengono rimborsate dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi originali.

I rimborsi, così come tutte le transazioni, vengono eseguiti unicamente con sistemi di pagamento atti a garantire la tracciabilità delle singole transazioni attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi dell'Associazione.

Allo stato non sono stati istituiti Gruppi Affiliati e non sono state attivate Sezioni Regionali e, di conseguenza, nemmeno il Coordinamento dei Segretari Regionali.

Par. 3.1 Comitato Scientifico

Allo stato è stato istituito un Comitato Scientifico, presieduto dal Dott. Andrea Messori, i cui membri sono i Dottori Giulia Dusi, Gianluca Perego, Paolo Baldo, Marta Trojniak, Umberto Gallo, Vera Damuzzo, Nicola Lombardi, Riccardo Bertin, Cecilia Giron, Laura Agnoletto, Lorenzo Di Spazio, Mario Cirino, Giuseppina Lo Surdo, Angela Sanrocco e Alessia Salvador.

Funzioni

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, al Comitato Scientifico compete tra l'altro di operare per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione attraverso la promozione e la gestione di iniziative di studio e ricerca, nonché attraverso la promozione di iniziative di formazione,

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

informazione, documentazione e divulgazione scientifica, nonché attraverso la redazione di una rivista o foglio informativo dell'Associazione.

Sempre ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; inoltre cura la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito *web*, ed eventualmente su altri strumenti di comunicazione associativa, della propria attività scientifica.

Compensi

Per quanto riguarda le attività del Comitato Scientifico che presuppongono il ricorso a relatori, siano essi soci o non soci, si applica il Regolamento per la gestione dei compensi, allegato al presente Modello Organizzativo sub Allegato C.

L'attività svolta dal Comitato Scientifico, come tutte le attività sociali, viene finanziata con le risorse proprie dell'Associazione delle quali fanno parte anche eventuali finanziamenti esterni, concessi all'Associazione, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto. Il finanziamento dell'attività del Comitato Scientifico rientra nel novero degli atti di amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo (le cui competenze sono esplicitate nell'art. 9 dello Statuto) e, in quanto tale, è assoggettato al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Par. 3.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe

Consiglio Direttivo

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'amministrazione dell'Associazione con tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità statutarie dell'Associazione che non siano espressamente riservati dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto medesimo ad altri organi, è affidata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, di cui due membri di diritto e sette membri eletti.

I due membri di diritto sono il Presidente eletto uscente, che diventa Presidente, ed il Presidente uscente che diventa Past-President.

I membri eletti dall'Assemblea dei Soci, sono un Presidente eletto, che diventerà Presidente nel mandato successivo e sei Consiglieri, tra i quali verranno eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente in carica (ossia dal Presidente uscente), un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri tutte o parte delle proprie attribuzioni, specificando in quest'ultimo caso i limiti della delega.

Allo stato non sono state conferite deleghe a membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire a dipendenti e/o a terzi, procure per singoli atti o categorie di atti.

Allo stato l'Associazione ha un solo dipendente nella persona del Dott. Marco Chiumente, al quale, allo stato, non sono state conferite procure.

Allo stato non sono state conferite procure a terzi.

In caso di problemi contingibili ed urgenti può costituirsi una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Presidente eletto, dal Past-President, dal Segretario e dal Tesoriere; in tale caso la Giunta Esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio, che tuttavia deve essere convocato al più presto per la ratifica degli atti così compiuti, fermi i loro effetti nei confronti dei terzi.

Allo stato non è stata costituita una Giunta Esecutiva.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha facoltà di istituire appositi Comitati e Gruppi scientifici, nonché Laboratori inerenti specifici programmi, attivati per la realizzazione di scopi statutari dell'Associazione, nominandone i rispettivi coordinatori fra i Soci, come previsto dagli artt. 15, 15 bis, 16 e 17 dello Statuto. Di ciò si è già dato conto nella parte iniziale del presente Cap. 3.

Presidente

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, al Presidente o, in caso di sua assenza od impossibilità, al Presidente eletto, spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprendente della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, nei limiti dei poteri così delegati.

La qualifica di Presidente è attribuita di diritto al Presidente eletto uscente.

Attualmente la carica di Presidente è rivestita dal Dott. Angelo Palozzo.

Il Presidente eletto assumerà la carica di Presidente nel mandato del successivo Consiglio Direttivo. Durante il primo mandato elettivo può essere delegato dal Presidente a rappresentarlo in specifiche occasioni ed attività.

Attualmente la carica di Presidente eletto è rivestita dalla Dott.ssa Francesca Venturini.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, il Presidente eletto lo sostituisce nel ruolo di rappresentante legale dell'Associazione.

Il Past-President (o Presidente precedente) assumerà di diritto questa carica nel mandato successivo a quella di Presidente. Durante questo terzo mandato può essere delegato dal Presidente a rappresentarlo in specifiche occasioni ed attività.

Attualmente la carica di Past-President è rivestita dal Dott. Mauro De Rosa.

Tesoriere

Il Tesoriere provvede agli adempimenti occorrenti per la gestione del patrimonio sociale, compresa la riscossione delle quote associative annuali, e presenta annualmente al Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio dell'Associazione, perché venga approvato dal Consiglio Direttivo e quindi sottoposto all'Assemblea per la sua ratifica.

Al Tesoriere spetta la rappresentanza dell'Associazione, assieme al Presidente, di fronte a Banche e Istituti finanziari dove ha possibilità di attivare e gestire conti correnti, mutui e finanziamenti, e tutti gli atti, affari ed operazioni di ordinaria amministrazione.

Attualmente la carica di Tesoriere è rivestita dal Dott. Riccardo Provasi.

Sostituzioni

Laddove si rendesse necessaria la sostituzione di Soci eletti in cariche associative per dimissioni o per impossibilità a continuare il mandato, si applicheranno le procedure di cui all'art. 11 del Regolamento Associativo.

Regolamenti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 dello Statuto, ogni Organo associativo può redigere uno o più specifici Regolamenti di funzione, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

dell'organo stesso all'interno dell'Associazione. Tutti i Regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Allo stato risulta adottato un Regolamento Associativo, allegato al presente Modello Organizzativo sub Allegato B, che regola gli aspetti organizzativi, amministrativi e gestionali dell'Associazione.

Cap. 4. Sistema di controllo dei rischi operativi relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto

Da quanto scritto nella presente Parte Generale emerge che le procedure operative che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi relativi all'attività dell'Associazione sono diramate all'interno della struttura associativa attraverso l'emanazione di specifica normativa.

Pertanto i principali processi decisionali ed attuativi, riguardanti le facoltà di autonomia gestionale, sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura.

Quindi, tutti i principi di controllo di cui alle principali linee guida, ivi incluse quelle di Confindustria, trovano attuazione nel sistema di controllo dell'Associazione, posto che:

- ogni operazione, transazione, azione è verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo, in quanto:
 - a nessun soggetto sono attribuiti poteri illimitati;
 - è assicurato il principio della separazione delle funzioni, per cui chi autorizza una operazione è sempre soggetto diverso da chi la contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione medesima;
 - i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Associazione;
 - i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e, inoltre, sono documentati in modo tale da poterne garantire la ricostruzione a posteriori;
- i controlli risultano documentati.

Regolamenti, procedure operative e processi decisionali ed attuativi attualmente vigenti sono tutti presenti in formato cartaceo presso la sede associativa.

Cap. 5. Finalità, destinatari e attuazione del Modello Organizzativo e relativa comunicazione e formazione

Finalità

Per dare concreta attuazione ai principi sanciti nelle principali linee guida, già ricordati nel precedente Cap. 2 di questa Parte Generale, la finalità primaria del presente Modello Organizzativo è la costituzione di un sistema integrato di principi e protocolli, nonché di procedure e di controlli, teso a prevenire la posizione in essere di reati-presupposto da parte dei soggetti che rivestono funzioni apicali o subordinate e, laddove i detti reati venissero posti in essere, a consentire all'Associazione di andare esente da responsabilità.

Inoltre, sempre al fine di dare concreta attuazione ai principi sanciti nelle principali linee guida e, così, di dare concreta attuazione a quanto previsto del D.Lgs 231/2001, il presente Modello persegue i seguenti obiettivi:

- identificare i Processi Sensibili e le Attività Sensibili e regolamentarli;

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- implementare misure concretamente idonee a garantire la conformità dell'operato associativo alla normativa interna ed esterna all'Associazione (*compliance*);
- assicurare trasparenza e tracciabilità, nonché un sistema organizzativo formalizzato ed aggiornato;
- diffondere all'interno dell'Associazione una cultura improntata alla legalità ed alla conoscenza ed osservanza delle regole e delle procedure.

Pertanto, onde consentire un perseguimento concreto dei predetti obiettivi, il presente Modello Organizzativo prevede:

- l'attribuzione ad un "Organismo di Vigilanza" (su cui si veda il Cap. 7 della presente Parte Generale) di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, affinché possa svolgere il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello Organizzativo e di sollecitarne al Consiglio Direttivo l'aggiornamento suggerendogli i cambiamenti e gli adattamenti necessari al fine di rendere le procedure di controllo coerenti con i dettami del D.Lgs. 231/2001;
- la delineazione delle "Aree Sensibili" (su cui si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale);
- la previsione di specifici protocolli diretti a delineare i criteri di formazione ed attuazione delle decisioni dell'Associazione nella prospettiva di prevenire comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato proprie dei reati-presupposto;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire comportamenti illeciti (su cui si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale);
- l'introduzione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (su cui si rimanda *infra* Cap. 7 della presente Parte Generale);
- la strutturazione di un Sistema Disciplinare teso a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel presente MOG (su cui si rimanda al successivo Cap. 8 della presente Parte Generale) allegato al presente Modello Organizzativo sub Allegato E.

Destinatari

I destinatari del Modello Organizzativo sono i componenti degli organi sociali (*in primis* i componenti del Consiglio Direttivo, ma più in generale tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Associazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e/o funzionale, nonché le persone che esercitano, anche solamente di fatto, funzioni di gestione dell'Associazione) e del *management* dell'Associazione (da individuarsi, principalmente, in quanti hanno deleghe), nonché il dipendente e tutti coloro che operano per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, ivi inclusi collaboratori esterni e soggetti che operano su mandato dell'ente, nonché tutti i soggetti esterni che, a vario titolo, vengono in contatto con l'Associazione.

Attuazione del Modello Organizzativo

L'attuazione del Modello Organizzativo è rimessa principalmente all'organo dirigente (da individuarsi nel Consiglio Direttivo) e al *management* (da individuarsi in quanti hanno deleghe) al quale ultimo si aggiungono quanti hanno ricevuto procure per singoli atti o per categorie di atti.

In particolare, l'organo dirigente deve:

- provvedere alla approvazione del MOG, del Codice etico e dei regolamenti;

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- ricevere ed esaminare, a cadenze prestabilite, tutte le informazioni afferenti al contenuto ed al funzionamento del MOG;
- assicurare lo stanziamento e l'assegnazione delle risorse necessarie ad una concreta attuazione del MOG;
- vigilare affinché il *management* provveda ad attuare il Modello Organizzativo;
- provvedere a modificare e rivedere periodicamente il MOG, affinché sia coerente, anzitutto con le novità normative e giurisprudenziali e con i cambiamenti dell'assetto organizzativo dell'Associazione, e faccia ciò conservando prova documentale in merito agli esiti delle modifiche e delle revisioni;
- mantenere in capo a sé i doveri e le responsabilità appena esposti, anche nel caso in cui siano conferite deleghe: nel qual caso l'organo dirigente provvederà ad istituire e garantire un processo decisionale ed un sistema di controllo, adeguatamente regolamentati e che garantiscano l'assenza di ogni conflitto d'interessi.

Quanti fanno parte del *management* devono assicurarsi che i principi e le previsioni tutte del MOG trovino concreta applicazione ed osservanza nelle attività associative di rispettiva competenza, provvedendo a:

- garantire che il MOG sia adottato e attuato nei Processi Sensibili e nelle Attività Sensibili, impiegando all'uopo tutte le risorse necessarie;
- garantire lo svolgimento di una adeguata attività di divulgazione del modello e di conoscenza dello stesso da parte di quanti operano per o con l'Associazione;
- promuovere la diffusione tra quanti operano per o con l'Associazione di una cultura che valorizzi e recepisca a pieno l'importanza del MOG e della sua attuazione concreta, nonché dei principi consacrati nel D.Lgs 231/2001;
- contribuire affinché il MOG sia opportunamente disegnato per il raggiungimento dei propri obiettivi, dando il proprio contributo anche per il miglioramento e l'aggiornamento dello stesso;
- dirigere e supportare il dipendente dell'Associazione e, più in generale, quanti si trovino ad operare con o per l'Associazione affinché contribuiscano all'efficacia del Modello Organizzativo;
- incoraggiare il ricorso a procedure di segnalazione di carenze del MOG e/o di sue violazioni (sia sospette che attuali) garantendo l'assenza di qualsivoglia forma di ritorsione e/o di qualsivoglia azione discriminatoria, nonché assicurando che non verranno assunti provvedimenti di natura disciplinare laddove venissero effettuate segnalazioni in buona fede ma infondate o, comunque, fondate su una ragionevole convinzione della sussistenza di violazioni poi rivelatesi inesistenti;
- garantire che non verranno assunti provvedimenti disciplinari laddove il dipendente e/o quanti operano per o con l'Associazione si rifiutino di porre in essere atti che integrino violazione del Modello Organizzativo e, ciò, anche laddove da tale rifiuto dovesse derivare un danno alle attività associative;
- riferire a cadenza periodica all'organo dirigente in merito al contenuto ed al funzionamento del MOG e ad eventuali segnalazioni ricevute con riguardo a violazioni dello stesso e/o alla posizione in essere di condotte idonee ad integrare uno o più reati-presupposto;
- conservare propria documentazione relativa agli esiti delle revisioni del MOG.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Comunicazione e formazione del Modello Organizzativo

L'efficace attuazione ed implementazione del Modello Organizzativo presuppone che lo stesso sia oggetto di adeguata comunicazione ai propri destinatari - così come identificati in questo Cap. 5 della presente Parte Generale - e che a questi ultimi sia dedicato un adeguato piano formativo.

Per quanto riguarda la comunicazione, essa avrà ad oggetto tutti gli strumenti di attuazione del Modello Organizzativo, quali il Codice Etico, le procedure, i flussi informativi, i poteri autorizzativi e di firma, le deleghe, ecc., e, ciò, con differente grado di approfondimento in base ai destinatari, ossia, a seconda dei casi, tutti coloro che operano, a vario titolo, con o per l'Associazione, oppure i componenti degli organi sociali, oppure il dipendente, oppure il *management* operante in una determinata area di rischio, ecc.

In ogni caso, dovrà essere garantito a tutti i destinatari del MOG di poter accedere alla documentazione costituente il MOG, anche direttamente tramite accesso al sito web dell'Associazione.

Inoltre, saranno adottati idonei strumenti per comunicare ai destinatari del MOG eventuali modifiche apportate al MOG medesimo ed ai relativi strumenti.

Quanto ai membri degli organi dell'Associazione ed al dipendente, essi hanno i seguenti obblighi:

- devono acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello Organizzativo;
- devono partecipare, con obbligo di frequenza, ai momenti formativi organizzati dall'Associazione e/o dell'Organismo di Vigilanza;
- devono conoscere le modalità operative ispirate al D.Lgs 231/2001 in ossequio alle quali deve essere realizzata la propria attività;
- devono contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello Organizzativo, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Per quanto concerne, invece, i soggetti esterni all'Associazione che, a vario titolo, entrano in contatto con la stessa, l'Associazione dovrà provvedere con mezzi adeguati, quali note informative, allegati al contratto, ecc., affinché giunga a loro conoscenza, il Modello Organizzativo completo di Codice Etico.

Sempre l'Associazione dovrà provvedere affinché detti soggetti esterni vengano messi a conoscenza delle procedure ritenute opportune.

Il rispetto delle norme di comportamento contenute del Modello Organizzativo ed *in primis* nel Codice Etico che siano state comunicate ai soggetti esterni potrà essere contemplato anche in apposite clausole contrattuali (quali, a puro titolo di esempio, la clausola di manleva, la clausola risolutiva espressa, clausole che prevedono specifiche penali, ecc.) volte a tutelare l'Associazione nel caso di mancato rispetto delle previsioni stesse.

Come già evidenziato, oltre alle attività di comunicazione deve essere attuato anche un piano di formazione, anch'esso da modulare in base ai destinatari e, più nello specifico, dedicato ai membri degli organi dell'Associazione, al *management* ed al dipendente e finalizzato a far raggiungere a tali soggetti la piena consapevolezza delle direttive associative e la piena consapevolezza del Modello Organizzativo.

A tal fine, i destinatari del MOG, con modalità diversificate a seconda del relativo grado di coinvolgimento in attività sensibili, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative al fine di assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Organizzativo e di diffondere in seno all'Associazione una cultura orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

L'Associazione persegue l'obiettivo di garantire interventi formativi di qualità e, a tal fine, si avvale anche di consulenti esterni con specifiche competenze in materie giuridiche e organizzative che afferiscono al D.Lgs. n. 231/2001. La competenza di tali consulenti è attestata dal relativo *curriculum vitae* ed è verificata dall'Organismo di Vigilanza che, inoltre, provvede a raccogliere e ad archiviare la documentazione attestante l'effettiva partecipazione dei destinatari ai detti interventi formativi, i cui contenuti sono, inoltre, continuamente aggiornati in relazione a eventuali interventi di aggiornamento e/o adeguamento del MOG.

La formazione dovrà avere ad oggetto anche il sistema di *whistleblowing* attuato da parte dell'Associazione, oggetto del Cap. 9 della presente Parte Generale.

Dell'attività di formazione verrà assicurata la diffusione anche per il tramite della consegna ai destinatari dei rispettivi elaborati e/o verbali, nonché tramite la pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Cap. 6. Aggiornamento e miglioramento continuo del modello

In ossequio a quanto sancito dall'art. 6 comma 1 lett. b) D.Lgs 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Gestione e di curarne l'aggiornamento è attribuito all'Organismo di Vigilanza (per la cui analitica disciplina si rinvia *infra* Cap. 7 della presente Parte Generale), il quale è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, mentre il potere e la responsabilità di provvedere all'aggiornamento del Modello stesso competono all'organo dirigente, ossia al Consiglio Direttivo, sempre in ossequio a quanto previsto nel richiamato art. 6 D.Lgs 231/2001.

Più precisamente, essendo il MOG un atto di emanazione dell'organo amministrativo, nel contesto dell'Associazione il compito di disporre l'aggiornamento dello stesso è attribuito al Consiglio Direttivo in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001. Le successive modificazioni e integrazioni, anche se dovute a modifiche normative e/o ad esigenze derivanti da modifiche organizzative o strutturali dell'Associazione, saranno pertanto formalmente adottate dal Consiglio Direttivo².

In attuazione delle principali linee guida, l'Organismo di Vigilanza provvederà a formulare all'organo dirigente le proposte degli opportuni aggiornamenti ed adeguamenti del MOG a seguito di innovazioni legislative e/o a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del modello stesso e/o a seguito di rilievi emersi in occasione di verifiche sull'efficacia del MOG e/o a seguito di rilevanti modificazioni dell'assetto interno dell'Associazione, delle attività associative o delle relative modalità di svolgimento.

In ognuno dei predetti casi l'Organismo di Vigilanza provvederà a trasmettere al Consiglio Direttivo le opportune proposte tese al riallineamento del MOG ai più attuali canoni di effettività.

Cap. 7. Organismo di Vigilanza, compresi, tra le altre cose, i flussi informativi verso lo stesso

Fondamento normativo

² L'Art. 6 comma 1 lett. a) D.Lgs 2031/2001 assegna all'organo dirigente il compito di adottare e di attuare efficacemente il MOG. Pertanto, per ragioni di simmetria sistematica è pacifico che la procedura di aggiornamento del MOG debba seguire la stessa procedura prevista per l'adozione. Conseguentemente, mentre all'Organismo di Vigilanza compete un potere di sollecitazione e proposizione delle modifiche, competerà al Consiglio Direttivo provvedere all'aggiornamento del MOG.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Come già evidenziato, l'art. 6 comma 1 lett. b) D.Lgs 231/2001 prevede che al fine di andare esente da responsabilità afferente alla posizione in essere di reati-presupposto, oltre all'adozione di un Modello Organizzativo gli enti si devono munire di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che provveda a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello medesimo e ad assicurarne l'aggiornamento.

Inoltre, sempre al fine di ottenere l'esenzione dalla predetta responsabilità, l'art. 6 comma 1 lett. d) D.Lgs 231/2001 prevede che il predetto organismo non deve avere omesso di vigilare o che, comunque, tale vigilanza non sia stata insufficiente.

Ancora, sempre sul punto, l'art. 6 comma 2 lett. d) D.Lgs 231/2001 annovera tra i requisiti indispensabili ai fini di un giudizio d'idoneità di ogni MOG la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).

Da ultimo sul punto, si evidenzia come, sebbene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Art. 6 comma 4 D.Lgs 231/2001, negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'O.d.V. possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente, l'Associazione si è munita di un proprio O.d.V.

Requisiti dell'O.d.V.

In stretta applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, i requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono stati individuati nelle principali linee guida nei seguenti, tutti presenti nell'Organismo di Vigilanza dell'Associazione:

- autonomia ed indipendenza, per cui
 - all'O.d.V. non devono essere assegnati compiti operativi. Ciò al fine di evitare che sussista identità tra soggetto controllato e soggetto controllante;
 - è necessario eliminare ogni forma d'ingerenza e condizionamento, di tipo economico o personale, da parte degli organi di vertice;
 - il MOG deve prevedere cause effettive di ineleggibilità e di decadenza dal ruolo di componenti dell'O.d.V. (sulle quali si veda *infra* al presente Cap. 7), tese a garantire onorabilità, imparzialità, assenza di ogni conflitto d'interessi e di rapporti di parentela/affinità³ con i componenti degli organi sociali e con i vertici;
- professionalità, per cui:
 - è necessario che vengano nominati quali componenti dell'O.d.V. soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, analisi, valutazione e contenimento dei rischi, elaborazione e valutazione di questionari;
 - è opportuno che almeno uno tra i componenti dell'O.d.V. abbia competenze giuridiche;
- continuità di azione, per cui
 - è necessario predisporre una struttura dedicata alla vigilanza del MOG;
 - è necessario che l'O.d.V. documenti l'attività svolta, calendarizzi gli eventi, verbalizzi le proprie riunioni, disponga di un *budget* specifico e, in generale, disciplini il proprio funzionamento. In tema di documentazione dell'attività svolta, l'O.d.V. provvederà a cadenza semestrale a redigere una relazione informativa, su cui si veda *infra* alla voce "*Flussi informativi verso il vertice associativo*".

³ Per la disciplina della parentela e dell'affinità si rinvia alla normativa di cui al Titolo V del Libro I del Codice Civile

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Compiti e poteri dell'O.d.V.

Sempre in stretta applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, i compiti dell'Organismo di Vigilanza dell'Associazione sono stati individuati come segue:

- a cadenza periodica provvede a verificare la mappa delle mansioni e dei processi sensibili al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività associative;
- esamina e valuta le segnalazioni afferenti la normativa di cui al D.Lgs 231/2001;
- provvede a vigilare sull'effettività e concreta applicazione del Modello di Gestione, sulla sua concreta attitudine a prevenire i reati-presupposto, attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello di Gestione, mediante il presidio delle aree sensibili, sia di quelle caratterizzanti l'attività tipica dell'Associazione sia di quelle strumentali alla commissione dei reati (ad es. nella gestione delle risorse finanziarie);
- esegue periodicamente una sistematica e specifica attività di monitoraggio dei processi associativi a maggior rischio reato-presupposto;
- valuta l'adeguatezza del MOG a svolgere concretamente la sua funzione di strumento di prevenzione dei reati-presupposto;
- analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG;
- a cadenza periodica verifica il sistema di deleghe e procure;
- a cadenza periodica gestisce il flusso di informazioni secondo le modalità previste nel presente Cap. 7;
- a cadenza periodica verifica, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole *standard* inserite nei contratti e/o accordi con fornitori, consulenti e *partner* finalizzate:
 - a garantire che i medesimi provvedano a rispettare le disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
 - a garantire la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del MOG onde verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di fornitori, consulenti e *partner* qualora si accerti la violazione delle prescrizioni);
- indica ai responsabili di attività le opportune integrazioni al sistema di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata sia in uscita) già esistenti, attraverso l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da margini di discrezionalità più ampi di quelli ordinariamente previsti;
- aggiorna il MOG nel caso in cui i controlli operati rendano necessari correzioni e adeguamenti. In particolare l'Organismo di Vigilanza deve:
 - proporre al Consiglio Direttivo gli aggiornamenti del MOG conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche all'organizzazione interna e all'attività dell'Associazione;
 - collaborare alla predisposizione e integrazione della normativa interna (codice etico, protocolli, procedure di controllo, ecc.) volta alla prevenzione dei rischi di reato-presupposto;

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- procedere ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
- promuovere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza tra gli organi associativi ed il dipendente, i soci e quanti operano con o per l'Associazione del Modello di Gestione fornendo le istruzioni e i chiarimenti eventualmente necessari, nonché istituendo specifici momenti di formazione;
- provvedere a coordinarsi con le altre funzioni interne all'Associazione per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello di gestione;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione d'interesse, nel caso in cui si dovessero appalesare disfunzioni del Modello di Gestione o si sia verificata la posizione in essere di reati-presupposto.

Per adempiere ai compiti descritti, l'O.d.V. stabilisce le attività di controllo a ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello di Gestione, verificando e integrando le procedure di controllo.

In particolare, si prevede che per ogni attività o operazione che si ritenga possa avere rilievo ai fini dell'attività di competenza dell'O.d.V. verrà messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione dallo stesso ritenuta utile, a semplice richiesta dello stesso ed a cura dei referenti delle singole funzioni. Questo consentirà di procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di specifici e puntuali controlli in merito alle caratteristiche ed alle finalità dell'attività e di individuare chi ha autorizzato, registrato e verificato l'operazione.

Nomina dell'O.d.V.

L'O.d.V. viene nominato dal Consiglio Direttivo.

All'atto della designazione, ciascun componente dell'O.d.V. sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione tesa ad attestare l'assenza delle cause di ineleggibilità di cui al presente Cap. 7.

Quanti compongono l'Organismo di Vigilanza, inoltre, sono tenuti ad adempiere all'incarico loro conferito con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze improntando il proprio operato a principi di autonomia e indipendenza.

Requisiti per essere eletti membri dell'O.d.V.

Il primo requisito per poter essere eletti quali membri dell'O.d.V. è l'insussistenza di cause di ineleggibilità.

Inoltre, quanti compongono l'O.d.V. devono possedere profili professionali e personali tali da non arrecare pregiudizio all'imparzialità di giudizio, all'autorevolezza e all'eticità della condotta dell'O.d.V. stesso.

Pertanto, ciascuno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza deve presentare un profilo etico di indiscutibile valore, essere destinatario di un forte *commitment* da parte dell'organizzazione associativa, ossia essere destinatario di un indiscusso affidamento da parte della realtà associativa in merito al proprio impegno, alla propria motivazione, al proprio senso del dovere, di appartenenza e di responsabilità, ed avere oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso di qualità tecniche di pregio.

In particolare poi, a livello di competenze, l'O.d.V. dovrà garantire nel suo complesso:

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- conoscenza della struttura organizzativa e dei principali processi che caratterizzano l'operato associativo;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e "consulenziale".

Durata dell'incarico e compenso

L'O.d.V. resta in carica per un numero di esercizi sociali pari a quello stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina che, comunque, non potrà essere superiore a tre.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina non abbia provveduto a stabilire il numero di esercizi sociali per i quali l'Organismo di Vigilanza deve rimanere in carica, l'Organismo di Vigilanza rimarrà in carica per tre esercizi.

L'O.d.V. cessa per scadenza dell'incarico alla data del Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

I componenti dell'O.d.V. sono rieleggibili.

Il compenso spettante a ciascuno dei membri dell'O.d.V. è stabilito all'atto della nomina da parte del Consiglio Direttivo e può essere modificato con delibera successiva.

A ciascuno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento delle proprie funzioni, le quali dovranno essere adeguatamente documentate.

L'O.d.V. è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la sua operatività.

Al fine di dotarlo di effettiva autonomia ed operatività, il Consiglio Direttivo mette a disposizione dell'O.d.V. un fondo adeguato, appositamente predisposto per il sostenimento delle spese che l'O.d.V. dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'O.d.V. dovrà rendicontare sia in merito all'utilizzo del predetto fondo e sia in merito alla necessità di integrazioni eventualmente necessarie per l'anno successivo, in occasione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo.

Flussi informativi verso il vertice associativo

L'O.d.V. provvederà a cadenza semestrale a redigere una relazione informativa afferente alle attività di verifica e controllo eseguite ed ai relativi esiti, anche in una prospettiva migliorativa del Modello Organizzativo, che verrà consegnata al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori. Tale relazione avrà il seguente contenuto:

- indicazione del periodo di riferimento;
- indicazione del numero delle riunioni svolte nel periodo di riferimento, con specificazione della data di ciascuna riunione;
- descrizione dell'attività svolta;
- segnalazioni eventualmente ricevute e descrizione delle conseguenti indagini svolte;
- criticità rilevate;

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- analitica esposizione dei rilievi da sottoporre al Consiglio Direttivo affinché lo stesso possa adottare tutte le azioni necessarie sotto il profilo degli aggiornamenti necessari, nonché dell'effettività ed efficacia del MOG;
- indicazione delle sanzioni che l'O.d.V. propone al Consiglio Direttivo di adottare e/o delle sanzioni eventualmente già irrogate dall'Associazione a seguito di violazioni del MOG. Il tutto fermo restando l'adozione delle necessarie misure di riservatezza;
- richiesta, a cadenza annuale, della messa a disposizione di un *budget* sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni e rendicontazione in merito all'utilizzo che è stato fatto del *budget* concesso per l'anno precedente;
- predisposizione, a cadenza annuale, di un piano di vigilanza di massima delle attività previste per l'anno successivo. Tale programma dovrà contenere: un programma relativo agli interventi di controllo e verifica pianificati nel corso dell'anno di riferimento; un programma di incontri con il vertice associativo relativamente all'attuazione del MOG nelle rispettive aree di attività; un programma di incontri con il Collegio dei Revisori; le attività di aggiornamento e formazione dell'O.d.V.; le eventuali proposte di aggiornamento del MOG.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo qualora reputi opportuno riferire in merito a questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del MOG o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha, inoltre, facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

Flussi informativi verso L'O.d.V.

In ossequio a quanto sancito dall'art. 6 comma 2 lett. d) D.Lgs 231/2001 ed in applicazione delle principali linee guida, il presente MOG prevede espressamente obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.

Tali obblighi di informazione riguardano le funzioni associative a rischio d'integrazione dei reati-presupposto ed afferiscono alle risultanze periodiche dell'attività di controllo che le stesse devono porre in essere al fine di dare attuazione al MOG, nonché alle anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le predette informazioni, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:

1. le decisioni che afferiscono alla richiesta, all'erogazione e all'utilizzo di finanziamenti pubblici;
2. le istanze di assistenza legale che sono avanzate dal *management* e/o dal dipendente e/o da quanti operano per o con l'Associazione nei confronti dei quali la magistratura proceda con riferimento alla posizione in essere di reati-presupposto;
3. qualsiasi provvedimento e/o notizia proveniente da qualsiasi autorità (come, a titolo di puro esempio, la Polizia Giudiziaria, la Magistratura, ecc.) dai quali si possa evincere che sono in essere indagini, pure nei confronti di soggetti ignoti, relative a reati-presupposto;
4. qualsiasi relazione interna all'Associazione dalla quale si possa evincere una sia pur blanda responsabilità per ipotesi di reato-presupposto;

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

5. qualsiasi notizia afferente l'attuazione, a qualsiasi livello dell'Associazione, del MOG, con evidenza dei procedimenti disciplinari e delle relative sanzioni e/o dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
6. gli esiti dell'attività di monitoraggio sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
7. la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Circa il contenuto dei flussi, i componenti degli organi sociali e del *management* devono esercitare l'azione di controllo, mentre l'O.d.V. deve valutare i controlli effettuati con funzione di *assurance*.

L'obbligo di informazione è esteso al dipendente dell'Associazione.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate direttamente allo stesso (sul punto si rinvia al successivo Cap. 9).

All'uopo sono istituiti i seguenti canali dedicati di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza resi noti a quanti operano per l'Associazione, il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- indirizzo di posta: _____;
- indirizzo di posta elettronica: _____;
- indirizzo di posta elettronica certificata: _____

Le segnalazioni potranno anche essere rivolte all'O.d.V. in forma anonima.

Al fine di valutare le segnalazioni ricevute, l'O.d.V. potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale decisione a non procedere.

L'obbligo di collaborazione con l'O.d.V. rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà dei dipendenti di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

La violazione, da parte del dipendente, dell'obbligo di informazione e collaborazione con l'O.d.V. costituisce, dunque, inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge, dal CCNL applicabile e, comunque, dal Sistema Disciplinare.

Non potranno essere poste in essere ritorsioni relativamente a segnalazioni, anche qualora queste ultime si rivelassero infondate, eccezion fatta per l'ipotesi di dolo e colpa grave.

L'O.d.V. adotta tutte le cautele necessarie affinché quanti abbiano ad effettuare segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, l'adeguata riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del dipendente non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Cause effettive di ineleggibilità, recesso, sostituzione e di decadenza dal ruolo di componenti dell'O.d.V.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei membri dell'O.d.V.:

1. la pronuncia di sentenze di condanna e di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 444 e ss c.p.p. per aver commesso uno dei

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 o per reati della stessa indole, anche se non sono passate in giudicato;

2. la pronuncia di sentenze di condanna, anche se non passate in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. l'interdizione, inabilitazione o il fallimento;
4. la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Associazione, tali da pregiudicare l'indipendenza (da valutarsi con riferimento all'O.d.V. nella sua globalità come precisato dalle linee guida) richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'O.d.V.

Le principali linee guida precisano, al riguardo, che nel caso di composizione mista dell'organismo di vigilanza, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'organismo di vigilanza dovrà essere valutato nella sua globalità.

5. la sussistenza di coincidenze di interesse con l'Associazione stessa derivanti, a puro titolo d'esempio, da eventuali rapporti di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale.

A tal riguardo si precisa che il pagamento di un compenso alla persona, interna od esterna all'ente, non costituisce necessariamente causa di "dipendenza".

6. l'attribuzione di funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso l'Associazione;
7. l'aver instaurato un rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'O.d.V.;
8. la sussistenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado⁴, ovvero di affari, con i membri degli Organi dell'Associazione o i vertici della stessa, il suo dipendente e consulenti.

Nel caso in cui un membro dell'Organismo di Vigilanza incorra in una causa d'ineleggibilità, sarà tenuto a darne pronta comunicazione al Consiglio Direttivo e decadrà automaticamente dalla propria carica.

A seguito di tale decadenza, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un nuovo componente dell'O.d.V.

Nei casi di cui ai predetti punti 1 e 2 (pronuncia di sentenze di condanna e di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 444 e ss c.p.p. per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 o per reati della stessa indole, anche se non sono passate in giudicato e pronuncia di sentenze di condanna, anche se non passate in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) il Consiglio Direttivo ha facoltà di disporre la sola sospensione dei poteri del componente interessato e la nomina di un nuovo componente dell'O.d.V. *ad interim*, in attesa che la sentenza passi in giudicato.

Ciascuno dei componenti dell'O.d.V. ha facoltà recedere in ogni momento dall'incarico conferitogli con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo che dovrà essere inviata per conoscenza anche al Collegio dei Revisori, con un preavviso di almeno tre mesi.

⁴ Per la disciplina della parentela e dell'affinità si rinvia alla normativa di cui al Titolo V del Libro I del Codice Civile

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

In tal caso, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituire il componente che ha esercitato la facoltà di recesso, nominando un nuovo componente che resterà in carica per il periodo in cui sarebbe dovuto rimanere in carica il soggetto da esso sostituito.

Sospensione e revoca dell'O.d.V.

La revoca dei membri dell'O.d.V. è prerogativa del Consiglio Direttivo, che a ciò provvede sentito il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza nei seguenti tassativi casi:

- 1) sopravvenuta impossibilità;
- 2) venir meno in capo ai membri dell'O.d.V. dei requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e/o di relazioni di parentela/affinità;
- 3) giusta causa.

Per "giusta causa" di revoca dei componenti dell'O.d.V. dovrà intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una infermità grave al punto di rendere uno o più membri dell'O.d.V. inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o, comunque, tale da comportarne l'assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- b) un grave inadempimento dei doveri propri dell'O.d.V., quale, a titolo meramente esemplificativo, l'aver omesso di redigere la relazione annuale descrittiva dell'attività svolta, ovvero l'aver omesso di eseguire l'attività ispettiva finalizzata all'individuazione di eventuali violazioni del MOG;
- c) l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'O.d.V., secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d), D. Lgs. 231/2001, risultante da una sentenza di condanna dell'Associazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso con applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss c.p.p. Il Consiglio Direttivo potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'O.d.V. e la nomina di un membro ad interim, in attesa che la suddetta sentenza passi in giudicato;
- d) l'intervenuta irrogazione, nei confronti dell'Associazione, di sanzioni pecuniarie e/o interdittive che siano conseguenza dell'inattività di uno o più componenti dell'O.d.V.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, nominando un nuovo membro, che resterà in carica per il periodo in cui avrebbe dovuto rimanere in carica il soggetto sostituito.

In ipotesi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo potrà comunque disporre, sentito il parere del Collegio dei Revisori, la temporanea sospensione dei poteri del singolo membro dell'O.d.V. e la nomina di un nuovo membro *ad interim*.

Regolamento dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza ha adottato un regolamento che disciplina il proprio funzionamento interno, allegato al presente Modello Organizzativo di cui fa parte integrante sub Allegato F.

Cap. 8. Sistema disciplinare

La previsione di un adeguato sistema disciplinare, che preveda adeguate sanzioni per le ipotesi di violazioni del Modello Organizzativo è requisito imprescindibile ai fini di una valutazione, in sede giudiziaria, di adeguatezza dello stesso modello ai fini della esenzione dell'ente da responsabilità. Ciò in quanto, ai fini esentivi, è necessario che l'ente interessato non solo fosse munito di un MOG, ma che quest'ultimo fosse efficacemente attuato e, tale efficace attuazione, tra le altre cose

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

presuppone, appunto, l'adozione e l'implementazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'omesso rispetto delle norme consacrate nel Modello Organizzativo.

Più precisamente, conta rilevare quanto segue:

- con riferimento ai soggetti in posizione apicale, l'art. 6 comma 2 lett. e) D.Lgs 231/2001 prevede che il MOG deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- inoltre, ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis D.Lgs 231/2001, il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) D.Lgs 231/2001 deve, altresì, prevedere sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del segnalante ed anche di quanti facciano, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino essere infondate;
- con riferimento ai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 comma 4 lett. b) D.Lgs 231/2001 prevede che l'efficace attuazione del MOG richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- la giurisprudenza ha reiteratamente sancito la necessità che il sistema disciplinare preveda sanzioni per il caso in cui si verificano violazioni al MOG, soprattutto se poste in essere da parte di soggetti apicali.

Pertanto, è fondamentale che il sistema disciplinare e sanzionatorio sia formalizzato e parte integrante del MOG e, inoltre, è necessario che lo stesso sia adeguatamente divulgato.

L'Associazione ha adottato un idoneo Sistema Disciplinare, che viene allegato al presente Modello Organizzativo di cui fa parte integrante sub Allegato E.

Cap. 9. Sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni

Il presente Cap. 9 tratta la materia delle segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) e va letto in combinato disposto con quanto scritto nel precedente Cap. 7 alla voce "*Flussi informativi verso L'O.d.V.*".

L'art. 6 comma 2-bis D.Lgs 231/2001 sancisce che i MOG devono prevedere:

- a. uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Pertanto, la materia delle segnalazioni nel presente Modello Organizzativo è disciplinata nel seguente modo:

- I. le segnalazioni possono essere effettuate sia dai soggetti apicali che dai soggetti sottoposti;

- II. le segnalazioni devono essere circostanziate ed afferire a condotte illecite, rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Oppure le segnalazioni devono afferire a violazioni del Modello Organizzativo;
- III. le segnalazioni possono essere presentate tramite i seguenti canali, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione:
- a. indirizzo di posta: _____;
 - b. indirizzo di posta elettronica: _____;
 - c. indirizzo di posta elettronica certificata: _____;
- IV. è fatto espresso divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- V. il presente MOG, di cui fa parte integrante il Sistema Disciplinare, che viene quivi allegato sub Allegato E, prevede sanzioni nei confronti:
- a. di chi viola le misure di tutela del segnalante;
 - b. di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- VI. in caso di controversie legate alla irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, graverà sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione;
- VII. il soggetto incaricato di ricevere le segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza;
- VIII. l'O.d.V. adotta un registro delle segnalazioni ricevute, nel quale annovera pure le azioni conseguentemente attuate;
- IX. l'O.d.V. riferisce a cadenza periodica all'organo dirigente in merito ad eventuali segnalazioni ricevute con riguardo a violazioni del MOG e/o alla posizione in essere di condotte idonee ad integrare uno o più reati-presupposto, e riferisce pure in merito alle indagini conseguentemente svolte.

PARTE SPECIALE

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Premessa alla parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte introduttiva, nell'ambito della quale sono esposti i principi generali ai quali si deve uniformare la condotta di quanti sono destinatari del presente Modello Organizzativo, alla quale fanno seguito singole sezioni, nelle quali, in ossequio a quanto disposto nell'Ar. 6 comma 2 lett. a) D.Lgs 231/2001, sono individuati

- i processi sensibili;
- nonché le condotte che, in tali contesti, potrebbero essere a rischio di perfezionare fattispecie relative a reati-presupposto;
- e, in fine, i principi generali di comportamento ed i sistemi di controllo ai quali si dovranno attenere i destinatari del MOG.

Parte introduttiva

Quelli di seguito specificati sono in principi di base, vincolanti per tutti di destinatari del presente MOG nello svolgimento delle attività di propria competenza, sui quali si fonda il MOG medesimo e sui quali si fondano le prassi, le procedure e i regolamenti interni dell'Associazione.

1) Segregazione dei poteri

L'Associazione ha adottato un sistema di deleghe e procure ispirato al principio di segregazione di poteri, pertanto ispirato ad una netta separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi delle attività associative, che specifica i soggetti delegati ed i poteri oggetto di delega.

2) Trasparenza e tracciabilità

L'attività associativa è caratterizzata dalla costante promozione della chiarezza e della trasparenza, sia con riferimento ai processi relativi all'attuazione dei propri fini istituzionali e sia con riferimento ai flussi di comunicazione verso il pubblico.

Le informazioni utili per la valutazione dell'operato dell'Associazione sono accessibili a tutti gli interessati in modo chiaro e corretto.

Le risorse raccolte sono gestite in modo trasparente e la destinazione delle stesse è comunicata, pubblicando cifre e dati aggiornati con rendiconti attenti e precisi.

L'adozione di idonei meccanismi di pubblicità sia all'interno dell'organizzazione dell'Associazione e sia nei confronti di quei soggetti terzi che entrano in contatto con l'Associazione garantiscono che ogni interlocutore è posto nella condizione di poter comprendere il ruolo ricoperto ed i poteri conferiti.

L'Associazione, inoltre, provvede altresì ad un attento esame di eventuali reclami ricevuti, a qualsiasi titolo e da qualsivoglia soggetto, al fine di individuarne le cause e adottare tutte le iniziative necessarie per la messa in atto degli opportuni rimedi.

Allo stesso tempo l'attività associativa è caratterizzata da un importante impiego di mezzi informatici che, oltre a garantire un adeguato quadro dei flussi informativi e autorizzativi implementati dall'Associazione, assicura che la documentazione scambiata tra le funzioni coinvolte e, in generale, i soggetti, anche terzi, che si interfacciano con tali sistemi gestionali sia debitamente tracciata ed archiviata con modalità che ne consentano la classificazione e il rapido reperimento.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Tale gestione delle informazioni scambiate risulta altresì fondamentale nello svolgimento delle attività di verifica.

3) Meritocrazia ed efficienza

Lo scopo sociale è perseguito tramite una selezione dei progetti ispirata ai valori della meritocrazia e della efficienza.

A tal fine questionari di valutazione somministrati alle professionalità coinvolte consente all'Associazione di analizzare gli indicatori rilevanti, comprendere il livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti ed individuare aree di miglioramento nei servizi offerti dall'Associazione.

4) Correttezza

Tutti i destinatari del MOG devono svolgere le attività di propria competenza assicurando la trasparenza delle informazioni e la legittimità del proprio operato.

Tutte le attività e i rapporti con i soggetti terzi devono essere portati avanti conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *corporate governance*, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nel presente MOG, nonché alle procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

Sia dal contenuto del presente MOG che dal contenuto del Codice Etico, emerge l'impegno dell'Associazione alla diffusione di tali documenti.

In particolare, risulta disciplinato un piano di formazione volto a fornire la conoscenza dei principi etici e delle norme di comportamento tra tutti i destinatari del Codice Etico, ovviamente ivi incluso il dipendente.

Per quanto concerne i consulenti ed i fornitori di prodotti e/o servizi:

- sono selezionati in ossequio ai principi etici enucleati nelle apposite procedure che disciplinano l'inserimento nell'Albo Fornitori;
- sono soggetti ad una disciplina contrattuale che prevede apposite clausole di *compliance* 231 contenenti la dichiarazione di conoscenza dei contenuti e degli obiettivi del D.Lgs. n. 231/2001 e il conseguente impegno al rispetto di tale previsioni, all'astensione da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato ivi previste, nonché la dichiarazione di aver preso visione del Codice Etico e del presente MOG e il conseguente impegno al rispetto dei principi ivi espressi per tutta la durata del rapporto.

Le procedure adottate dall'Associazione prevedono, inoltre, un monitoraggio costante teso a verificare la corretta applicazione delle disposizioni aziendali e a far emergere eventuali violazioni e non conformità.

Parte speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Capitolo 1 Concetti preliminari

Gli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 afferiscono ai reati che possono essere posti in essere nell'ambito dei rapporti tra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione (P.A.).

Pur in assenza di una definizione di Pubblica Amministrazione da parte del Legislatore, l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinarie sono tali da potersi ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Così, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli Enti della P.A., con riferimento all'attività dell'Associazione possono essere individuati non solo negli enti che compongono il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche nella Presidenza del Consiglio dei ministri, nei ministeri e nelle loro articolazioni centrali e locali, nelle istituzioni scolastiche, nelle agenzie e nelle aziende autonome; nelle autorità amministrative indipendenti; nelle regioni, nelle province, nei comuni e negli altri enti territoriali locali; negli altri enti pubblici, nazionali e locali, tra cui le istituzioni universitarie, gli enti pubblici di ricerca, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ecc.

Con specifico riferimento alla norma di cui all'art. 25 D.Lgs 231/2001, va precisato che nell'ambito delle persone fisiche che agiscono in seno alla Pubblica Amministrazione, assumono poi particolare rilievo le figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio. Pertanto tali figure necessitano di essere, sia pur sommariamente, inquadrate.

Per quanto riguarda i Pubblici Ufficiali, va ricordato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 357 comma I c.p., *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Nulla quaestio in merito alla funzione legislativa e giudiziaria, visto e considerato che coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un numero chiuso.

Per quanto riguarda, invece, la più problematica funzione amministrativa, essa viene opportunamente definita nell'art. 357, comma II c.p., ove è precisato che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Per quanto riguarda gli Incaricati di un Pubblico Servizio, essi sono definiti dall'art. 358 c.p. come *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*, ove per pubblico servizio si deve intendere, sempre ai sensi della norma in commento, *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Capitolo 2 Le fattispecie di reato ex art. 24 D.Lgs 231/2001

I reati-presupposto di cui all'art. 24 D.Lgs 231/2001, da ultimo oggetto di modifiche e integrazioni a seguito del D.Lgs 14.07.2020 n. 75, hanno tra di loro in comune il fatto di essere caratterizzati da fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato e di altri enti pubblici nonché dell'Unione Europea, come si può apprendere fin dalla rubrica: *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*.

La norma in commento ha il seguente testuale tenore:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote⁵.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

⁵ Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898⁶.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

A titolo preliminare si evidenzia come l'art. 26 D.Lgs 231/2001 determini la rilevanza anche delle ipotesi di reato tentato, sancendo che, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'Associazione sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'Associazione, sempre ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 231/2001, viene esclusa qualora essa abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Tornando alla norma di cui all'art. 24 D.Lgs 231/2001, i reati presupposto in essa contemplati sono riportati nei commi 1 e 2 bis della norma medesima e sono, in sintesi, i reati previsti e puniti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 356, 640 comma 2 n. 1, 640 bis, 640 ter (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) c.p. e 2 L. 898/1968.

L'art. 316 bis c.p., rubricato "*Malversazione a danno dello Stato*", sancisce testualmente quanto segue:

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Il soggetto attivo contemplato nella fattispecie in questione è "*chiunque estraneo alla pubblica amministrazione*" e, pertanto, non solo colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, ma chiunque sia estraneo all'apparato organizzativo della P.A. e non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

La norma in commento richiede necessariamente che il soggetto attivo abbia "*ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse*". Pertanto, l'ottenimento del contributo, della sovvenzione o del finanziamento costituisce presupposto indefettibile ai fini della integrazione della fattispecie criminosa e, inoltre, la condotta deve venire in essere prima della commissione dell'atto di malversazione; da ciò scaturisce che il soggetto attivo del reato abbia già lecitamente a disposizione quanto gli è stato erogato e possa su questo compiere atti materiali o giuridici.

Per "*contributi*" si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per "*sovvenzioni*" si devono intendere le erogazioni in denaro a fondo perduto, effettuate in un'unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per "*finanziamenti*" si devono intendere gli atti negoziati a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all'intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es., mutui agevolati).

Per quanto concerne la condotta, essa si perfeziona allorché, a fronte della corresponsione dei contributi, delle sovvenzioni e dei finanziamenti, si verifica una doppia omissione che consiste

⁶ Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

nel non utilizzare tali erogazioni nel rispetto della destinazione e nel non restituirle entro il termine indicato, la cui scadenza segna il momento in cui il reato si consuma.

Pertanto, una volta ottenuta l'erogazione, il soggetto privato non è gravato dall'obbligo di utilizzare i fondi ricevuti, ma, ove li tenga dovrà utilizzarli in ossequio a quanto prevede il vincolo, altrimenti li dovrà restituire.

Il reato di cui alla norma in commento ha natura omissiva, sebbene la condotta, nella maggior parte dei casi, si concretizzerà nella distrazione delle somme di denaro ricevute.

Quindi, non è richiesta la distrazione per il perfezionamento della fattispecie criminosa: da ciò si ricava che l'offesa cagionata dal reato non consiste solo nell'uso distorto del denaro con una destinazione di interesse pubblico, ma anche nel "non uso" del denaro medesimo per sostenere iniziative a favore di attività od opere di pubblico interesse.

L'art. 316 ter c.p., rubricato *"Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"* sancisce testualmente quanto segue:

" [1] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

[2] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito "

La fattispecie di cui alla norma in commento patisce una limitazione da quanto disposto nella parte iniziale della norma medesima, ove è sancito che quest'ultima non trova applicazione laddove il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, fattispecie contemplata nell'art. art. 640 bis c.p.

Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è un reato comune che può essere commesso da chiunque, purché estraneo all'amministrazione erogante.

Per quanto riguarda la condotta punita, sotto il profilo sanzionatorio assume rilievo l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l'una commissiva, l'altra omissiva.

La modalità commissiva è integrata dall'utilizzo o dalla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.

Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero.

Riguardo alle dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

La modalità omissiva viene in essere, invece, laddove il soggetto agente ometta informazioni dovute, vale a dire quelle informazioni che egli è tenuto a fornire in ossequio alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'indebita percezione dell'erogazione costituisce l'evento del reato e il suo momento consumativo.

Beneficiario della erogazione può essere tanto lo stesso autore, quanto un terzo.

Oggetto dell'indebita percezione sono *“contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, o dalle Comunità Europee”*.

Per contributo si deve intendere una erogazione in conto capitale o interessi, di prassi finalizzata al raggiungimento di un certo obiettivo di natura economica.

Per finanziamento si deve intendere una operazione di credito caratterizzata dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori oneri;

Per mutuo agevolato si deve intendere un mutuo concesso a tassi d'interesse inferiore a quelli usuali.

Quando, in fine, la norma in commento menziona *“altre erogazioni dello stesso tipo”*, il riferimento è ai benefici, in genere, corrisposti dall'ente pubblico ad una certa categoria di soggetti ritenuti meritevoli di misure di vantaggio e di promozione.

Il 2° comma della disposizione in commento prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore ad euro 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'Associazione.

L'art. 356, rubricato *“Frode nelle pubbliche forniture”*, sancisce testualmente quanto segue:

”[1] Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

[2] La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Con riferimento al reato in commento, soggetto passivo è la P.A., mentre il bene giuridico protetto deve essere identificato con il buon funzionamento dei pubblici uffici e dei pubblici servizi. Ancora, soggetto attivo potrà essere non solo chi è parte del contratto di fornitura, ma anche qualunque soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione, anche parziale, al medesimo contratto, vale a dire i c.d. sub-fornitori.

La condotta punita è integrata dal commettere frode nell'esecuzione di uno dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p.⁷,.

⁷ Art. 355 c.p. – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture - *“[1] Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103¹.*

[2] La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;*
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;*
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.*

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

L'art. 640, rubricato "Truffa", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 :

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7".

Con riferimento al reato in commento, soggetto attivo può essere chiunque.

Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, per il tramite del ricorso ad artifici (da intendersi come una trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o a raggiri (da intendersi come discorsi o ragionamenti volti a creare un falso convincimento nel destinatario).

È altresì necessario che, a seguito dell'errore, il soggetto vittima dell'inganno ponga in essere un atto di disposizione patrimoniale, che abbia quale conseguenza il conseguimento di un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo.

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (c.d. dolo generico).

Va evidenziato che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Associazione, l'ipotesi di reato considerata dall'art. 24 D.Lgs 231/2001 è solo quella aggravata, prevista dall'art. 640 comma 2 n. 1 c.p., configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea; irrilevante sembra, invece, l'altra ipotesi relativa al caso in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

L'art. 640 bis, rubricato "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

A dispetto della rubrica della norma in commento, si è a lungo discusso se la norma in questione debba essere considerata una norma che prevede una fattispecie criminosa autonoma ed a se

[3] Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

[4] Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura."

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

stante, o se , invece, debba essere considerata come una circostanza aggravante del reato previsto e punito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 640 c.p., da cui, in buona sostanza, si differenzia solamente per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, per le cui nozione si rinvia a quanto scritto in precedenza in merito all'art. 316 bis c.p.

Ad ogni buona conto, per quanto concerne il detto contrasto interpretativo, si evidenzia come lo stesso sia stato risolto, quantomeno a livello giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che hanno definitivamente sancito che l'art. 640 bis c.p. deve essere considerato quale circostanza aggravante del reato di truffa di cui all'art. 640 (C., S.U., 26.6.2002; in senso conforme: C., Sez. II, 19-28.11.2019, n. 48394; C., Sez. III, 15.10.2013, n. 44446).

Ciò detto, per un'analisi degli elementi strutturali del reato di cui alla norma in commento si può rinviare a quanto osservato in precedenza in merito all'art. 640 c.p.

L'art. 640 ter, rubricato "*Frode informatica*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[3] La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[4] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

Il reato in commento può essere commesso da chiunque.

Il tenore della norma è tale da potersi ritenere che il fatto, consistente nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato), possa realizzarsi attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Da quanto sopra, si ricava che il reato in commento ha la medesima struttura e, quindi, i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa, sul quale si richiama quanto scritto poco sopra, dal quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta del soggetto agente non investe la persona, ma il

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema, come confermato da un recente orientamento giurisprudenziale⁸.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Da ultimo, occorre evidenziare come il tenore letterale dell'art. 24 D.Lgs 231/2001 sia tale da limitare la responsabilità amministrativa dell'Associazione alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

L'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, sancisce testualmente quanto segue:

“1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.

L'articolo in commento è stato riportato unicamente per completezza, in quanto gli scopi statutari dell'Associazione ed il tipo di attività svolta non rendono possibile la realizzazione della fattispecie contemplata nella norma in questione, nemmeno astrattamente.

Capitolo 3 Le fattispecie di reato ex art. 25 D.Lgs 231/2001

L'art. 25 D.Lgs 231/2001 è rubricato *“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio”* e sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale”.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-

⁸ C., Sez. II, 5.2-17.3.2020, n. 10354

⁹ Comma sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)¹⁰.

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2¹¹”

La norma in commento contiene un ulteriore elenco di reati-presupposto, questa volta accomunati dal fatto di contemplare fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon funzionamento della P.A.

Anche in questo caso, come già fatto per il precedente art. 24 D.Lgs 231/2001, è opportuno ricordare che la norma di cui all'art. 26 D.Lgs 231/2001 contempla l'ipotesi del tentativo, per cui la commissione nella forma tentata di uno dei reati presupposto di cui all'art. 25 D.Lgs 231/2001 (così com'è per tutti i reati presupposto se non espressamente esclusi) comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'Associazione; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora l'ente abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Ancora, come si apprende dalla lettera dell'ultimo comma dell'Art. 25 D.Lgs 231/2001, “*Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2*” vale a dire non inferiore ai tre mesi e non superiore a due anni.

Venendo, ora, ai reati presupposto contemplati nella norma di cui all'art. 25 D.Lgs 231/2001, va preliminarmente osservato come il relativo elenco si sia arricchito recentemente degli artt. 314 primo comma, 316 e 323 c.p. le cui fattispecie assumono rilievo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, a seguito della modifica del comma 1 della norma in commento (art. 25 D.Lgs 231/2001) scaturita dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Tenendo conto di quanto da ultimo osservato, a titolo preliminare e volendo esemplificare per rendere maggiormente comprensibile il contenuto dell'art. 25 D.Lgs 231/2001, si può dire che le fattispecie contemplate nella norma medesima sono riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi - al binomio concussione/corruzione ed essenzialmente sono pressoché tutte costruite come reati

¹⁰ Comma così sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

¹¹ Comma aggiunto dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

cc.dd. “propri”, ossia tali per cui, al fine del proprio perfezionamento, richiedono che il soggetto agente sia titolare della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Sui concetti di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio” si rinvia a quanto scritto in precedenza, al punto Capitolo 1 (Concetti preliminari) della presente Parte Speciale I.

L’art. 317 c.p., rubricato “*concussione*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.

Per quanto riguarda la condotta, essa può dare luogo a due forme distinte di concussione: quella per costrizione e quella per induzione.

La concussione per costrizione, definita anche “esplicita”, trova la propria essenza in una coazione psichica che viene realizzata per il tramite della prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale, comunque, rimane libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato.

La concussione per induzione, definita anche “implicita” trova la propria essenza in qualsivoglia comportamento che determini inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo e che abbia per effetto di mettere il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Entrambe le condotte descritte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri, laddove per abuso della qualità si deve intendere la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell’agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri, mentre per abuso dei poteri si deve intendere l’esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale il potere stesso è stato conferito all’agente.

Ancora, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in commento, è necessario che, come conseguenza della costrizione o dell’induzione, il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all’agente o ad un terzo, denaro o altra utilità, intesa quest’ultima come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona: ciò costituisce l’evento del reato.

Va ulteriormente precisato che la promessa o la dazione devono essere indebite, vale a dire che le stesse devono essere non dovute al pubblico funzionario - in base alla legge o per consuetudine - in relazione al suo ufficio.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del “fatto” di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva dazione costituisce, dunque, un *post factum* non autonomamente punibile.

L’art. 318 c.p., rubricato “*Corruzione per l’esercizio della funzione*”, dispone testualmente quanto segue:

“[1] Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”

L’art. 319 c.p., rubricato “*Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio*”, sancisce testualmente quanto segue:

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

“[1] Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”

L'art. 320 c.p., rubricato **“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”**, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

[2] In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

L'art. 321 c.p., rubricato **“Pene per il corruttore”**, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.”

Le norme di cui si è appena riportato il contenuto, per ragioni di sintesi vengono trattate insieme, al fine di fornire una spiegazione essenziale dei lineamenti fondamentali delle fattispecie ivi previste, che hanno come fulcro la c.d. “corruzione”, che in buona sostanza consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività di un soggetto qualificato.

Al fine ulteriore di evidenziare, sempre in via di estrema sintesi, la struttura delle incriminazioni previste, vengono operate le seguenti distinzioni:

- si può distinguere, innanzitutto, la c.d. “corruzione passiva”, che riguarda il soggetto qualificato che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, dalla c.d. “corruzione attiva” (art. 321 c.p.), la quale afferisce al soggetto privato che dà il denaro o l'utilità oppure li promette;
- ancora, si può distinguere la c.d. “corruzione propria”, contemplata dall'art. 319 c.p. e nella quale il mercimonio ha ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, dalla c.d. “corruzione impropria, contemplata dall'art. 318 c.p. e nella quale il mercimonio ha ad oggetto un atto non conforme ai doveri d'ufficio;
- da ultimo, si può distinguere la c.d. “corruzione antecedente”, caratterizzata dal fatto che il *pactum sceleris* interviene prima del compimento dell'atto, dalla c.d. “corruzione susseguente”, caratterizzata dal fatto che il *pactum sceleris* interviene dopo il compimento dell'atto.

Il delitto di corruzione, nelle sue varie declinazioni, integra una ipotesi di c.d. “reato proprio a concorso necessario”, caratterizzata dal fatto di essere munita di una struttura tale da richiedere la necessaria presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, come si apprende anche dalla lettera della norma di cui all'art. 320 c.p.

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato.

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Sia nel caso della corruzione propria (art. 319 c.p.) che impropria (art. 318 c.p.) si ritiene necessaria una proporzionalità fra l'utilità e l'atto d'ufficio, con la conseguenza che deve essere esclusa ogni rilevanza di natura penale per i donativi di valore esiguo, o comunque palesemente

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

sproporzionato per difetto rispetto al valore intrinseco dell'atto, ed aventi più che altro il significato di una mancia conforme all'uso sociale, o di un attestato di stima o di apprezzamento.

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria, contemplata nell'art. 319 c.p., la condotta deve essere compiuta per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Ciò che distingue una corruzione propria da una corruzione impropria (quest'ultima contemplata nell'art. 318 c.p.) è il fatto che, nel primo caso, a differenza che nel secondo, l'atto oggetto della corruzione è contrario ai doveri d'ufficio.

Nella corruzione impropria (art. 318 c.p.) il soggetto qualificato deve ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto.

L'art. 319 bis c.p., rubricato "*Circostanze aggravanti*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."

Quella di cui all'articolo in commento è una circostanza aggravante applicabile alla c.d. "corruzione propria" sia antecedente che susseguente.

Affinché la circostanza aggravante in esame si configuri non è indispensabile che la stipulazione si perfezioni, bastando che essa costituisca l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene da parte di alcuni che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Viceversa, altri ritengono che da un'analisi letterale della normativa in questione, si debba propendere per la soluzione contraria, posto che parrebbe potersi affermare che, laddove il Legislatore abbia voluto che si applicasse l'art. 319 bis c.p., lo abbia espressamente statuito, come nel caso della corruzione attiva (art. 321 c.p.).

L'art. 319 ter, rubricato "*Corruzione in atti giudiziari*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni."

"[2] Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni"

Quella in commento costituisce una figura autonoma di reato, la cui fattispecie viene descritta per il tramite di un rinvio espresso alle norme di cui agli artt. 318 e 319 c.p., integranti le già viste ipotesi di corruzione impropria e di corruzione propria.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Ci si è a lungo interrogati circa l'applicabilità, alla corruzione dell'incaricato, della norma, non direttamente richiamata dall'art. 320, di cui all'art. 319 ter c.p.

Riguardo all'art. 319 ter c.p., è certamente maggioritaria la corrente di pensiero che ritiene che questa non possa ritenersi implicitamente richiamata dall'art. 320 c.p., in quanto la fattispecie di cui all'art. 319 ter c.p. costituisce una fattispecie delittuosa autonoma rispetto a quelle di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

Ciò detto, va ulteriormente precisato che, in ogni caso, la punibilità dell'incaricato non è esclusa qualora in un fatto concreto (che, se commesso da un pubblico ufficiale, integrerebbe una corruzione in atti giudiziari, ossia integrerebbe la fattispecie di cui alla norma in commento) residuino gli estremi di una corruzione "semplice" (direttamente sussumibile, cioè, nel combinato disposto dell'art. 320 e degli artt. 318 o 319).

Affinché la fattispecie in commento possa ritenersi perfezionata, il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale.

Inoltre, è sufficiente che la finalità appena detta, che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico, sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenta per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

L'art. 319 quater, rubricato "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[2] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 "

Anche in questo caso la fattispecie in commento costituisce una figura autonoma di reato, altrimenti detta concussione per induzione.

La concussione per induzione è figura criminosa introdotta al fine di separare l'originaria figura della concussione (per costrizione e per induzione) in due delitti autonomi: il primo, consumato con condotte di costrizione, è ancora punito *sub* art. 317 c.p., già esaminato in precedenza; il secondo, commesso con condotte di induzione, è fattispecie autonoma di cui all'art. 319 quater in commento.

Sia nel caso di cui all'art. 317 c.p. che nel caso di cui all'art. 319 quater c.p. è richiesto che il soggetto attivo abusi della proprie qualità o poteri. Sono soggetti attivi di entrambe le fattispecie sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio.

L'art. 322 c.p., rubricato "*Istigazione alla corruzione*", sancisce testualmente quanto segue:

[1] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[2] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[3] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[4] La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

La norma di cui all'articolo in commento prevede, in buona sostanza, quattro distinte fattispecie delittuose autonome, ognuna della quali costituisce un'ipotesi di tentativo di corruzione antecedente.

Da quanto testé scritto si ricava, come conseguenza, che l'art. 26 D.Lgs 231/2001 è, nelle ipotesi di specie, inapplicabile.

Volendo procedere ad un'analisi sintetica della norma in commento, si osserva come i primi due commi contemplino altrettante ipotesi di istigazione alla corruzione passiva.

Più precisamente, il primo comma contempla una ipotesi d'istigazione alla corruzione passiva impropria, mentre il secondo comma contempla una ipotesi d'istigazione alla corruzione passiva propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato con l'obbiettivo d'indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Per quanto concerne il tenore dell'offerta e la promessa, è imprescindibile che queste si denotino per effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo. In altri e più specifici termini, è necessario che siano tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Gli ultimi due commi (terzo e quarto) delineano, invece, ipotesi di istigazione alla corruzione attiva.

Più precisamente, i commi in commento concernono, rispettivamente, ipotesi di istigazione alla corruzione attiva impropria e propria, e si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria).

Anche in questo caso è necessario che la sollecitazione abbia i caratteri della serietà e della idoneità a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico che, mentre per il privato consiste nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato consiste nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

L'art. 322 bis, rubricato "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari Internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*", sancisce testualmente quanto segue:

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

“[1] Le disposizioni degli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali¹²;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali¹³.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione¹⁴.

[2] Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali¹⁵.

[3] Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”

¹² Numero aggiunto dall'art. 1, 1° co., lett. o, n. 2, L. 9.1.2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019

¹³ Numero aggiunto dall'art. 1, 1° co., lett. o, n. 2, L. 9.1.2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019

¹⁴ Numero aggiunto dall'art. 1, 1° co., lett. d, D.Lgs. 14.7.2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.

¹⁵ Numero così modificato dall'art. 3, 1° co., L. 3.8.2009, n. 116 e, successivamente, dall'art. 1, 1° co., lett. o, n. 3, L. 9.1.2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione - tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione - ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

A seguito di recentissime modifiche, il primo comma dell'art. 25 D.Lgs 231/2001 annovera, tra i reati-presupposto, anche la fattispecie di cui agli artt. 346 bis c.p. nonché, *“quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea”*, le fattispecie di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 c.p.

L'Art. 346 bis c.p., rubricato *“Traffico di influenze illecite”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

[2] La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

[3] La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

[4] Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

[5] Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”

La norma in commento trova applicazione con riferimento ai casi nei quali il pubblico agente è completamente estraneo alla mediazione (come si apprende dall'inciso *“fuori dei casi di concorso”*), né ricorre la fattispecie dell'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p.

In buona sostanza, le condotte rilevanti, sotto il profilo della norma in questione, sono quella di chi sfrutta o vanta una relazione esistente con un soggetto pubblico qualificato, ma anche quella di chi sfrutta o vanta una relazione inesistente, per quanto asserita, con un soggetto pubblico qualificato.

Sotto il profilo della consumazione, essa si ha, con riferimento ad ambo le condotte poc'anzi menzionate, con la dazione o con la promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri.

La dazione o la promessa di denaro o altra utilità costituiscono la remunerazione per il compimento di un atto conforme o contrario all'ufficio.

Ai sensi della norma in commento è prevista identica sanzione penale anche per chi da o promette denaro o altra utilità.

Come già anticipato nella pregressa esposizione, i reati presupposto di cui all'art. 25 D.Lgs 231/2001 si è arricchito recentemente degli artt. 314 primo comma, 316 e 323 c.p. le cui fattispecie assumono rilievo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, a seguito della

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

modifica del comma 1 della norma in commento (art. 25 D.Lgs 231/2001) scaturita dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

L'Art. 314 c.p., rubricato "*Peculato*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

[2] Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita"

La fattispecie criminosa di cui all'art. 314 c.p. afferisce ad un c.d. "reato proprio" che, come tale, può essere posto in essere solamente o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Peraltro, per la configurabilità del delitto in commento occorre, necessariamente, anche un ulteriore presupposto, vale a dire un rapporto giuridico di causalità tra la qualifica e l'oggetto dell'appropriazione. In altri e più specifici termini, sotto il profilo della condotta è necessario che il soggetto agente abbia il possesso o la disponibilità della cosa e che tali possesso o disponibilità li abbia a causa ed in ragione dell'ufficio o servizio.

Altro aspetto di rilievo va individuato nel fatto che, in forza della disciplina generale vigente in materia di concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 c.p., risponderà del reato in commento anche il soggetto privato che, consapevole di concorrere con il soggetto qualificato, apporti un contributo causale nella realizzazione della condotta criminosa.

Peraltro, risponderà di peculato anche il privato che ignora di concorrere con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, dal momento che quello di peculato è un reato proprio non esclusivo, quindi nel quale la posizione in essere della condotta tipica da parte del soggetto qualificato determina un "mutamento del titolo di reato" che, in mancanza di quella partecipazione, costituirebbe altro reato.

Soggetto passivo del reato di peculato può essere la P.A., ma anche il cittadino quando la cosa oggetto dell'appropriazione sia di proprietà di quest'ultimo ed il fatto abbia leso un suo interesse patrimoniale.

Nel peculato l'appropriazione si avrà nel momento in cui il soggetto agente disconosce di fatto la ragione pubblica che giustificava il suo possesso e trasforma quella ragione di natura pubblica in ragione di natura privatistica cominciando a possedere il bene autonomamente e per ragioni proprie che, in quanto tali, sono distinte dal pubblico interesse.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato in questione richiede il c.d. dolo generico, che si concretizza nel fatto che il soggetto agente è consapevole di avere il possesso del bene per ragioni d'ufficio e, ciononostante, matura la volontà di appropriarsi del bene medesimo per ragioni di profitto privato.

E' configurabile il tentativo.

L'Art. 316 c.p., rubricato "*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

[2] La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 ”

L'art. 316 c.p. contempla una ipotesi meno grave di peculato rispetto a quella prevista nel precedente art. 314 c.p., prevedendo il peculato commesso mediante profitto dell'errore altrui, ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceve o ritiene per sé o per un soggetto terzo denaro o altra utilità approfittando del fatto che il soggetto passivo gli abbia spontaneamente consegnato la cosa ritenendo, per errore, che sia dovuta.

Nell'ipotesi criminosa in questione il soggetto passivo, che può essere tanto un privato quanto un organo della P.A., commette un errore in merito all'*an* o al *quantum debeatur* e lo fa spontaneamente, vale a dire senza essere stato indotto in errore da una condotta truffaldina del soggetto attivo (nel quale caso si ricadrebbe, a seconda dei casi, o nell'ipotesi di truffa aggravata o di peculato).

Ancora, affinché si possa ritenere integrata la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 c.p. è necessario che l'errore cada sull'*an* o sul *quantum debeatur*, ma non sulla competenza del pubblico ufficiale a ricevere la cosa, in quanto, laddove il denaro venisse consegnato ad un pubblico ufficiale incompetente a riceverlo e questi se ne appropriasse, ricadremmo nell'ipotesi del peculato di cui all'art. 314 c.p.

L'Art. 323 c.p., rubricato "*Abuso d'ufficio*", sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[2] La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”

Il reato di cui all'art. 323 c.p. vede come soggetto passivo la P.A., mentre la condotta è integrata dal comportamento di un soggetto qualificato che, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio di natura patrimoniale oppure arreca ad altri un danno ingiusto.

L'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto testé menzionati rappresentano l'evento del reato in commento, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesto il c.d. dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, caratterizzata dal fatto che il soggetto agente ha operato animato dalla rappresentazione e volontà dell'evento come conseguenza diretta ed immediata della propria condotta e quale fine primario perseguito.

La consumazione del reato di cui all'art. 323 c.p. si verifica con l'avvenuto conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero con il verificarsi del danno ingiusto arrecato ad altri.

Anche in questo caso è configurabile il tentativo.

Capitolo 4 Aree esposte e comportamenti previsti

Le attività dell'Associazione caratterizzate dal rischio insito di commissione di reati-presupposto con riferimento agli artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001, sono quelle identificate nelle seguenti aree:

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

1. raccolta fondi e finanziamenti per le proprie attività;
2. valutazione, selezione e finanziamento dei progetti di ricerca scientifica, di formazione e, più in generale, dei progetti rientranti nell'alveo degli scopi istituzionali dell'Associazione;
3. gestione delle risorse finanziarie, selezione e qualificazione dei fornitori e processo di acquisto di beni e servizi;
4. gestione dei rapporti con gli enti pubblici;
5. gestione del contenzioso e gestione di successioni e donazioni;
6. gestione della contabilità, redazione del bilancio e gestione dei rapporti con il revisore esterno e con il Collegio dei Revisori;
7. selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale anche straniero;
8. gestione, registrazione e sfruttamento di brevetti o altri titoli o diritti di proprietà industriale;
9. sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
10. sistema di gestione e sicurezza ambientale.

A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, si riportano di seguito, schematicamente, alcune condotte che potrebbero perfezionare i reati-presupposto in commento con riferimento alle aree sensibili sopra riportate:

- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 316 bis c.p., essa potrebbe essere integrata tramite distrazione da parte di un soggetto in posizione apicale e/o da parte di un soggetto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da un altro ente pubblico o dall'Unione Europea, e originariamente destinati a finalità di pubblico interesse;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., essa potrebbe essere integrata tramite il conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, a seguito dell'utilizzo ovvero della presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere da parte di un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società. Del pari la fattispecie in esame, potrebbe essere integrata tramite il conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri enti pubblici a seguito dell'omissione di informazioni dovute da parte di un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 640 c.p., essa potrebbe essere integrata laddove nell'ipotesi un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società ricorra a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri; ancora, il medesimo reato si potrebbe perfezionare nel caso in cui il medesimo soggetto predisponga documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la P.A. aggiudichi la gara all'Associazione; ancora, lo stesso reato si potrebbe perfezionare laddove il medesimo soggetto utilizzi contrassegni falsificati al fine di far apparire versate tasse e contributi, oppure stipuli un contratto per la prestazione di servizi allo Stato o ad altro ente pubblico, a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

l'espletamento dell'attività pattuita e di induzione in errore dell'ente pubblico relativamente alle modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali;

- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., essa potrebbe essere integrata laddove un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società produca elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi al fine di indurre lo Stato, gli enti pubblici o l'Unione Europea ad elargire concessioni o erogazioni di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate; oppure laddove lo stesso soggetto, ricorrendo a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p., essa potrebbe essere integrata laddove un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico; oppure laddove il medesimo soggetto alteri il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione; oppure laddove il medesimo soggetto intervenga, senza diritto e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della P.A. o ad esso pertinenti; oppure laddove il medesimo soggetto alteri i registri informatici della P.A. al fine di far risultare esistenti requisiti essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o allo scopo di modificare, seppur già trasmessi alla P.A., dati fiscali e/o previdenziali dell'Associazione;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 317 c.p., essa potrebbe essere integrata laddove un componente degli Organi Sociali, un Dipendente o un Partner concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute e da ciò derivi un vantaggio per l'Associazione; oppure laddove i fatti appena rappresentati vengano commessi nei confronti dei membri degli organi delle Comunità europee, dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee e di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee, dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee, di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e/o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea e nell'ambito degli Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, di giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, di persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, di membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319 bis c.p., esse potrebbero essere integrate laddove un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società cui sia stata attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetti la promessa; oppure laddove un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società cui sia stata attribuita la qualifica di pubblico

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. Ancora, la condotta penalmente sanzionata si potrebbe attuare a titolo di concorso, laddove i componenti degli Organi Sociali, il dipendente dell'Associazione o i Partner promettano o elargiscano ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di fargli omettere, ritardare o compiere un atto d'ufficio ovvero per indurlo a porre in essere un atto contrario al suo dovere d'ufficio;

- per quanto riguarda le fattispecie di all'art. 319 ter c.p., essa potrebbe essere integrata laddove l'Associazione sia coinvolta in una causa civile, penale o amministrativa e corrompa un funzionario pubblico al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento (ad es., corruzione di un cancelliere del Tribunale innanzi al quale pende la vertenza giudiziale affinché accetti, seppur fuori termine, memorie o produzioni documentali);
- per quanto riguarda le fattispecie di all'art. 319 quater c.p., essa potrebbe essere integrata laddove, a fronte di un rapporto tra l'Associazione e la P.A (ad es. di tipo "concessorio" o "autorizzatorio"), derivi l'attribuzione ad un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società della qualifica di pubblico ufficiale; di talché tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui quest'ultimo, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- per quanto riguarda le fattispecie di all'art. 321 c.p., essa potrebbe essere integrata laddove un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio;
- per quanto riguarda le fattispecie di all'art. 322 c.p., essa potrebbe essere integrata laddove venga offerto o promesso denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, che riveste la qualità di pubblico impiegato, al fine di indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a porre in essere un atto contrario ai suoi doveri, ma l'offerta o la promessa non venga da questo è accettata; oppure laddove un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p. (ossia per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio); oppure laddove i fatti appena detti vengano commessi nei confronti dei membri degli organi delle Comunità europee, dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee e di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee, dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee, di coloro che svolgono funzioni e/o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e/o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea e nell'ambito degli Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, di giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, di persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, di membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

I comportamenti previsti per limitare i rischi insiti nello svolgimento delle attività relative alle aree sensibili in esame possono essere riassunti come nella seguente esposizione.

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente MOG e nel Codice Etico, che del presente modello costituisce parte integrante, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di posizione in essere dei reati-presupposto di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001.

Le predette regole generali sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- 1) il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie dei soggetti interessati;
- 2) per quanto concerne i liberi professionisti, i poteri a loro conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico relativi;
- 3) i soggetti che intrattengono rapporti diretti colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte dell'Associazione;
- 4) deve essere garantita la ricostruibilità a posteriori degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- 5) qualunque criticità e/o eventuali conflitti di interesse devono formare oggetto di adeguata segnalazione dell'O.d.V.;
- 6) il personale e gli organi in genere competenti ad intrattenere rapporti con la P.A. devono mantenere, in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti, rapporti di sistematica e reciproca informazione e consulenza;
- 7) l'accesso alla rete informatica aziendale finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque tipo d'intervento sui programmi, deve essere eseguito solamente dai soggetti interessati e nell'ambito delle rispettive competenze;
- 8) è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;
- 9) laddove si faccia ricorso a professionisti o collaboratori esterni, la relativa scelta deve essere determinata da elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono rivestire forma scritta;
- 10) i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione per iscritto del MOG e del Codice Etico dell'Associazione e, più in generale, di tutte le misure adottate dall'Associazione al fine di limitare il rischio di condotte rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 231/2001. A tal fine il rapporto con i predetti collaboratori dovrà prevedere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti associativi relativi all'attuazione del predetto D.Lgs 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli aziendali;
- 11) collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto dell'Associazione devono, a cadenza almeno semestrale e per iscritto, relazionare l'Associazione in merito all'attività svolta ed ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- 12) nei contratti di service vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e d'informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.Lgs 231/2001;
- 13) alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto dell'Associazione, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'amministrazione; ove

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

nelle ispezioni emergano criticità, di ciò andrà fornita pronta informazione per iscritto all'OdV;

- 14) ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli archivi dell'Associazione;
- 15) i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali;
- 16) per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l'Associazione può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

Parte speciale II – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 24 bis D.Lgs 231/2001

L'art. 24 bis D.Lgs 231/200, rubricato *“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”*, sancisce testualmente quanto segue:

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”*

Con il progresso scientifico e tecnologico si sono evolute anche le condotte criminose avverso le quali è necessario apprestare le opportune tutele, anche normative e, questo, sia a livello di singole nazioni che a livello internazionale.

Pertanto, oggi ha certamente senso parlare di quella che può essere definita “criminalità informatica”, per contrastare la quale è stata sottoscritta la Convenzione di Budapest (tra gli stati firmatari della quale risulta anche l'Italia) che vede gravati gli stati firmatari dell'obbligo di adottare misure penali di diritto sostanziale *ad hoc*, appunto, per i reati informatici.

La predetta Convenzione di Budapest prevede, inoltre, la punibilità del concorso nel reato, oltre alla responsabilità (penale, civile o amministrativa) delle persone giuridiche, quando i reati informatici vengano posti in essere da un soggetto che esercita poteri direttivi in seno alle stesse.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Dal canto suo, l'Italia ha adeguato il proprio diritto interno alla Convenzione di Budapest a seguito dell'emanazione della L. 48/2008, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", il cui art. 7 ha introdotto nel D.Lgs 231/2001 l'art. 24 bis ora in commento, che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti a quasi tutti i reati informatici.

A tali fattispecie si aggiungono quelle di tentativo e di concorso di persone nel reato, contemplate rispettivamente negli artt. 56 e 110 c.p.

Propedeutici alla comprensione della normativa in commento sono i concetti di "sistema informatico" e di "sistema telematico".

Per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati.

Per "sistema telematico" si intende un sistema combinato di apparecchiature, idoneo alla trasmissione a distanza di dati e informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

I singoli reati informatici sono quelli in appresso specificati.

L'art. 491 bis c.p., rubricato "Documenti informatici", sancisce testualmente quanto segue:

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici."

In buona sostanza, la norma in commento attribuisce rilievo penale alla posizione in essere di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici, dal momento che estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico.

Le falsità alle quali si riferisce la norma afferiscono anche agli atti redatti, dagli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico incaricati di un pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni.

Propedeutica alla comprensione della norma è la definizione di "documento informatico".

Sotto tale profilo sopperisce la relazione al disegno di legge originario ove si specifica che: "[...] in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli, si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

L'art. 615 ter c.p., rubricato "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico", sancisce testualmente quanto segue:

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni."

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”

Il bene giuridico protetto dalla norma in questione può essere individuato nel c.d. “domicilio informatico”, da intendersi quale spazio ideale, ma anche fisico, protetto da misure di sicurezza, come a titolo di puro esempio potrebbe essere una password, mentre, sotto il profilo della condotta, si può dire di essere di fronte a due condotte distinte: 1) l'accesso non autorizzato nel sistema informatico o telematico protetto; 2) il mantenersi contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato in esame si realizza soltanto se il sistema che si viola è provvisto di adeguata protezione dalle intrusioni, in quanto in tal modo il titolare del sistema ha manifestato la propria volontà di inibire a terzi l'accesso al sistema.

Il reato in commento si consuma per il fatto stesso che il soggetto agente abbia oltrepassato le misure di sicurezza ed abbia iniziato a visionare i dati contenuti nel sistema violato.

La fattispecie in esame consente di configurare l'ipotesi del tentativo.

Pe quanto concerne il profilo soggettivo, il reato in questione richiede il dolo generico, da intendersi come la consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

L'art. 615 quater c.p., rubricato “*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*”, sancisce testualmente quanto segue:

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”

La norma in commento afferisce alla acquisizione abusiva ed alla diffusione dei mezzi e codici di accesso che diano la possibilità a soggetti che non sono legittimati di accedere nel sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza.

Scopo della norma in commento è quello di prevenire l'uso non autorizzato degli strumenti che consentono l'accesso al sistema e, pertanto, reprime (indipendentemente dal verificarsi dell'evento) tutte quelle condotte prodromiche alla posizione in essere del reato di accesso abusivo al sistema protetto.

L'art. 615 quinquies c.p., rubricato *“Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”*, sancisce testualmente quanto segue:

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”

La norma in commento punisce quanti pongono in essere condotte consistenti nel diffondere tecnologie informatiche di varia tipologia (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, quali, a puro titolo di esempio, c.d. “virus informatici”) che abbiano lo scopo di accedere forzosamente a sistemi informatici o telematici e danneggiarne o interromperne l'attività.

Pertanto, oggetto di tutela sono i sistemi informatici e telematici, nonché i dati, le informazioni e i programmi in essi contenuti.

L'art. 617 quater c.p., rubricato *“Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”*, sancisce testualmente quanto segue:

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”

In buona sostanza, l'art. 617 *quater* estende alla segretezza, libertà e riservatezza delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, l'apparato sanzionatorio apprestato dall'art. 617 per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche.

Si tratta di un reato comune, pertanto chiunque lo può porre in essere, nel quale i soggetti passivi sono coloro tra i quali intercorre la comunicazione.

Il primo comma della norma in commento contempla tre distinte condotte: l'intercettazione, l'interruzione e l'impedimento di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Per intercettazione si deve intendere quella speciale ipotesi della presa di cognizione che si realizza attraverso la particolare modalità della intromissione nella comunicazione in corso tra terzi.

Tale condotta deve essere posta in essere con modalità fraudolenta, vale a dire che deve avere luogo per il tramite di strumenti idonei a celare l'abusiva intromissione del soggetto agente ai comunicanti e/o al sistema informatico che sia programmato per consentire o negare autonomamente l'accesso.

Le condotte di interruzione e impedimento consistono, invece, nella posizione in essere di atti che siano idonei, sotto il profilo tecnico, a far cessare una comunicazione in corso (interruzione) e ad impedire che una nuova comunicazione abbia inizio (impedimento).

Diversamente che nel caso della intercettazione, le condotte di interruzione o impedimento non richiedono una modalità fraudolenta di realizzazione, visto e considerato che il tenore letterale della norma è tale da doversi ritenere che l'avverbio "fraudolentemente" debba essere riferito alla sola attività d'intercettazione.

Mentre il primo comma della norma in commento sanziona quanto abbiano intercettato fraudolentemente una comunicazione destinata a rimanere riservata; il secondo comma sanziona colui che, essendo venuto a conoscenza in qualsiasi modo (fraudolentemente o casualmente) della comunicazione la divulga in tutto o in parte a soggetti terzi.

Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo generico, da intendersi come la consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

E' ammissibile il tentativo.

L'art. 617 *quinquies* c.p., rubricato *“Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”*, sancisce testualmente quanto segue:

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”

La norma in questione predispone una tutela anticipata a quel bene giuridico che viene individuato nella segretezza e libertà delle comunicazioni informatiche o telematiche, la cui offesa è sanzionata dall'art. 617 quater c.p.

Anche in questo caso si tratta di un reato comune che, in quanto tale, può essere posto in essere da chiunque, non necessitando che il soggetto agente rivesta qualità particolari, mentre la condotta che realizza la fattispecie contemplata nella norma consiste nella installazione di apparecchiature atte ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche o telematiche.

A mero titolo di esempio, si rappresenta come la condotta valevole ad integrare la fattispecie criminosa di cui alla norma in commento potrebbe consistere nella intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica al fine di impedire a potenziali o effettivi concorrenti di presentare offerte migliori, oppure al fine di venire a conoscenza dell'ammontare dell'offerta del concorrente, oppure al fine di impedire al concorrente di comunicare onde evitare che il concorrente medesimo possa partecipare ad una gara.

Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo generico, da intendersi come la consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni.

Trattandosi di reato di pericolo a consumazione anticipata si tende ad escludere la configurabilità del tentativo, che sanzionerebbe un pericolo di pericolo. Peraltro, da parte di alcuni si è ritenuta configurabile l'ipotesi del tentativo laddove il soggetto agente si adoperi per creare l'apparecchiatura vietata, senza raggiungere l'intento per motivi estranei al suo volere.

L'art. 635 bis c.p., rubricato *“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”*, sancisce testualmente quanto segue:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”

Si tratta di una figura particolare di danneggiamento, che si caratterizza per l'oggetto materiale della condotta.

Non costituisce l'unica ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, come si può ricavare dal fatto che un'altra fattispecie di danneggiamento è stata delineata, per esempio, nel titolo dei Delitti contro la persona, all'art. 615 quinquies c.p., già esaminato nella pregressa esposizione.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

L'art. 635 ter c.p., rubricato *“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”*, sancisce testualmente quanto segue:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”

Con riferimento alla fattispecie in esame, va evidenziato come la relativa condotta vada distinta da quella di cui al precedente art. 635 bis c.p. in quanto le informazioni, i dati ed i programmi informatici danneggiati sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero da enti ad essi pertinenti.

L'art. 635 ter e l'art. 635 quinquies (su cui si veda in appresso) riproducono in due fattispecie distinte rispettivamente le condotte di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'art. 635 quater c.p., rubricato *“Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”*, sancisce testualmente quanto segue:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”

La norma, anch'essa introdotta dalla L. 18.3.2008, n. 48, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 635 bis, prevede un autonomo e più grave delitto, punendo con la reclusione da 1 a 5 anni il danneggiamento dei sistemi informatici e telematici.

Il 2° co., poi, prevede una circostanza aggravante di formulazione pressoché identica a quella dell'art. 635 bis, 2° co., punita con un aumento di pena non specificato.

L'art. 635 quinquies c.p., rubricato *“Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”*, sancisce testualmente quanto segue:

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”

La condotta criminosa contemplata nella norma in commento si distingue da quella di cui al precedente art. 635 quater c.p. quanto alle caratteristiche dei sistemi informatici o telematici, essendo gli stessi di pubblica utilità.

L'art. 640 quinquies c.p., rubricato *“Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”*, sancisce testualmente quanto segue:

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”

Peculiarità della norma in commento, il cui tenore letterale è certamente eloquente dal momento che punisce chiaramente chi *“al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato”*, è costituita dal fatto che prevede un dolo specifico alternativamente consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto oppure di arrecare ad altri danno.

Da ultimo si osserva come, in epoca recente, il novero dei reati-presupposto è stato ampliato con il Decreto Legge 105 del 2019 (convertito con modifiche dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133) recante *“disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”*.

Con la modifica dell'articolo 24-bis comma 3 del d.lgs. 231/2001, l'ente è oggi chiamato a rispondere anche in relazione ai delitti di cui all'articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 105 del 2019.

La norma citata prevede che coloro i quali, allo scopo di ostacolare o condizionare:

- l'espletamento dei procedimenti di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi o
- le attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico,

forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; oppure omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, rispondono dell'illecito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

La disposizione è in vigore dal 21.11.2019.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Le attività dell'Associazione caratterizzate dal rischio insito di commissione di reati-presupposto con riferimento all'art. 24 bis D.Lgs 231/2001, sono quelle identificate nelle seguenti aree:

1. raccolta fondi e finanziamenti per le proprie attività;
2. gestione dei rapporti con gli enti pubblici;
3. selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale anche straniero;
4. gestione dei sistemi informatici e telematici dell'Associazione;
5. sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. sistema di gestione e sicurezza ambientale.

A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, si riportano di seguito, schematicamente, alcune condotte che potrebbero perfezionare i reati-presupposto in commento con riferimento alle aree sensibili sopra riportate:

- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 491 bis c.p., essa potrebbe essere integrata tramite falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività; oppure tramite cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato; oppure tramite falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'ente alla P.A. nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA; oppure tramite falsificazione di documenti informatici compiuta nell'ambito dei servizi di Certification Authority da parte di un soggetto che rilasci certificati informatici, aventi valenza probatoria, corrispondenti a false identità o attestanti falsi titoli professionali; oppure tramite falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti); oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, anche in concorso con terzi, formi un documento informatico falso, pubblico o privato, avente efficacia probatoria;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p., essa potrebbe essere integrata tramite violazione dei sistemi informatici dei associazioni operanti nel medesimo settore per acquisire la documentazione relativa ai loro prodotti o progetti; oppure tramite violazione dei sistemi su cui associazioni concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti o progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo; oppure tramite accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi; oppure tramite accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela; oppure tramite accesso al sistema, inizialmente ammesso, ma divenuto successivamente illegittimo (es. per il superamento del tempo di permanenza consentito nel sistema o per il venir meno dell'autorizzazione del proprietario concessa solo in relazione a specifiche operazioni); oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 615 quater c.p., essa potrebbe essere integrata tramite detenzione e utilizzo di password di accesso a siti di enti concorrenti,

pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; oppure tramite detenzione e utilizzo di password per accedere a servizi cui non si avrebbe diritto; oppure tramite detenzione e utilizzo di password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'Associazione, anche in violazione della normativa sulla privacy o dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970); oppure tramite la creazione di utenze non autorizzate e consegna delle corrispondenti credenziali al personale interno all'azienda, in violazione alle procedure di autenticazione e autorizzazione informatica, in modo da rendere possibili gli accessi abusivi; oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, anche in concorso con terzi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei di accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 615 quinquies c.p., essa potrebbe essere integrata tramite la diffusione e la commercializzazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici atti a danneggiare le infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine; alterare dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso; danneggiare informazioni, dati e programmi aziendali. (per esempio tramite virus informatici); danneggiare le informazioni, i dati e i programmi informatici aziendali (tale condotta potrebbe essere posta in essere dal personale incaricato della gestione delle risorse informatiche aziendali, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza); nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, anche in concorso con terzi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni, o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 617 quater c.p., essa potrebbe essere integrata tramite intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica (e-marketplace) per evitare che i concorrenti possano presentare al compratore un'offerta migliore ovvero anche per conoscere l'entità dell'offerta del concorrente stesso; oppure tramite impedimento/interruzione di una comunicazione al fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara; oppure tramite intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente; oppure tramite intercettazione o impedimento di comunicazioni informatiche o telematiche e installazione di apparecchiature atte a intercettare e impedire comunicazioni informatiche (tale condotta potrebbe essere posta in essere da parte del personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale; oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, anche in concorso con terzi, fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 617 quinquies c.p., essa potrebbe essere integrata intercettando o impedendo comunicazioni informatiche o telematiche mediante

l'installazione di apparecchiature atte a intercettare e impedire comunicazioni informatiche (tale condotta potrebbe essere posta in essere da parte del personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale); oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 635 bis c.p., essa potrebbe essere integrata tramite danneggiamento di infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine; oppure tramite alterazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso; oppure tramite danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali (per esempio tramite virus informatici); oppure tramite danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali (tale condotta potrebbe essere posta in essere da parte di personale incaricato della gestione delle risorse informatiche aziendali, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza); oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, anche in concorso con terzi, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 635 ter c.p., essa potrebbe essere integrata tramite danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie; oppure tramite danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della P.A.; oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, anche in concorso con terzi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 635 quater c.p., essa potrebbe essere integrata tramite il danneggiamento di sistemi informatici, anche di terzi concorrenti, commesso dal personale incaricato, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza; oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, anche in concorso con terzi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 635 quinquies c.p., essa potrebbe essere integrata tramite il danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità commesso dal personale incaricato, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza; oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, anche in concorso con terzi, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacoli gravemente il funzionamento;

- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 640 quinquies c.p., essa potrebbe essere integrata tramite rilascio di certificati digitali da parte di un ente certificatore senza che siano soddisfatti gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di certificati qualificati (es. identificabilità univoca del titolare, titolarità certificata, ecc.), con lo scopo di mantenere un elevato numero di certificati attivi; oppure tramite aggiramento dei vincoli imposti dal sistema usato dall'ente per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell'amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno all'ente; oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione (qualora presti servizi di firma elettronica) anche in concorso con terzi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Premesso che il rischio dei reati informatici è ravvisabile in molteplici aree dell'Associazione, data la forte diffusione delle strumentazioni e procedure informatiche, i comportamenti previsti per limitare i rischi insiti nello svolgimento delle attività relative alle aree sensibili in esame possono essere riassunti come segue.

Innanzitutto, devono essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente MOG e nel Codice Etico, che del presente modello costituisce parte integrante, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di posizione in essere dei reati-presupposto di cui all'art. 24 bis D.Lgs 231/2001.

Le predette regole generali sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

E' fatto divieto di:

- 1) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli aventi attitudine probatoria;
- 2) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- 3) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell'Associazione al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- 4) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, dell'Associazione o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- 5) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- 6) installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- 7) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- 8) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- 9) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Inoltre, il dipendente, i collaboratori e quanti operano per l'Associazione devono:

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

- 1) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- 2) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- 3) evitare di introdurre e/o conservare presso la sede dell'Associazione o presso locali o strutture alla stessa riferibili (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate del Consiglio Direttivo;
- 4) evitare di trasferire all'esterno dell'Associazione o trasmettere files, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Associazione, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- 5) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- 6) evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, anche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- 7) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque in rapporti con l'Associazione;
- 8) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- 9) utilizzare la connessione a Internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- 10) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- 11) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- 12) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- 13) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Associazione;
- 14) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

Parte speciale III – Delitti di criminalità organizzata

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 24 ter D.Lgs 231/2001

L'art. 24 ter D.Lgs 231/2001, rubricato "*Delitti di criminalità organizzata*", sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall' articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3"*

Con l'introduzione nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 24 ter, sono stati introdotti nuovi reati-presupposto che si vengono a configurare nell'ipotesi di commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte dei soggetti apicali dell'ente medesimo oppure dei soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi:

- di uno dei delitti di cui agli articoli 416 sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del c.p.;
- di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis;
- di delitti che vengono posti in essere al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo da ultimo menzionato;
- di delitti previsti dall'articolo 74 DPR 309/1990;
- di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, oppure di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.

Allo stato vi sono poche pronunce della Giurisprudenza afferenti a casi di realizzazione dei reati predetti con riferimento alle ipotesi rilevanti ai sensi dell'art. 24 ter D.Lgs 231/2001.

Inoltre, la massima parte dei pareri espressi in Dottrina evidenziano perplessità in merito alla possibilità di trovare concreta applicazione, sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, per molti dei reati-presupposto in commento.

Così, a puro titolo di esempio, molti studiosi hanno evidenziato come, nel caso del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p., potrebbe essere quasi impossibile verificare processualmente il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente nella commissione del reato.

Questioni di rilievo sorgono anche in merito alla configurabilità pratica di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte dell'ente.

Il tema ha riguardo, a titolo puramente esemplificativo, al caso del soggetto che, pur non essendo formalmente "affiliato" all'associazione mafiosa, realizzi in modo sistematico e consapevole comportamenti rivolti a vantaggio dell'associazione stessa o al raggiungimento dei suoi scopi.

L'orientamento giurisprudenziale è unanime nel ritenere che la partecipazione ad un'associazione mafiosa si configura qualora sussistano congiuntamente la permanenza nel reato, ossia l'affidamento che l'associazione può fare sulla costante presenza del partecipante, e l'*affectio societatis*, vale a dire l'adesione al programma associativo criminoso e la volontà di realizzarlo che possano ravvedersi nel partecipante medesimo.

Se non sono ravvisabili tali elementi perché il soggetto ha apportato un contributo isolato e per fini egoistici o utilitaristici è configurabile un concorso esterno nel reato.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Si riportano qui di seguito le singole fattispecie dei reati di criminalità organizzata contemplate nell'art. 24 ter D.Lgs 231/2001.

L'art. 416 c.p., rubricato "Associazione per delinquere", sancisce testualmente quanto segue:

[1] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[2] Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[3] I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[4] Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[5] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[6] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[7] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

L'art. 416 bis c.p., rubricato "Associazioni di tipo mafioso anche straniere", sancisce testualmente quanto segue:

[1] Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

[2] Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

[3] L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[4] Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

[5] *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

[6] *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

[7] *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.]*

[8] *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”*

L'art. 416 ter c.p., rubricato “**Scambio elettorale politico-mafioso**”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

[2] La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

[3] Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

[4] In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”

L'art. 630 c.p., rubricato “**Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[2] Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[3] Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[4] Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

[5] Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

[6] Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

[7] I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo ”

L'art. 407 c.p.p., rubricato “**Termini di durata massima delle indagini preliminari**”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

[2] La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291 ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291 quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

6) delitti di cui agli articoli 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7 bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

[3] Salvo quanto previsto dall'articolo 415 bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

[3-bis] In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello”

L'art. 74 DPR 309/1990, rubricato “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, sancisce testualmente quanto segue:

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

4. *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

7-bis. *Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”*

Sulla normativa testé riportata, si osserva, complessivamente ed in via di estrema sintesi, che essa ha riguardo essenzialmente a c.d. “reati mezzo”, vale a dire caratterizzati dal fatto di essere il presupposto (il mezzo, appunto) per porre in essere ulteriori reati.

La normativa di riferimento sanziona, in buona sostanza, l'associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo scaturire responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei c.d. “reati fine”.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata il Consiglio Direttivo ha ritenuto che gli stessi non possano trovare concreta attuazione nello svolgimento delle attività dell'Associazione, in quanto le relative condotte sono oggettivamente al di fuori dalla tipologia di attività e di relazioni che l'Associazione ha in essere con terzi soggetti.

Va peraltro evidenziato come l'assenza di un rischio concreto non valga, di per sé, ad escludere l'esistenza di un rischio meramente teorico; ciò anche in considerazione non solo della natura delle fattispecie criminose richiamate dalla norma di cui all'art. 24 ter D.Lgs 231/2001, ma anche del fatto che l'Associazione, per perseguire il proprio oggetto sociale, necessariamente deve svolgere anche operazioni finanziarie o commerciali con controparti che, potenzialmente, potrebbero essere a rischio sotto il profilo della disciplina dettata dalla normativa in commento.

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo ritiene che le verifiche che vengono svolte al fine di verificare l'idoneità (quanto a requisiti di professionalità, probità, specchiatezza ed onorabilità) dei soggetti terzi con cui intrattiene rapporti ad essere inserirli o meno nel proprio Albo Fornitori, costituisca una sufficiente attività di prevenzione del rischio, si ripete, meramente teorico di integrazione dei reati-presupposto annoverati nella lettera dell'art. 24 ter D.Lgs 231/2001.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Ciò detto, il Consiglio Direttivo, nel ritenere il presente MOG corrispondente all'attuale realtà dell'Associazione, assume comunque l'impegno ad operare con riguardo allo stesso tutti quei cambiamenti e/o tutte quelle integrazioni che si dovessero rendere necessari a seguito non solo di variazioni afferenti l'oggetto sociale dell'Associazione, ma anche laddove si verificassero dei cambiamenti nelle attività concretamente e di fatto svolte dalla stessa e/o nell'assetto organizzativo dell'Associazione e si impegna, altresì, ad avvalersi anche di consulenti esterni al fine di appurare l'emergere di attività sensibili, anche solo potenziali, e ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per limitare i rischi di commissione dei relativi reati-presupposto, ivi incluso l'aggiornamento del presente MOG che, comunque, anche nell'attuale versione offre un dettaglio di tutti i reati-presupposto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 24 ter D.Lgs 231/200, proprio allo scopo di informare i destinatari del presente MOG anche di quei reati-presupposto che, pur non integrando un rischio concreto, lo integrano da un punto di vista anche solamente astratto.

In tal modo il Consiglio Direttivo ritiene, da un lato, di attuare un'ulteriore attività che possa valere a rendere i soggetti che operano per o con l'Associazione ancor più consapevoli delle norme etiche alle quali si devono conformare e, dall'altro lato, di imprimere ulteriore vigore alla promozione di un sentimento sempre più ispirato alla trasparenza.

Parte speciale IV – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 bis D.Lgs 231/2001

L'art. 25 bis D.Lgs 231/2001, rubricato "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", sancisce testualmente quanto segue:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno"

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

La norma di cui all'art. 25 bis D.Lgs 231/2001 in commento annovera, quali reati presupposto, quelli previsti e puniti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.

L'art. c.p. 453, rubricato "*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

[2] La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

[3] La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato"

L'art. c.p. 454, rubricato "*Alterazione di monete*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516"

L'art. c.p. 455, rubricato "*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà."

L'art. c.p. 457, rubricato "*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032"

L'art. c.p. 459, rubricato "*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

[2] Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”

L’art. c.p. 460, rubricato “**Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”

L’art. c.p. 461, rubricato “**Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

[2] La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”

L’art. c.p. 464, rubricato “**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

[2] Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”

L’art. c.p. 473, rubricato “**Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[2] Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[3] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

L'art. c.p. 474, rubricato *“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[2] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[3] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

L'art. 25 bis D.Lgs 231/2001 prende in considerazione un insieme di fattispecie, contemplate negli articoli del Codice Penale più sopra riportati testualmente, che in buona sostanza riguardano la materia della falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico, ossia poste a tutela della c.d. *“fede pubblica”*.

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge all'evidenza come sia estremamente remota, la possibilità che realtà associative del tipo dell'Associazione possano concretamente porle in essere.

Ad ogni buon conto, per ragioni di completezza si ritiene di fornire una breve e sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei predetti reati.

Non è necessario che il soggetto attivo rivesta qualità particolari.

Per quanto riguarda le condotte descritte nelle singole fattispecie, esse possono essere ricondotte, per lo più e senza pretese di completezza, alle seguenti:

- la contraffazione, che può essere definita come la fabbricazione, in assenza di ogni legittimazione al riguardo, di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato. Ovviamente è necessario che il risultato dell'opera di contraffazione sia tale da poter indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, che può essere definita come la modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato di tali strumenti;
- la detenzione, che può essere definita come la disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- l'uso.

Per quanto riguarda l'oggetto materiale della condotta, esso deve essere costituito da:

- moneta nazionale o straniera, che abbia corso legale;

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- carte di pubblico credito, le quali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 458 c.p. sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, vale a dire la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali;
- carta filigranata, vale a dire la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo;
- filigrane, vale a dire punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata;
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione;
- marchi, segni distintivi, come disciplinati dagli artt. da 2569 a 2574 cc;
- brevetti, modelli industriali e disegni, come disciplinati dagli artt. da 2584 a 2594 cc.

L'elemento soggettivo è costituito per lo più dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma.

Inoltre va evidenziato come alcune disposizioni accanto al dolo generico richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto deve perseguire con la sua condotta (si vedano, a puro titolo di esempio, le norme di cui agli artt. 453, 455 e 459 c.p.).

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento il Consiglio Direttivo ha ritenuto che gli stessi non possano trovare concreta attuazione nello svolgimento delle attività dell'Associazione, in quanto le relative condotte sono oggettivamente al di fuori dalla tipologia di attività e di relazioni che l'Associazione ha in essere con terzi soggetti.

Va peraltro evidenziato come l'assenza di un rischio concreto non valga, di per sé, ad escludere l'esistenza di un rischio meramente teorico; ciò anche in considerazione non solo della natura delle fattispecie criminose richiamate dalla norma di cui all'art. 25 bis D.Lgs 231/2001, ma anche del fatto che l'Associazione, per perseguire il proprio oggetto sociale, necessariamente deve svolgere anche operazioni finanziarie o commerciali con controparti che, potenzialmente, potrebbero essere a rischio sotto il profilo della disciplina dettata dalla normativa in commento.

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo ritiene che le verifiche che vengono svolte al fine di verificare l'idoneità (quanto a requisiti di professionalità, probità, specchiatezza ed onorabilità) dei soggetti terzi con cui intrattiene rapporti ad essere inserirli o meno nel proprio Albo Fornitori, costituisca una sufficiente attività di prevenzione del rischio, si ripete, meramente teorico di integrazione dei reati-presupposto annoverati nella lettera dell'art. 25 bis D.Lgs 231/2001.

Ciò detto, il Consiglio Direttivo, nel ritenere il presente MOG corrispondente all'attuale realtà dell'Associazione, assume comunque l'impegno ad operare con riguardo allo stesso tutti quei cambiamenti e/o tutte quelle integrazioni che si dovessero rendere necessari a seguito non solo di variazioni afferenti l'oggetto sociale dell'Associazione, ma anche laddove si verificassero dei cambiamenti nelle attività concretamente e di fatto svolte dalla stessa e/o nell'assetto organizzativo dell'Associazione e si impegna, altresì, ad avvalersi anche di consulenti esterni al fine di appurare l'emergere di attività sensibili, anche solo potenziali, e ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per limitare il rischi di commissione dei relativi reati-presupposto, ivi incluso

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

l'aggiornamento del presente MOG che, comunque, anche nell'attuale versione offre un dettaglio di tutti i reati-presupposto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 25 bis D.Lgs 231/200, proprio allo scopo di informare i destinatari del presente MOG anche di quei reati-presupposto che, pur non integrando un rischio concreto, lo integrano da un punto di vista anche solamente astratto.

In tal modo il Consiglio Direttivo ritiene, da un lato, di attuare un'ulteriore attività che possa valere a rendere i soggetti che operano per o con l'Associazione ancor più consapevoli delle norme etiche alle quali si devono conformare e, dall'altro lato, di imprimere ulteriore vigore alla promozione di un sentimento sempre più ispirato alla trasparenza.

Parte speciale V – Delitti contro l'industria e il commercio

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 bis.1 D.Lgs 231/2001

L'art. 25 bis.1 D.Lgs 231/2001, rubricato *“Delitti contro l'industria e il commercio”*, sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”

La norma in commento annovera tra i reati-presupposto le fattispecie contemplate negli artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater.

L'art. 513 cp, rubricato *“Turbata libertà dell'industria o del commercio”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

Il bene giuridico oggetto di tutela è chiaramente duplice, essendo costituito sia dal libero esercizio e sia dal normale svolgimento dell'industria e del commercio.

La ratio della norma va rintracciata nel fatto che il turbamento dell'industria e del commercio si ripercuote sulla pubblica economia.

Va altresì rilevato che per il tramite della clausola di riserva *“se il fatto non costituisce un più grave reato”*, la fattispecie delittuosa di cui alla norma in commento viene integrata da qualsivoglia comportamento generico di offesa al libero esercizio dell'industria e del commercio, purché detto comportamento non valga a concretizzare reati più gravi, quali, a puto titolo di esempio e senza alcuna pretesa di completezza, l'aggiotaggio ex art. 501 c.p. o la violenza privata ex art. 610 c.p..

L'art. 513 bis cp, rubricato *“Illecita concorrenza con minaccia o violenza”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

[2] La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

La condotta contemplata nella norma in esame afferisce alla posizione in essere atti di concorrenza mediante violenza o minaccia, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Va segnalato che la norma in commento è stata introdotta con L. 646/1982 con lo scopo di contrastare quel tipico comportamento di stampo mafioso che consiste nello scoraggiare la concorrenza con atti violenti quali, a puro titolo di esempio, l'esplosione di ordigni, ovvero attraverso il danneggiamento.

Il bene giuridico tutelato, in questo caso, deve essere rintracciato sia nel buon funzionamento del sistema economico, e sia nella conseguente tutela della libertà d'iniziativa economica dei privati, pure oggetto di tutela di rango costituzionale (art. 41 Cost.).

L'art. 514 cp, rubricato *“Frodi contro le industrie nazionali”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

[2] Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”

La fattispecie di cui alla norma in esame viene integrata laddove vengano posti in vendita o vengano altrimenti messi in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Tale norma è rimasta, in verità, scarsamente applicata nella pratica, in quanto, di fatto, è stata soppiantata dalla norma di cui all'art. 474 c.p., rubricata *“Commercio di prodotto con segni falsi”* che, in buona parte, riproduce.

Volendo rinvenire l'elemento discretivo tra le due norma, esso deve essere rintracciato nel nocumento all'industria nazionale, che è l'elemento costitutivo del reato di frodi contro le industrie nazionali. Tale elemento, richiesto necessariamente per l'integrazione della condotta punita dalla norma di cui all'art. 514 c.p., risulta smisurato e difficilmente verificabile empiricamente, causando una pressoché impossibile applicazione della norma

L'art. 515 cp, rubricato *“Frode nell'esercizio del commercio”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

[2] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 10”

L'art. 516 cp, rubricato *“Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”*, sancisce testualmente quanto segue:

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

“[1] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”

L'art. 517 cp, rubricato “*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”

Gli artt. 515, 516 e 517 tutelano l'onestà e la correttezza nell'attività commerciale.

La frode nell'esercizio del commercio si ha, ai sensi dell'art. 515 c.p. allorché al soggetto acquirente viene consegnata una cosa che, per origine, provenienza o qualità sia diversa da quella dichiarata o pattuita.

Invece, l'art. 516 c.p. tutela espressamente la genuinità del prodotto.

Per quanto riguarda l'art. 517 c.p., esso prevede una fattispecie criminosa che presenta evidenti simiglianze con quella di cui all'art. 473 c.p. (rubricato “*Contraffazione di segni distintivi*” e già oggetto di esame nella pregressa trattazione), ma se ne differenzia in quanto la norma da ultimo menzionata trova applicazione laddove vi sia una “contraffazione” del marchio, vale a dire una riproduzione tale da essere idonea a confondere il marchio originale con quello contraffatto.

L'art. 517 ter cp, rubricato “*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[2] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

[3] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

[4] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

La fattispecie di cui alla norma in commento viene integrata dal comportamento di chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, avendo la possibilità di essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra menzionati.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

L'ultimo comma della norma in commento sancisce che, affinché le predette condotte siano punibili, devono essere state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. 517 quater cp, rubricato "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[2] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

[3] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

[4] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"

La fattispecie di cui alla norma in commento sanziona la condotta consistente nella contraffazione o, comunque, nell'alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché la condotta posta in essere da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimo prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

L'ultimo comma della norma in questione sancisce che, affinché le condotte sopra richiamate siano punibili, devono essere state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio il Consiglio Direttivo ha ritenuto che gli stessi non possano trovare concreta attuazione nello svolgimento delle attività dell'Associazione, in quanto le relative condotte sono oggettivamente al di fuori dalla tipologia di attività e di relazioni che l'Associazione ha in essere con terzi soggetti.

Va peraltro evidenziato come l'assenza di un rischio concreto non valga, di per sé, ad escludere l'esistenza di un rischio meramente teorico; ciò anche in considerazione non solo della natura delle fattispecie criminose richiamate dalla norma di cui all'art. 25 bis.1 D.Lgs 231/2001, ma anche del fatto che l'Associazione, per perseguire il proprio oggetto sociale, necessariamente deve svolgere anche operazioni finanziarie o commerciali con controparti che, potenzialmente, potrebbero essere a rischio sotto il profilo della disciplina dettata dalla normativa in commento.

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo ritiene che le verifiche che vengono svolte al fine di verificare l'idoneità (quanto a requisiti di professionalità, probità, specchiatezza ed onorabilità) dei soggetti terzi con cui intrattiene rapporti ad essere inserirli o meno nel proprio Albo Fornitori, costituisca una sufficiente attività di prevenzione del rischio, si ripete, meramente teorico di integrazione dei reati-presupposto annoverati nella lettera dell'art. 25 bis.1 D.Lgs 231/2001.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Ciò detto, il Consiglio Direttivo, nel ritenere il presente MOG corrispondente all'attuale realtà dell'Associazione, assume comunque l'impegno ad operare con riguardo allo stesso tutti quei cambiamenti e/o tutte quelle integrazioni che si dovessero rendere necessari a seguito non solo di variazioni afferenti l'oggetto sociale dell'Associazione, ma anche laddove si verificassero dei cambiamenti nelle attività concretamente e di fatto svolte dalla stessa e/o nell'assetto organizzativo dell'Associazione e si impegna, altresì, ad avvalersi anche di consulenti esterni al fine di appurare l'emergere di attività sensibili, anche solo potenziali, e ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per limitare il rischi di commissione dei relativi reati-presupposto, ivi incluso l'aggiornamento del presente MOG che, comunque, anche nell'attuale versione offre un dettaglio di tutti i reati-presupposto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 25 bis.1 D.Lgs 231/200, proprio allo scopo di informare i destinatari del presente MOG anche di quei reati-presupposto che, pur non integrando un rischio concreto, lo integrano da un punto di vista anche solamente astratto.

In tal modo il Consiglio Direttivo ritiene, da un lato, di attuare un ulteriore attività che possa valere a rendere i soggetti che operano per o con l'Associazione ancor più consapevoli delle norme etiche alle quali si devono conformare e, dall'altro lato, di imprimere ulteriore vigore alla promozione di un sentimento sempre più ispirato alla trasparenza.

Parte speciale VI – Reati societari

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 ter D.Lgs 231/2001

L'art. 25 ter D.Lgs 231/2001, rubricato "*Reati societari*", sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁸⁾ a trecentosessanta quote;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁸⁾ a trecentosessanta quote;*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*

La norma in commento prevede specifiche sanzioni a carico dell'ente “in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile”.

I reati-presupposto contemplati dalla norma in esame sono quelli di cui agli artt. 2621, 2621 bis, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629 bis, 2632, 2633, 2635, 2635 bis, 2636, 2637, 2638 c.c.

L'art. 2621 c.c., rubricato “*False comunicazioni sociali*”, sancisce testualmente quanto segue:

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

“[1] Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[2] La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”

L'art. 2621 bis c.c., rubricato **“Fatti di lieve entità”**, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[2] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

L'art. 2622 c.c., rubricato **“False comunicazioni sociali delle società quotate”**, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[2] Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

[3] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

La norma di cui all'art. 2621 c.c. ha un tenore letterale estremamente chiaro e sancisce che sono puniti, salvo quanto previsto dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Del pari sono oggetto di sanzione le falsità o le omissioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Anche la norma di cui all'art. 2621 bis ha un tenore letterale estremamente chiaro e sancisce che, salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Ancora, il secondo comma della norma in commento sancisce che, salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al primo comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Mentre l'art. 2621 c.c. riguarda le false comunicazioni sociali commesse nell'ambito di società che non sono quotate in borsa e l'art. 2621 bis trova applicazione qualora i fatti di false comunicazioni (sempre commesse nell'ambito di società che non sono quotate in borsa) siano di "lieve entità", l'art. 2622 riguarda le false comunicazioni sociali commesse dalle società quotate in borsa.

Con riguardo alle norme di cui agli artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c. la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni omesse devono essere rilevanti; la responsabilità sussiste anche laddove le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Inoltre, con riferimento a tutte e tre le norme in commento soggetti attivi dei reati possono essere solo quelli menzionati nelle norme stesse e, pertanto, in ciascuno dei reati in commento siamo di fronte ad un c.d. "reato proprio".

Le condotte oggetto di sanzione consistono, senza pretese di completezza e rinviando al tenore letterale delle norme sopra riportate, nell'aver esposto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, con l'intenzione di indurre in errore i destinatari dei suddetti documenti in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ovvero nell'aver omesso, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Ancora, le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

L'art. 2623 c.c., rubricato "*Falso in prospetto*", sancisce testualmente quanto segue:

"[[1] Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

[2] Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.]”

L'art. 2624 c.c., rubricato “*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[[1] I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

[[2] Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]”

Le lettere d) ed e) dell'art. 25 ter D.Lgs 231/2001 disciplinano le ipotesi di falsità in prospetto, come previste dall'art. 2623 c.c., mentre le lettere f) e g) del D.Lgs 231/2001 disciplinano le ipotesi di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, come previste dall'art. 2624 c.c..

Ebbene, i predetti artt. 2623 e 2624 c.c. sono stati abrogati rispettivamente dalla L. 262/2005 e dal D.Lgs 39/2010, mentre il contenuto degli articoli medesimi è stato riformulato ed è confluito nel TUF (Testo Unico Intermediari Finanziari), senza peraltro che vi siano stati interventi diretti sul catalogo dei reati-presupposto di cui all'art. 25 ter D.Lgs 231/2001, con la conseguenza che i reati in questione (cioè i reati di falso in prospetto e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), sebbene sostanzialmente confluiti nel TUF, non costituiscono più reati-presupposto.

Ciò è quanto si ricava da Cass. Pen. SS.UU 34476/2011, che ha disposto in merito a questione afferente falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione enunciando un principio che, però, è applicabile anche ai reati di falso in prospetto.

L'art. 2625 c.c., rubricato “*Impedito controllo*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[2] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58”

Il tenore letterale della norma in commento è estremamente chiaro nel sancire che il reato-presupposto in questione viene integrato laddove venga posto in essere un qualsivoglia comportamento commissivo od omissivo posto in essere dagli amministratori ed atto ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla revisione, cagionando un danno ai soci.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

L'art. 2626 c.c., rubricato *“Indebita restituzione dei conferimenti”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Il tenore letterale della norma in commento è molto chiaro nell'evidenziare che la relativa fattispecie criminosa, che riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale, viene integrata laddove gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli

Il reato assume rilievo solo se, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, risulta intaccato il capitale sociale e non i fondi o le riserve, Nel qual caso risulterà integrata la fattispecie di reato di cui al successivo art. 2627 c.c.

Con riferimento al richiamo fatto dall'art. 25 ter D.Lgs 231/2001 all'art. 2626 c.c. (ma le medesime considerazioni valgono anche per l'art. 2627 c.c.) da parte di alcuni si è posta in dubbio la compatibilità dell'illecito richiamato con la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente. In altri termini, la fattispecie in esame (art. 2626c.c., ma le medesime considerazioni valgono anche per l'art. 2627 c.c.) comporta un trasferimento di ricchezza dalla società ai soci e, quindi, genera un pregiudizio per la società.

Quindi, in ragione dell'applicabilità delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 alle sole ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse dell'ente, la fattispecie prevista dall'art. 2626 c.c. (così come la fattispecie prevista dall'art. 2627 c.c.) non appare facilmente ipotizzabile, visto e considerato che le ipotesi previste dalla norma medesima producono, generalmente, una diminuzione del patrimonio e quindi un danno per la società stessa, anziché un beneficio.

L'art. 2627 c.c., rubricato *“Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[2] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”

Il tenore letterale dell'articolo in commento non necessita di particolari spiegazioni, essendo estremamente chiaro.

Circa la compatibilità dell'illecito in esame con la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente, si rimanda alle considerazioni svolte in merito al precedente art. 2626 c.c.

L'art. 2628 c.c., rubricato *“Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[2] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

[3] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”

La norma in commento contempla un'ipotesi di c.d. “reato proprio”, in quanto il reato ivi previsto può essere posto in essere dai soli amministratori che potrebbero procedere, di fatto, ad una restituzione dei conferimenti ai soci con conseguente dissolvimento del capitale sociale.

Infatti dal tenore letterale della norma medesima si apprende che la stessa sanziona il comportamento degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Del pari, viene sanzionata la condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Ad ogni buon conto, laddove il capitale sociale o le riserve vengano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

L'art. 2629 c.c., rubricato “*Operazioni in pregiudizio dei creditori*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”

La norma in commento, che sanziona la condotta degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, contempla un'ipotesi di c.d. “reato proprio”, in quanto il reato ivi previsto può essere posto in essere dai soli amministratori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

L'art. 2629 bis c.c., rubricato “*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

La norma in commento sanziona la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 c.c. primo comma (che sancisce che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile).

Considerato che, nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi, il soggetto danneggiato è rappresentato dalla società stessa, è necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi di maggiore rilievo potrebbe essere quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno stretto con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere.

L'art. 2632 c.c., rubricato "*Formazione fittizia del capitale*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Il tenore letterale della norma in commento è eloquente, sanzionando il comportamento degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La norma in commento rientra nel novero di quei reati societari in merito ai quali alcuni hanno posto in dubbio l'opportunità dell'avvenuta inclusione della relativa fattispecie tra i reati-presupposto di cui al D.Lgs 231/2001, permanendo dubbi circa la compatibilità di tali illeciti societari con la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente.

Peraltro, in merito alla norma in commento i dubbi appaiono dissipati da un arresto giurisprudenziale (Cass. Pen. 24557/2013) che, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2632 c.c. ha chiarito che l'incremento fittizio del capitale può determinare, in ogni caso, un ritorno positivo per l'ente, con conseguente configurabilità di responsabilità dell'ente medesimo.

L'art. 2633 c.c., rubricato "*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato"

La norma in commento sanziona i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Quello in esame è evidentemente un c.d. “reato proprio”, dal momento che può essere commesso dai soli liquidatori.

L’art. 2635 c.c., rubricato “*Corruzione tra privati*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[2] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[3] Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste .

[4] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[[5] Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.]

[6] Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte ”

Con la L. n. 190/2012 (c.d. “Legge Anticorruzione”) è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 27.1.1999, ratificata con la L. n. 110/2012.

La Legge Anticorruzione è intervenuta, sul fronte della repressione, anche con l’introduzione del nuovo reato di cui all’art. 2635 c.c.

La norma in commento prevede un reato plurisoggettivo (o, se si preferisce, a concorso necessario) proprio.

Si tratta di reato proprio in quanto soggetti attivi possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Ancora, con riguardo ai soggetti autori del reato vengono ora inclusi, non solo coloro che rivestono posizioni anche non apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Inoltre, sia nell’ambito della corruzione attiva sia in quella passiva, viene ora espressamente tipizzata la modalità della condotta “per interposta persona”, con ulteriore fattispecie di responsabilità per l’intermediario, dell’intraneo o dell’estraneo.

Ancora, merita di essere evidenziato il contenuto dell’art. 2639 c.c., ai sensi del quale si ha una vera e propria estensione dei soggetti attivi, tra i quali viene ricompreso chi eserciti “in modo

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”, nonché chi “è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata”.

Tale norma consente di annoverare tra i soggetti attivi, ad esempio, il cd. "amministratore di fatto".

Dal momento che la struttura della norma in commento è essenzialmente analoga a quella della corruzione di cui agli artt. 319 e ss c.p., la responsabilità è estesa al c.d. “corruttore”.

L’elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (c.d. dolo generico).

Più nello specifico, mentre in capo al “corrotto” sarà bastevole appurare la sussistenza della coscienza e volontà di ricevere l'utilità o di accettarne la promessa per il compimento, ovvero per l'omissione, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio, in capo al “corruttore” bisognerà ravvisare la consapevolezza di dare o promettere utilità in vista della commissione o della omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio da parte dell'*intraneus*.

Inoltre, sia in capo al “corrotto” che al “corruttore” dovranno essere presenti la rappresentazione della qualifica soggettiva reciprocamente rivestita, oltreché la previsione e la volontà di cagionare un nocumento alla società.

Per quanto riguarda la condotta, essa consiste:

- in una dazione o promessa di utilità che un terzo rivolge ad un intraneus, ossia ad un soggetto interno all’ente, o ad un soggetto che sia anche solamente legato all’ente;
- nel compimento di un’azione o di una omissione, conseguente alla predetta dazione o promessa, da parte del soggetto qualificato ed in violazione dei doveri inerenti al di lui ufficio (da intendersi come quei doveri rilevabili da precetti civilistici che regolano e disciplinano i singoli doveri dei soggetti qualificati).

Nessun dubbio può sorgere in merito al concetto di “dazione”; per quanto riguarda il concetto di “utilità”, in esso rientra qualsiasi “vantaggio”, sia esso suscettibile di valutazione economica (a puro titolo di esempio si pensi alle azioni di una società) o meno (si pensi a puro titolo di esempio ad una carica onorifica)

L’art. 2635 bis c.c., rubricato “*Istigazione alla corruzione tra privati*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[2] La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[[3] Si procede a querela della persona offesa.]”

La norma in commento prevede le ipotesi dell'istigazione attiva e della istigazione passiva e, pertanto, rispettivamente, sanziona da un lato chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (istigazione attiva) e dall'altro lato l'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (istigazione passiva).

L'art. 2636 c.c., rubricato *“Illecita influenza sull'assemblea”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Il tenore letterale della norma in commento è eloquente nel sanzionare chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La fattispecie criminosa in questione può essere perfezionata da chiunque concorra, utilizzando atti simulati o fraudolenti, alla formazione di maggioranze assembleari che in altro modo non si sarebbero raggiunte.

L'art. 2637 c.c., rubricato *“Aggiotaggio”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

Il reato in commento è certamente un reato comune, posto che chiunque lo può porre in essere.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il reato in questione richiede solamente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure di porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare gli eventi di pericolo normativamente tipizzati.

La prima condotta atta a perfezionare la fattispecie in commento consiste nella “diffusione di notizie false”.

Il concetto di diffusione deve essere inteso la propalazione, attuata in qualsivoglia modo, di notizie.

Sebbene il reato in commento verrà posto in essere, nella massima parte dei casi, a seguito di comunicazioni di massa, in verità lo stesso non potrà essere escluso, a priori, nel caso di comunicazioni ad un solo soggetto o ad un numero limitato di soggetti, in quanto bisognerà avere riguardo ai soggetti cui la comunicazione è stata rivolta e al contesto nel quale la comunicazione stessa si colloca.

Non va considerato necessario che la notizia si fondi su dati riservati.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Certamente la notizia avente ad oggetto dati notori non rientrerà nell'economia della fattispecie.

Le notizie diffuse devono essere false.

Oltre che con la “diffusione di notizie false”, la fattispecie in esame la condotta rilevante può consistere anche nel compimento di operazioni simulate o nell'utilizzo di altri artifici.

Quando il Legislatore si riferisce ad operazioni “simulate”, lo fa attribuendo al termine il proprio significato tecnico-giuridico.

Pertanto, il concetto di simulazione va inteso nella sua doppia accezione civilistica di simulazione assoluta e di simulazione relativa, in cui rientrano, rispettivamente, le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare (simulazione assoluta) e le operazioni che presentano un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute, nelle quali il contenuto del negozio giuridico cela una realtà diversa o anche soltanto invariata rispetto alla situazione economica precedente l'operazione stessa (simulazione relativa). Un esempio di simulazione relativa si ha nella compravendita di titoli con mutamento solo apparente del reale proprietario.

Per quanto concerne gli “artifici”, essi consistono negli atti e nei comportamenti aventi attitudine ingannatoria, quindi caratterizzati da un'accezione fraudolenta.

L'agiotaggio si configura come reato a forma libera che si perfeziona laddove venga posta in essere una qualunque operazione che, laddove anche sia conforme alle norme giuridiche ed alle prassi economiche, evidenzia, per le modalità attuative o per il contesto di esecuzione o per l'ambiente cui è diretta, una dimensione ingannatoria che si appalesi nell'obbiettivo perseguito.

L'art. 2638 c.c., rubricato “*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[2] Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

[3 bis] Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”

La norma in commento contempla un reato proprio, che può essere posto in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti, e, più in generale, da tutti i soggetti che ex lege sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero abbiano specifici obblighi nei loro confronti.

La fattispecie si delinea in una duplice articolazione:

- la prima consiste nell'esposizione di fatti materiali non conformi al vero nell'ambito delle comunicazioni alle autorità previste dalla legge, purché tali fatti siano relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;
- la seconda si concretizza nell'occultamento totale o parziale, con mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Le attività dell'Associazione caratterizzate dal rischio insito di commissione di reati-presupposto con riferimento all'art. 25 ter D.Lgs 231/2001, sono quelle identificate nelle seguenti aree:

1. raccolta fondi e finanziamenti per le proprie attività;
2. valutazione, selezione e finanziamento dei progetti di ricerca scientifica, di formazione e, più in generale, dei progetti rientranti nell'alveo degli scopi istituzionali dell'Associazione;
3. gestione delle risorse finanziarie, selezione e qualificazione dei fornitori e processo di acquisto di beni e servizi;
4. gestione del contenzioso e gestione di successioni e donazioni;
5. gestione della contabilità, redazione del bilancio e gestione dei rapporti con il revisore esterno e con il Collegio dei Revisori;
6. selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale anche straniero;
7. gestione, registrazione e sfruttamento di brevetti o altri titoli o diritti di proprietà industriale;
8. sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
9. sistema di gestione e sicurezza ambientale.

A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, si riportano di seguito, schematicamente, alcune condotte che potrebbero perfezionare i reati-presupposto in commento con riferimento alle aree sensibili sopra riportate:

- per quanto riguarda le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., esse potrebbe essere integrate tramite vendite fittizie di beni, in Italia o all'estero, realizzate tramite emissione di fatture false, falsificazione delle quantità cedute o dei loro prezzi, sottofatturazione rispetto al valore effettivo della merce con ristoro della differenza tra il valore effettivo e quello fatturato; oppure tramite emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate allo scopo di aumentare i ricavi ovvero, al contrario, utilizzo di fittizie prestazioni di servizi allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi; oppure tramite operazioni fittizie di leasing o di lease back attuate mediante intermediari e società finanziarie compiacenti allo scopo di effettuare falsi pagamenti a titolo di locazione finanziaria; oppure tramite incassi realizzati e non contabilizzati a fronte di vendite effettuate e fatturate, ovvero incassi realizzati a fronte di operazioni non fatturate (vendite "in nero"); oppure tramite sovrastima del valore delle

immobilizzazioni materiali o immateriali; oppure tramite errata valutazione del valore delle immobilizzazioni finanziarie, dei crediti, delle rimanenze o di altre poste (disponibilità liquide o debiti, mancato accantonamento per fondi rischi e oneri);

- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2625 c.c., essa potrebbe essere integrata tramite rifiuto da parte degli amministratori di rispettare la richiesta di informazioni proveniente dal Collegio Sindacale in tema di applicazione all'Associazione società di una specifica normativa; oppure tramite occultamento, anche accompagnato da artifici, da parte degli amministratori, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di una specifica normativa; oppure nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante qualsiasi comportamento commissivo od omissivo e, quindi, occultando documenti e con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo a quanti tale facoltà è legalmente attribuita;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2626 c.c., essa potrebbe essere integrata tramite restituzione da parte degli amministratori di beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo; oppure tramite rilascio di dichiarazioni da parte degli amministratori atte a liberare i soci dai loro obblighi di versamento; oppure tramite compensazione del credito valutato dall'Associazione con crediti inesistenti vantati da uno o più soci oppure nell'ipotesi in cui gli amministratori restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi consentiti;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2628 c.c., essa potrebbe essere integrata nell'ipotesi in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano, fuori dei casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; oppure nel caso in cui gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2629 c.c., essa potrebbe essere integrata nel caso riduzione del capitale sociale al di fuori delle previsioni di legge; oppure nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale; oppure nel caso di operazioni di fusione o di scissione suscettibili di far concorrere scientemente i creditori di una società potenzialmente solida e patrimonializzata con i creditori dell'altra società in cattive condizioni patrimoniali; oppure nell'ipotesi in cui gli amministratori cagionino un danno ai creditori, effettuando riduzioni del capitale sociale fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2632 c.c., essa potrebbe essere integrata tramite l'attribuzione alle azioni o quote di un costo economico inferiore al valore nominale ascrivito alle medesime azioni o quote in ipotesi di sottoscrizione del capitale sociale conseguente alla costituzione della società o in sede di aumento del capitale; oppure tramite scambio concordato - non necessariamente contestuale - di azioni o quote tra due distinte società; oppure tramite sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2633 c.c., essa potrebbe essere integrata tramite distribuzione ai soci dei beni sociali prima del soddisfacimento del ceto creditorio o dell'accantonamento delle somme per tale fine;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c., esse potrebbero essere integrate nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione dia o prometta denaro o altra utilità ad

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori appartenenti ad altra società (nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi) per far loro compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Ancora, le fattispecie in commento potrebbero essere integrate nell'ipotesi in cui un esponente dell'Associazione offra, prometta e/o dia denaro o altra utilità: a un amministratore (o altro esponente) di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società; oppure nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore (o altro esponente) della società controparte per ottenere un accordo transattivo; oppure al rappresentante di una banca/istituto finanziario per ottenere condizioni migliori od affidamenti altrimenti non concessi, ovvero per non subire la revoca di un finanziamento nell'ipotesi in cui ciò possa realizzarsi per specifica pattuizione sul punto; oppure al responsabile acquisti di un'altra società, ottenendo così un'importante fornitura di beni/servizi; oppure al responsabile acquisti di un'altra società al fine di concludere la vendita a prezzi fuori mercato o, più in generale, ottenere condizioni di vendita di maggior favore; oppure al membro di una commissione di valutazione di una gara privata lanciata per assegnare un importante appalto d'opera o di fornitura di beni da parte di un'altra società ovvero per limitare il confronto concorrenziale con altri fornitori; oppure al presidente del Collegio Sindacale di un'altra società al fine di acquisire informazioni riservate sulla società concorrente; oppure al responsabile commerciale di un'altra società al fine di impedire che quest'ultima partecipi ad una gara pubblica/privata.

- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2636 c.c., essa potrebbe essere integrata tramite presentazione all'assemblea dei soci di atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni loro contenuti, tali da influenzare la maggioranza dei soci e determinare la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione; oppure tramite ammissione al voto di soggetti non aventi diritto ovvero la non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire alla delibera; oppure tramite falsificazione del numero di intervenuti all'assemblea; oppure tramite attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci; oppure tramite esercizio di minaccia o violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione; oppure tramite l'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., essa potrebbe essere integrata tramite rivelazione alla stampa (e conseguente diffusione per il tramite della stessa) di notizie false sulla società medesima relative a dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti la gestione della società e, in quanto tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società; oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incida, in modo significativo, sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2638 c.c., essa potrebbe essere integrata tramite comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società oppure tramite occultamento fraudolento di tale situazione; oppure ostacolando l'esercizio dell'attività di vigilanza tramite

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

comportamenti commissivi ovvero omissivi; oppure tramite comunicazione da parte degli amministratori di società quotate di informazioni non corrette (confuse e/o imprecise) alla Consob relativamente ad operazioni sociali (ad esempio in tema di acquisizione di “partecipazioni rilevanti” in altre società per azioni non quotate); oppure nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori dell'Associazione e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, esponano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Associazione all'interno delle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza cui l'Associazione stessa è per legge sottoposta ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, sulla medesima situazione, alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza di queste ultime; oppure nell'ipotesi in cui gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori dell'Associazione e agli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

I comportamenti previsti per limitare i rischi insiti nello svolgimento delle attività relative alle aree sensibili in esame possono essere riassunti come segue.

Innanzitutto, devono essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente MOG e nel Codice Etico, che del presente modello costituisce parte integrante, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di posizione in essere dei reati-presupposto di cui all'art. 25 ter D.Lgs 231/2001.

Le predette regole generali sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari, che riguardano primariamente le comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'Associazione.

Pertanto, gli Organi Sociali dell'Associazione, il dipendente ed i Collaboratori tutti devono:

- osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei *budget* ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione;
- effettuare tutte le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- fornire, agli organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamento falso o lacunoso o, comunque, atto a falsare la realtà;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge;
- evitare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere, qualsiasi forma di promessa o di prospettazione di utilità in connessione con lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Agente Pubblico.

Parte speciale VII – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 quater D.Lgs 231/2001

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

L'art. 25 quater D.Lgs 231/2001, rubricato *“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”*, sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”

La norma in commento prevede la responsabilità amministrativa dell'ente quale conseguenza della commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso ed è stata introdotta dall'art. 3 L. n. 7/2003, recante la *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*.

L'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001, peraltro, non elenca direttamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. Pertanto, al fine di individuare i reati-presupposto è necessario fare riferimento alle disposizioni del codice penale, nonché alla legislazione nazionale emanata al fine di prevenire e punire la commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché alla Convenzione di New York del 1999 (espressamente menzionata nella norma in commento).

Volendo fornire un quadro sistematico, sia pure senza pretese di completezza, i reati ai quali deve intendersi fare riferimento la norma in commento possono essere individuati nei seguenti:

Reati disciplinati dal Codice Penale

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.).

Provvedimenti legislativi speciali che introducono ipotesi di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- art. 1 L. n. 15/1980, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. Tale legge prevede, in particolare, quale circostanza aggravante (in relazione a qualsiasi reato) che lo stesso sia stato *“commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”*. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, potrebbe generare responsabilità in capo alla società ai sensi dell'art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001, se commesso con finalità di terrorismo;
- L. n. 342/1976, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- L. n. 422/1989, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Convenzione di New York del 1999

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9.12.1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo punisce chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- A. un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato alla convenzione;
- B. ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

La condotta criminosa è realizzata allorché l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorire l'attività criminosa. Peraltro, sarebbe, altresì, configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale vale a dire qualora accetti il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Con riferimento ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico il Consiglio Direttivo ha ritenuto che gli stessi non possano trovare concreta attuazione nello svolgimento delle attività dell'Associazione, in quanto le relative condotte sono oggettivamente al di fuori dalla tipologia di attività e di relazioni che l'Associazione ha in essere con terzi soggetti.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Va peraltro evidenziato come l'assenza di un rischio concreto non valga, di per sé, ad escludere l'esistenza di un rischio meramente teorico; ciò anche in considerazione non solo della natura delle fattispecie criminose richiamate dalla norma di cui all'art. 25 quater D.Lgs 231/2001, ma anche del fatto che l'Associazione, per perseguire il proprio oggetto sociale, necessariamente deve svolgere anche operazioni finanziarie o commerciali con controparti che, potenzialmente, potrebbero essere a rischio sotto il profilo della disciplina dettata dalla normativa in commento.

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo ritiene che le verifiche che vengono svolte al fine di verificare l'idoneità (quanto a requisiti di professionalità, probità, specchiatezza ed onorabilità) dei soggetti terzi con cui intrattiene rapporti ad essere inserirli o meno nel proprio Albo Fornitori, costituisca una sufficiente attività di prevenzione del rischio, si ripete, meramente teorico di integrazione dei reati-presupposto annoverati nella lettera dell'art. 25 quater D.Lgs 231/2001.

Ciò detto, il Consiglio Direttivo, nel ritenere il presente MOG corrispondente all'attuale realtà dell'Associazione, assume comunque l'impegno ad operare con riguardo allo stesso tutti quei cambiamenti e/o tutte quelle integrazioni che si dovessero rendere necessari a seguito non solo di variazioni afferenti l'oggetto sociale dell'Associazione, ma anche laddove si verificassero dei cambiamenti nelle attività concretamente e di fatto svolte dalla stessa e/o nell'assetto organizzativo dell'Associazione e si impegna, altresì, ad avvalersi anche di consulenti esterni al fine di appurare l'emergere di attività sensibili, anche solo potenziali, e ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per limitare i rischi di commissione dei relativi reati-presupposto, ivi incluso l'aggiornamento del presente MOG che, comunque, anche nell'attuale versione offre un dettaglio di tutti i reati-presupposto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 25 quater D.Lgs 231/2001, proprio allo scopo di informare i destinatari del presente MOG anche di quei reati-presupposto che, pur non integrando un rischio concreto, lo integrano da un punto di vista anche solamente astratto.

In tal modo il Consiglio Direttivo ritiene, da un lato, di attuare un'ulteriore attività che possa valere a rendere i soggetti che operano per o con l'Associazione ancor più consapevoli delle norme etiche alle quali si devono conformare e, dall'altro lato, di imprimere ulteriore vigore alla promozione di un sentimento sempre più ispirato alla trasparenza.

Parte speciale VIII – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 quater.1 D.Lgs 231/2001

L'art. 25 quater.1 D.Lgs 231/2001, ribricato "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*", sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”

La norma in commento annovera tra i reati-presupposto il delitto di cui all'art. 583 bis c.p., pure rubricato "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*", che sancisce, testualmente, quanto segue:

“[1] Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

[2] Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

[3] La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

[4] La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno³.*

[5] Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”

Come si apprende dalla lettera della norma da ultimo richiamata, il reato-presupposto in questione è duplice, in quanto esso consiste nella mutilazione, in assenza di esigenze terapeutiche, degli organi genitali femminili, punita con la reclusione da quattro a dodici anni (art. 583, 1° co. *bis*) o nelle lesioni, in assenza di esigenze terapeutiche, degli organi genitali femminili, al fine di menomare le funzioni sessuali.

Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Con riferimento al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili il Consiglio Direttivo ha ritenuto che gli stessi non possano trovare concreta attuazione nello svolgimento delle attività dell'Associazione, in quanto le relative condotte sono oggettivamente al di fuori dalla tipologia di attività e di relazioni che l'Associazione ha in essere con terzi soggetti.

Va peraltro evidenziato come l'assenza di un rischio concreto non valga, di per sé, ad escludere l'esistenza di un rischio meramente teorico; ciò anche in considerazione non solo della natura delle fattispecie criminose richiamate dalla norma di cui all'art. 25 quater.1 D.Lgs 231/2001, ma anche del fatto che l'Associazione, per perseguire il proprio oggetto sociale, necessariamente deve svolgere anche operazioni finanziarie o commerciali con controparti che, potenzialmente, potrebbero essere a rischio sotto il profilo della disciplina dettata dalla normativa in commento.

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo ritiene che le verifiche che vengono svolte al fine di verificare l'idoneità (quanto a requisiti di professionalità, probità, specchiatezza ed onorabilità) dei soggetti terzi con cui intrattiene rapporti ad essere inserirli o meno nel proprio Albo Fornitori, costituisca una sufficiente attività di prevenzione del rischio, si ripete, meramente teorico di integrazione dei reati-presupposti annoverati nella lettera dell'art. 25 quater.1 D.Lgs 231/2001.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Ciò detto, il Consiglio Direttivo, nel ritenere il presente MOG corrispondente all'attuale realtà dell'Associazione, assume comunque l'impegno ad operare con riguardo allo stesso tutti quei cambiamenti e/o tutte quelle integrazioni che si dovessero rendere necessari a seguito non solo di variazioni afferenti l'oggetto sociale dell'Associazione, ma anche laddove si verificassero dei cambiamenti nelle attività concretamente e di fatto svolte dalla stessa e/o nell'assetto organizzativo dell'Associazione e si impegna, altresì, ad avvalersi anche di consulenti esterni al fine di appurare l'emergere di attività sensibili, anche solo potenziali, e ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per limitare i rischi di commissione dei relativi reati-presupposto, ivi incluso l'aggiornamento del presente MOG che, comunque, anche nell'attuale versione offre un dettaglio di tutti i reati-presupposto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 25 quater.1 D.Lgs 231/200, proprio allo scopo di informare i destinatari del presente MOG anche di quei reati-presupposto che, pur non integrando un rischio concreto, lo integrano da un punto di vista anche solamente astratto.

In tal modo il Consiglio Direttivo ritiene, da un lato, di attuare un'ulteriore attività che possa valere a rendere i soggetti che operano per o con l'Associazione ancor più consapevoli delle norme etiche alle quali si devono conformare e, dall'altro lato, di imprimere ulteriore vigore alla promozione di un sentimento sempre più ispirato alla trasparenza.

Parte speciale IX – Delitti contro la personalità individuale

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001

La norma di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001, rubricato "*Delitti contro la personalità individuale*", sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”

La norma in commento prevede l'applicazione di sanzioni amministrative all'ente nelle ipotesi in cui siano commessi - nel suo interesse o a suo vantaggio - delitti contro la personalità individuale, quali, tra gli altri ed a titolo di esempio, la riduzione o il mantenimento in schiavitù, la pornografia minorile e la detenzione di materiale pornografico.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

I reati presupposto in essa contemplati sono riportati nel primo comma e sono, in sintesi, i reati previsti e puniti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 603 bis, 609 undecies.

L'art. 600 c.p., rubricato *“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[2] La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[[3] La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi]”

Con riferimento alla norma in esame, si evidenzia che il bene giuridico protetto deve essere rintracciato nella libertà e dignità della persona umana. Inoltre si tratta di un reato che può essere posto in essere da chiunque (reato comune) nei confronti di chiunque.

Per quanto concerne la condotta, essa consiste:

- nell'esercitare su di un essere umano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà: nel quale caso si parla di “schiavitù”;
- nel ridurre o mantenere un essere umano in uno stato di soggezione continuativa, costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali, oppure all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne determinino lo sfruttamento, oppure a sottoporsi al prelievo di organi: nel quale caso si parla di “servitù”.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

L'art. 600 bis c.p., rubricato *“Prostituzione minorile”*, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

[2] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

La norma in commento prevede più fattispecie.

Art. 600 bis primo comma c.p.

Il comma 1 prende in considerazione le ipotesi criminose del reclutamento, della induzione, del favoreggiamento, dello sfruttamento, della gestione, dell'organizzazione, del controllo della prostituzione minorile e, più in generale, di chi altrimenti ne trae profitto.

Con riferimento alle ipotesi di cui sopra, il bene giuridico tutelato è da individuarsi nello sviluppo psico-fisico, spirituale, morale e sociale del minore. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre soggetto passivo può essere solamente il minore di anni 18.

Per quanto concerne la condotta, essa può essere identificata innanzitutto nel reclutamento, nella induzione, nel favoreggiamento, nello sfruttamento, nella gestione, nell'organizzazione e nel controllo della prostituzione minorile, ove:

- per induzione si deve intendere ogni forma d'influenza a livello psicologico tesa a determinare un soggetto minorenni alla pratica della prostituzione;
- per favoreggiamento si deve intendere il fornire un qualsiasi contributo che valga a rendere più agevole l'esercizio della prostituzione;
- per sfruttamento si deve intendere il fatto di colui che trae una utilità di qualsivoglia genere dall'attività sessuale di chi si prostituisce;
- per reclutamento si intende l'attività di colui che si attiva al fine di porre la vittima dell'azione criminale nella disponibilità del soggetto che ha l'intenzione di beneficiare dell'attività di prostituzione;
- per gestione, organizzazione, controllo e per la più generica condotta di chi trae profitto dall'altrui attività di prostituzione, si intendono essenzialmente delle specificazioni delle condotte di favoreggiamento e sfruttamento.

Per la posizione in essere del reato in commento (art. 600 bis comma 1 nn 1 e 2 c.p.) è richiesto il dolo generico, quindi l'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Art. 600 bis secondo comma c.p.

Il comma e prende in considerazione le ipotesi criminose del compimento di atti sessuali con minorenni avente età compresa tra i 14 e i 18 anni verso corrispettivo economico.

Il bene giuridico tutelato è da individuarsi nello sviluppo psico-fisico, spirituale, morale e sociale del minore.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre soggetto passivo può essere solamente il soggetto di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con la precisazione che, laddove il minore non abbia ancora compiuto i 16 anni, soggetto attivo non potrà essere l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore ovvero altra persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore sia affidato o con questo abbia una relazione di convivenza, in quanto in tali ipotesi si configura il più grave reato di cui all'art. 609 quater.

Per quanto riguarda la condotta, essa consiste nel compiere atti sessuali con minorenni avente età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità.

Per la posizione in essere del reato in commento (art. 600 bis comma 2 c.p.) è richiesto il dolo generico, quindi l'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

L'art. 600 ter c.p., rubricato "Pornografia minorile", sancisce testualmente quanto segue:

"[1] È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

[2] Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[3] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

[4] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

[5] Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .

[6] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

[7] Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali"

Ai sensi dell'art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001, integrano ipotesi di reato-presupposto i reati di cui ai commi 1, 2, 3, 4 della norma in commento (art. 600 ter c.p.).

I reati previsti nei richiamati commi dell'art. in commento hanno in comune i seguenti aspetti:

- il bene giuridico tutelato deve essere individuato nello sviluppo psico-fisico, spirituale, morale e sociale del minore;
- si tratta di reati comuni, pertanto chiunque li può porre in essere;
- soggetto passivo è sempre il minore di anni 18;
- sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo generico, quindi l'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Per quanto riguarda la condotta, bisogna distinguere:

- nel reato di cui al comma 1 la condotta consiste

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

- nell'utilizzare minori di anni diciotto per realizzare esibizioni o spettacoli pornografici, oppure per produrre materiale pornografico;
- nel reclutare o indurre minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici, oppure nel trarre comunque profitto dai suddetti spettacoli
- nel reato di cui al comma 2 il delitto di sfruttamento è reato presupposto. E' punita la condotta che si concretizza nel vendere materiale pornografico formato mediante lo sfruttamento dei minori degli anni 18
- nel reato di cui al comma 3 la condotta consiste nel distribuire, divulgare, diffondere pubblicizzare materiale pedopornografico con qualsivoglia mezzo, anche per via telematica, oppure nel distribuire o divulgare notizie o informazioni tese all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18
- nel reato di cui al comma 4 la condotta consiste nel cedere od offrire ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto per il tramite dell'utilizzo sessuale dei minori degli anni 18 di cui al primo comma della norma in commento

L'art. 600 quater c.p., rubricato *"Detenzione di materiale pornografico"*, sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

[2] La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità"

Il bene giuridico tutelato è da individuarsi nello sviluppo psico-fisico, spirituale, morale e sociale del minore.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre soggetto passivo può essere solamente il soggetto di minore di 18 anni.

La condotta della fattispecie in commento consiste nel procurarsi o detenere materiale pornografico prodotto per il tramite dell'utilizzo sessuale di soggetti minori degli anni 18.

L'art. 600 quinquies c.p., rubricato *"Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"*, sancisce testualmente quanto segue:

"[1] Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937"

La norma in commento reprime le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Sebbene la norma non si limiti a punire i cc.dd. *"tour operator"*, appare evidente che la norma medesima è tesa essenzialmente a reprimere condotte imprenditorialmente connotate.

L'art. 601 c.p., rubricato *"Tratta di persone"*, sancisce testualmente quanto segue:

"[1] E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

[2] Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

[3] La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

[4] Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”

Per quanto riguarda la condotta rilevante ai fini della norma in commento, essa al primo comma punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Sempre in tema di condotta, la norma in commento, al secondo comma, sanziona chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Il terzo ed il quarto comma della norma in questione prevedono, rispettivamente, una aggravante per i comandanti o ufficiali delle navi nazionali o straniere che pongono in essere il delitto in commento, ed una pena più blanda rispetto a quella di cui al comma primo per i componenti dell'equipaggio della nave nazionale o straniera destinata alla tratta di esseri umani, ancorché nessun fatto di tratta o di commercio di schiavi si sia consumato nel caso concreto.

L'art. 602 c.p., rubricato “Acquisto e alienazione di schiavi”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[[2] La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi]”

L'art. 603 bis c.p., rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

[2] Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

[3] Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[4] Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”

La norma in commento prevede, fondamentalmente, due distinte fattispecie incriminatrici, contemplate, rispettivamente, al comma 1 n. 1 ed al comma 1 n. 2.

La prima fattispecie sanziona il reclutamento della manodopera da destinare al lavoro presso soggetti terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno.

La seconda fattispecie sanziona l'utilizzazione, assunzione o l'impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1) del medesimo comma i della norma in commento, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Peculiare è il terzo comma della norma in commento, che prevede gli indici di sfruttamento.

L'art. 609 undecies c.p., rubricato “Adescamento di minorenni”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

La norma in commento sanziona chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, specificando che per "adescamento" si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Con riferimento ai delitti contro la personalità individuale il Consiglio Direttivo ha ritenuto che gli stessi non possano trovare concreta attuazione nello svolgimento delle attività dell'Associazione, in quanto le relative condotte sono oggettivamente al di fuori dalla tipologia di attività e di relazioni che l'Associazione ha in essere con terzi soggetti.

Va peraltro evidenziato come l'assenza di un rischio concreto non valga, di per sé, ad escludere l'esistenza di un rischio meramente teorico; ciò anche in considerazione non solo della natura delle fattispecie criminose richiamate dalla norma di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001, ma anche del fatto che l'Associazione, per perseguire il proprio oggetto sociale, necessariamente deve svolgere anche operazioni finanziarie o commerciali con controparti che, potenzialmente, potrebbero essere a rischio sotto il profilo della disciplina dettata dalla normativa in commento.

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo ritiene che le verifiche che vengono svolte al fine di verificare l'idoneità (quanto a requisiti di professionalità, probità, specchiatezza ed onorabilità) dei soggetti terzi con cui intrattiene rapporti ad essere inserirli o meno nel proprio Albo Fornitori, costituisca una sufficiente attività di prevenzione del rischio, si ripete, meramente teorico di integrazione dei reati-presupposto annoverati nella lettera dell'art. 25 quinquies D.Lgs 231/2001.

Ciò detto, il Consiglio Direttivo, nel ritenere il presente MOG corrispondente all'attuale realtà dell'Associazione, assume comunque l'impegno ad operare con riguardo allo stesso tutti quei cambiamenti e/o tutte quelle integrazioni che si dovessero rendere necessari a seguito non solo di variazioni afferenti l'oggetto sociale dell'Associazione, ma anche laddove si verificassero dei cambiamenti nelle attività concretamente e di fatto svolte dalla stessa e/o nell'assetto organizzativo dell'Associazione e si impegna, altresì, ad avvalersi anche di consulenti esterni al fine di appurare l'emergere di attività sensibili, anche solo potenziali, e ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per limitare i rischi di commissione dei relativi reati-presupposto, ivi incluso l'aggiornamento del presente MOG che, comunque, anche nell'attuale versione offre un dettaglio di tutti i reati-presupposto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs 231/200, proprio allo scopo di informare i destinatari del presente MOG anche di quei reati-presupposto che, pur non integrando un rischio concreto, lo integrano da un punto di vista anche solamente astratto.

In tal modo il Consiglio Direttivo ritiene, da un lato, di attuare un'ulteriore attività che possa valere a rendere i soggetti che operano per o con l'Associazione ancor più consapevoli delle norme etiche alle quali si devono conformare e, dall'altro lato, di imprimere ulteriore vigore alla promozione di un sentimento sempre più ispirato alla trasparenza.

Parte speciale X – Abusi di mercato

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 sexies D.Lgs 231/2001

La norma di cui all'art. 25 sexies D.Lgs 231/2001, rubricato "Abusi di mercato", sancisce testualmente quanto segue:

"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”*

La norma in commento annovera, tra i reati presupposto, le fattispecie di cui agli artt. 184 e 185 D.Lgs 58/1998 (noto anche come Testo Unico Finanziario o TUF) laddove richiama, appunto, i *“reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*.

L'art. 184 TUF, rubricato *“abuso di informazioni privilegiate”*, sancisce testualmente quanto segue:

“1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

[4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”

La fattispecie di cui all'art. 184 TUF sanziona colui che, avendo informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari (quotati ammessi o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione ad un mercato regolamentato comunitario o su strumenti derivati quotati con sottostante non quotato) utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) della medesima norma di cui all'art. 184 TUF in commento.

Il reato in esame, noto anche come *insider trading*, è proteso a tutelare l'efficienza del mercato, l'accesso al quale potrebbe venire falsato laddove alcuni si dovessero avvalere, nel porre in essere operazioni su strumenti finanziari, di informazioni privilegiate acquisite grazie all'attività svolta, la cui conoscenza li potrebbe avvantaggiare rispetto a quanti basano le proprie scelte di investimento solamente su notizie di pubblico dominio.

La fattispecie di cui all'art. 185 TUF, rubricato "*Manipolazione del mercato*", sancisce testualmente quanto segue:

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)"

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia che la fattispecie in esame è affine a quella di agiotaggio (art. 2637 c.c.): le due fattispecie, infatti, presentano sostanzialmente la medesima condotta esecutiva, facendo entrambe riferimento alla diffusione di notizie false o al compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, differenziandosi, quindi, essenzialmente nell'oggetto materiale.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Con riferimento al reato di abusi di mercato delitti contro l'industri e il commercio il Consiglio Direttivo ha ritenuto che gli stessi non possano trovare concreta attuazione nello svolgimento delle attività dell'Associazione, in quanto le relative condotte sono oggettivamente al di fuori dalla tipologia di attività e di relazioni che l'Associazione ha in essere con terzi soggetti.

Va peraltro evidenziato come l'assenza di un rischio concreto non valga, di per sé, ad escludere l'esistenza di un rischio meramente teorico; ciò anche in considerazione non solo della natura delle fattispecie criminose richiamate dalla norma di cui all'art. 25 sexies D.Lgs 231/2001, ma anche del fatto che l'Associazione, per perseguire il proprio oggetto sociale, necessariamente deve svolgere anche operazioni finanziarie o commerciali con controparti che, potenzialmente, potrebbero essere a rischio sotto il profilo della disciplina dettata dalla normativa in commento.

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo ritiene che le verifiche che vengono svolte al fine di verificare l'idoneità (quanto a requisiti di professionalità, probità, specchiatezza ed onorabilità) dei soggetti terzi con cui intrattiene rapporti ad essere inserirli o meno nel proprio Albo Fornitori, costituisca una sufficiente attività di prevenzione del rischio, si ripete, meramente teorico di integrazione dei reati-presupposto annoverati nella lettera dell'art. 25 sexies D.Lgs 231/2001.

Ciò detto, il Consiglio Direttivo, nel ritenere il presente MOG corrispondente all'attuale realtà dell'Associazione, assume comunque l'impegno ad operare con riguardo allo stesso tutti quei cambiamenti e/o tutte quelle integrazioni che si dovessero rendere necessari a seguito non solo di variazioni afferenti l'oggetto sociale dell'Associazione, ma anche laddove si verificassero dei cambiamenti nelle attività concretamente e di fatto svolte dalla stessa e/o nell'assetto organizzativo dell'Associazione e si impegna, altresì, ad avvalersi anche di consulenti esterni al fine di appurare l'emergere di attività sensibili, anche solo potenziali, e ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per limitare il rischi di commissione dei relativi reati-presupposto, ivi incluso l'aggiornamento del presente MOG che, comunque, anche nell'attuale versione offre un dettaglio di tutti i reati-presupposto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 25 sexies D.Lgs 231/200, proprio allo scopo di informare i destinatari del presente MOG anche di quei reati-presupposto che, pur non integrando un rischio concreto, lo integrano da un punto di vista anche solamente astratto.

In tal modo il Consiglio Direttivo ritiene, da un lato, di attuare un ulteriore attività che possa valere a rendere i soggetti che operano per o con l'Associazione ancor più consapevoli delle norme etiche alle quali si devono conformare e, dall'altro lato, di imprimere ulteriore vigore alla promozione di un sentimento sempre più ispirato alla trasparenza.

Parte speciale XI – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 septies D.Lgs 231/2001

L'art. 25 septies D.Lgs 231/2001, rubricato "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*", sancisce testualmente quanto segue:

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”

La norma in commento annovera tra i reati-presupposto l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime, posti in essere in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Sul punto va fatta una breve considerazione in merito al fatto che con la norma di cui all'art. 25 septies D.Lgs 231/2001 è stata introdotta, per la prima volta, la responsabilità amministrativa degli enti per reati di natura colposa.

Da ciò derivano problemi di interpretazione sistematica con riferimento agli artt. 5 e 6 D.Lgs 231/2001, dei quali il primo subordina la responsabilità dell'ente all'esistenza di un "interesse o vantaggio" per l'ente stesso, e il secondo richiede, affinché si possa applicare l'esimente a favore dell'ente, la prova della "elusione fraudolenta" da parte dell'autore del reato del modello organizzativo adottato dalla società.

Ad ogni buon conto, tali problematiche hanno via via trovato, nella elaborazione dottrina e giurisprudenziale, degli assestamenti. Così, ad esempio, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 e stante la difficile compatibilità tra il criterio dell'"interesse dell'ente" e i reati di natura colposa, in caso di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies, si è ritenuto che la responsabilità amministrativa dell'ente potrebbe configurarsi nel caso in cui dal fatto illecito sia derivato comunque un "vantaggio" per l'ente stesso quale un risparmio di costi e/o di tempi (si pensi al datore di lavoro che non fornisca ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione personale).

La norma di cui all'art. 589 c.p., rubricato "Omicidio colposo", sancisce testualmente quanto segue:

“Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni ⁽⁴⁾.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni ⁽⁵⁾.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ⁽⁶⁾⁽⁷⁾.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235] ”

La norma di cui all'art. 590 c.p., rubricato “**Lesioni personali colpose**”, sancisce testualmente quanto segue:

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 ⁽⁴⁾.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni ⁽⁵⁾.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni ⁽⁶⁾.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”

In buona sostanza, mentre l'art. 589 c.p. sanziona chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, l'art. 590 c.p. sanziona chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale.

Per quanto rileva la responsabilità amministrativa degli enti, le condotte sanzionate penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte ovvero lesioni gravi o gravissime al lavoratore, quale conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche.

Soggetto attivo delle fattispecie in esame può essere qualsiasi soggetto che sia tenuto all'osservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Da quanto appena scritto, deriva che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2008, potrebbero essere soggetti attivi non solo i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari di deleghe di funzioni, ma anche i lavoratori stessi.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Entrambe le fattispecie in esame sono caratterizzate dall'aggravante dell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In entrambe le fattispecie in esame l'elemento soggettivo consiste nella c.d. colpa specifica, che si concretizza nell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline volte ad impedire gli eventi dannosi di cui alla norma incriminatrice.

Il datore di lavoro risponde solamente dell'evento dannoso verificatosi in occasione dell'attività di lavoro ed avente un nesso di effettiva derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa stessa. Da quanto appena scritto deriva che non dovrebbero rientrare nell'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile, penale e, quindi, anche amministrativa ex D. Lgs. 231/2001) solamente gli infortuni scaturiti da un comportamento anormale del lavoratore e, pertanto, imprevedibile e non controllabile da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (c.d. rischio elettivo).

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Le attività dell'Associazione caratterizzate dal rischio insito di commissione di reati-presupposto con riferimento all'art. 25 septies D.Lgs 231/2001, sono quelle identificate nelle seguenti aree:

1. gestione delle risorse finanziarie, selezione e qualificazione dei fornitori e processo di acquisto di beni e servizi;
2. gestione dei rapporti con gli enti pubblici;
3. sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, si riportano di seguito, schematicamente, alcune condotte che potrebbero perfezionare i reati-presupposto in commento con riferimento alle aree sensibili sopra riportate:

- per quanto riguarda le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p., le condotte che potrebbero attuare le relative fattispecie potrebbero essere integrate tramite la mancata valutazione dei rischi; oppure tramite la mancata informazione e formazione del personale; oppure tramite la mancata sostituzione di ciò (attrezzature, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro, ecc.) che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso; oppure tramite il mancato controllo sanitario dei lavoratori; oppure tramite il mancato allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona; oppure tramite il mancato uso di segnali di avvertimento e sicurezza; oppure tramite la mancata fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di sicurezza individuale.

Si pensi, a titolo di esempio all'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione cagioni, per colpa, il decesso o lesioni gravi o gravissime di lavoratori e collaboratori a causa della mancata assunzione delle misure di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro previste dalla legge.

I comportamenti previsti per limitare i rischi insiti nello svolgimento delle attività relative alle aree sensibili in esame possono essere riassunti come segue.

Innanzitutto, devono essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente MOG e nel Codice Etico, che del presente modello costituisce parte integrante, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di posizione in essere dei reati-presupposto di cui all'art. 25 septies D.Lgs 231/2001.

Le predette regole generali sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari, che impegnano l'Associazione a provvedere agli adempimenti relativi:

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgono ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico. In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'Associazione ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida di Confindustria;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte da singoli operatori, possa essere disposta.

Parte speciale XII – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 octies D.Lgs 231/2001

La norma di cui all'art. 25 octies D.Lgs 231/2001, rubricata *“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”*, sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*

La norma in commento ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e, con la Legge 186/2014, è stato introdotto anche il reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter.1, quale previsione normativa *ad hoc*, distinta dal riciclaggio e sono stati apportati degli aggravamenti di pena agli articoli 648 bis e ter.

I reati presupposto contemplati sono riportati nel primo comma e sono, in sintesi, i reati previsti e puniti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 c.p.

L'art. 648 c.p., rubricato “*Ricettazione*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell' articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

[2] La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

[3] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”

Con riferimento alla norma in questione la condotta consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengono da delitto e, comunque, intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Non pccprre che il soggetto interessato raggiunga lo scopo che il soggetto agente si era proposto, essendo sufficiente che si tratti di comportamento idoneo allo scopo.

L'art. 648 bis c.p., rubricato “*Riciclaggio*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Con riferimento alla norma in questione la condotta, la norma in commento ne identifica tre modelli distinti, che hanno in comune lo scopo ultimo di ostacolare la identificazione dell'origine delittuosa della res.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

La prima attività tipica consiste nella “sostituzione”, ossia nel rimpiazzamento del denaro c.d. “sporco” con quello c.d. “pulito”, in modo tale da spezzare qualsivoglia collegamento con il reato presupposto. Ovviamente tale condotta può essere realizzata in una molteplicità di modi (per esempio con il versamento di un assegno bancario con il successivo prelievo della somma portata dal titolo).

La seconda attività tipica consiste nel “trasferimento”, caratterizzata dal fatto che non muta l’oggettività del bene, ma si limita a movimentarlo al fine di ottenere come risultato l’occultamento della provenienza del bene medesimo (si pensi, a puro titolo di esempio, allo spostamento di fondi di provenienza illecita su di un conto corrente diverso da quello originario, al fine di impedire di risalire all’origine delle somme oggetto di movimentazione).

La terza attività consiste nel “compimento di altre operazioni”, per tali dovendosi intendere qualsivoglia operazione caratterizzata dall’essere idonea ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.

L’art. 648 ter c.p., rubricato “*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

[3] La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.

[4] Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”

Con riferimento alla norma in commento, la condotta si concretizza nell’impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. L’impiego non deve afferire ad attività illecita, poiché, in tal caso, difetterebbe l’essenza del delitto di reimpiego, venendo integrata un’ipotesi di concorso nell’attività di destinazione delle risorse.

L’art. 648 ter.1 c.p., rubricato “*Autoriciclaggio*”, sancisce testualmente quanto segue:

“[1] Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

[2] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[3] Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[4] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

[5] *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

[6] *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

[7] *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”*

Con riferimento alla norma in commento, la condotta si distingue da quella tipica del delitto di cui al precedente art. 648 bis per il fatto che le attività di impiego, sostituzione, trasferimento, assumono rilievo solo laddove l'impiego, la sostituzione, il trasferimento avvengano in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; inoltre, tali condotte devono essere tali da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Il quarto comma prevede una causa di non punibilità, delimitando il perimetro di azione della norma in commento che non deve includere “*le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*” dell'autoriciclante.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Le attività dell'Associazione caratterizzate dal rischio insito di commissione di reati-presupposto con riferimento all'art. 25 octies D.Lgs 231/2001, sono quelle identificate nelle seguenti aree:

1. raccolta fondi e finanziamenti per le proprie attività;
2. valutazione, selezione e finanziamento dei progetti di ricerca scientifica, di formazione e, più in generale, dei progetti rientranti nell'alveo degli scopi istituzionali dell'Associazione;
3. gestione delle risorse finanziarie, selezione e qualificazione dei fornitori e processo di acquisto di beni e servizi;
4. gestione dei rapporti con gli enti pubblici
5. gestione del contenzioso e gestione di successioni e donazioni;
6. gestione della contabilità, redazione del bilancio e gestione dei rapporti con il revisore esterno e con il Collegio dei Revisori;
7. selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale anche straniero.

A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, si riportano di seguito, schematicamente, alcune condotte che potrebbero perfezionare i reati-presupposto in commento con riferimento alle aree sensibili sopra riportate:

- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 648 c.p., essa potrebbe essere integrata nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose di provenienza illecita, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare da altri; oppure tramite intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa, attraverso attività di mediazione (in senso lato) tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p., essa potrebbe essere integrata tramite attuazione di attività in grado di intralciare l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei proventi da reato interessati; oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'individuazione della relativa provenienza illecita;

- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 648 ter c.p., essa potrebbe essere integrata nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 648 ter.1 c.p., essa potrebbe essere integrata nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione impieghi, sostituisca o trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità di provenienti dalla sua precedente commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'individuazione della loro provenienza delittuosa; oppure mediante attuazione di attività in grado di intralciare l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei proventi da reato interessati.

I comportamenti previsti per limitare i rischi insiti nello svolgimento delle attività relative alle aree sensibili in esame possono essere riassunti come segue.

Innanzitutto, devono essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente MOG e nel Codice Etico, che del presente modello costituisce parte integrante, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di posizione in essere dei reati-presupposto di cui all'art. 25 octies D.Lgs 231/2001.

Le predette regole generali sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari.

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 c.p., hanno possibilità di accadimento particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- i pagamenti dovranno essere gestiti nel pieno rispetto della normativa volta alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (quali, tra le altre, il D. Lgs. 231/2007 e il D. Lgs. 109/2007 e ss.mm.);
- l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali dovrà essere puntualmente verificata;
- dovranno essere implementati sistemi di controllo per la qualificazione dei fornitori e la registrazione degli stessi al fine di garantire massima legittimità, coerenza, conoscibilità e tracciabilità;
- i pagamenti dovranno essere effettuati attraverso sistemi che ne garantiscano la tracciabilità (es. bonifici bancari e/o assegni);
- si dovranno effettuare periodici controlli formali e sostanziali relativi ai flussi finanziari ed alla tracciabilità degli stessi;
- si dovrà verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- si dovrà fare in modo che i beni o le altre utilità acquistati dall'Associazione per lo svolgimento della propria attività non siano di provenienza illecita.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

- non si dovranno riconoscere compensi o, comunque, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori o partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- non si dovranno intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti, concedere utilità a persone facenti parte di organizzazioni criminali;
- non si dovrà acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- non si dovranno trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, e nemmeno compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- non si dovranno acquistare beni o servizi verso un corrispettivo evidentemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza;
- non si dovrà effettuare o ricevere pagamenti in contanti.

Parte speciale XIII – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 novies D.Lgs 231/2001

L'art. 25 novies, rubricato *“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”*, sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”

I reati interessati dall'art. 25 novies D.Lgs 231/2001 sono contemplati negli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies L. 633/1941.

La norma di cui all'art. 171 L. 633/1941 sancisce testualmente quanto segue:

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica,

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) , se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire)”

Di tale norma assumono rilievo, ai sensi dell'art. 25 novies D.Lgs 231/2001, solamente il comma 1, lett. a-bis) ed il comma 3, ai sensi dei quali viene punita la condotta di colui che, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, con previsione di un aggravio di pena se la condotta è commessa con riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risultino offesi l'onore o la reputazione dell'autore.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, il cui concetto è ben delineato nelle norme di cui:

- all'art. 1 della L. 633/1941, secondo cui *“sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di*

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”;

- all'art. 2575 codice civile, per il quale *“formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.*

La norma di cui all'art. 171 bis L 633/1941 sancisce testualmente quanto segue:

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità”

Tale norma in esame contempla due ipotesi distinte, rispettivamente al primo ed al secondo comma.

Al primo comma, viene oggetto di punizione è la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

Sempre ai sensi del primo comma è sanzionato il medesimo comportamento di cui al precedente periodo, laddove sia inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

Al secondo comma, a formare oggetto di sanzione è la condotta di colui che, al fine di trarne profitto riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, su supporti non contrassegnati SIAE, il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La norma di cui all'art. 171 ter L 633/1941 sancisce testualmente quanto segue:

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

e) *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*

f-bis) *fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

h) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”

Il primo ed il secondo comma della norma in commento prevedono una serie di condotte, per il cui dettaglio si rinvia alla norma medesima, mentre il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità e il quarto comma prevede alcune pene accessorie.

La norma di cui all'art. 171 septies L 633/1941 sancisce testualmente quanto segue:

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”

Tale norma commina la sanzione prevista per le condotte di cui all'art. 171 ter comma 1 anche nei confronti:

- dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

- di chiunque, laddove il fatto non costituisca più grave reato, dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

La norma di cui all'art. 171 octies L 633/1941 sancisce testualmente quanto segue:

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità”

La norma in commento sanziona la condotta di colui che, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, precisando che si intendono “ad accesso condizionato” tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sicuramente la fattispecie di cui alla norma in commento presenta delle somiglianze con la norma di cui alla lett. f) del comma 2 dell'art. 171 ter, peraltro le due norme si differenziano e non sono, sostanzialmente, sovrapponibili come emerge, ad esempio, dal fatto che, sotto il profilo soggettivo, il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171 ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171 octies; oppure dal fatto che è diverso, almeno in parte, il tipo di trasmissione protetta, visto e considerato che l'art. 171 ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171 octies fa riferimento a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Le attività dell'Associazione caratterizzate dal rischio insito di commissione di reati-presupposto con riferimento all'art. 25 novies D.Lgs 231/2001, sono quelle identificate nelle seguenti aree:

1. raccolta fondi e finanziamenti per le proprie attività;
2. valutazione, selezione e finanziamento dei progetti di ricerca scientifica, di formazione e, più in generale, dei progetti rientranti nell'alveo degli scopi istituzionali dell'Associazione;
3. gestione dei rapporti con gli enti pubblici

A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, si riportano di seguito, schematicamente, alcune condotte che potrebbero perfezionare i reati-presupposto in commento con riferimento alle aree sensibili sopra riportate:

- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 L. 633/1941, essa potrebbe essere integrata nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; oppure nell'ipotesi in cui

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;

- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 171 bis L. 633/1941, essa potrebbe essere integrata nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore, o ai medesimi fini, importi, distribuisca, venda o detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; oppure nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione predisponga mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 171 ter L. 633/1941, essa potrebbe essere integrata nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione, per uso non personale, ma a fini di lucro nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; oppure abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; oppure, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta a mezzo della radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive; oppure detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; oppure, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; oppure introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentano l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; oppure fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure (fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale); oppure abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio o per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

I comportamenti previsti per limitare i rischi insiti nello svolgimento delle attività relative alle aree sensibili in esame possono essere riassunti come segue.

Innanzitutto, devono essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente MOG e nel Codice Etico, che del presente modello costituisce parte integrante, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di posizione in essere dei reati-presupposto di cui all'art. 25 novies D.Lgs 231/2001.

Le predette regole generali sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari.

Premesso che contatti con la materia della protezione delle opere dell'ingegno possono verificarsi nell'ambito dell'attività di ricerca, che può svilupparsi nella divulgazione dei risultati della ricerca stessa, premesso, altresì, che esistono iniziative informative indirizzate al vasto pubblico per la divulgazione e la conoscenza di opere, supporti e ausili dovuti alla ricerca nelle sue varie espressioni, l'attività dell'Associazione, per quanto possa interessare la normativa sulle opere dell'ingegno, andrà svolta col puntuale rispetto delle specifiche norme tutelari e, inoltre, la tutela del diritto d'autore sui progetti presentati e dei diritti di proprietà intellettuale è monitorata mediante verifiche a campione condotte dal Comitato Scientifico.

Parte speciale XIV – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 decies D.Lgs 231/2001

L'Art. 25 decies D.Lgs 231/2001, rubricato *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*, sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”

Il reato interessato dall'art. 25 decies D.Lgs 231/2001 è contemplato nell'art. 377 bis c.p., rubricato *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*, che sancisce testualmente quanto segue:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni ”

Con riferimento al reato di cui alla norma da ultimo richiamata, la condotta rilevante si concretizza nell'uso della violenza o nella minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità, con il fine di non far rendere dichiarazioni utilizzabili nell'ambito di un procedimento penale o con il fine di far rendere dichiarazioni mendaci alla persona chiamata innanzi all'autorità giudiziaria, laddove questa ha la facoltà di non rispondere (quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 1 lett. a) e 210 comma 4 c.p.p., l'imputato e l'imputato in un procedimento connesso.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Le attività dell'Associazione caratterizzate dal rischio insito di commissione di reati-presupposto con riferimento all'art. 25 decies D.Lgs 231/2001, sono quelle identificate nelle seguenti aree:

1. gestione del contenzioso;

A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, si riportano di seguito, schematicamente, alcune condotte che potrebbero perfezionare i reati-presupposto in commento con riferimento alle aree sensibili sopra riportate:

- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p., essa potrebbe essere integrata nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione offra o prometta denaro o altra utilità a taluno, con il fine di non far rendere dichiarazioni utilizzabili nell'ambito di un procedimento penale.

I comportamenti previsti per limitare i rischi insiti nello svolgimento delle attività relative alle aree sensibili in esame possono essere riassunti come segue.

Innanzitutto, devono essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente MOG e nel Codice Etico, che del presente modello costituisce parte integrante, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di posizione in essere dei reati-presupposto di cui all'art. 25 decies D.Lgs 231/2001.

Le predette regole generali sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- bisogna evitare non solo l'esplicito invito ai testi di rendere o non rendere certe deposizioni o di rendere disposizioni mendaci, ma, altresì, qualsiasi tipo di condotta o di intervento che in qualche modo possa influire od incidere sulle conoscenze personali e originarie del teste;
- bisogna evitare qualsiasi discussione o comunicazione – relativamente ai fatti di causa – con soggetti chiamati a deporre dall'autorità giudiziaria;
- è fatto soggetto a chiunque opera con o per l'Associazione d'indurre una persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Parte speciale XV – Reati ambientali

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 undecies D.Lgs 231/2001

L'Art. 25 undecies D.Lgs 231/2001, rubricato *“Reati ambientali”*, sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”

Con la norma di cui all'art. 25 undecies si è estesa la responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie dei c.d. “reati ambientali” commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Allo stato attuale, stando al tenore letterale della norma in commento, i reati presupposto ivi contemplati sono i seguenti:

1. per quanto concerne i reati di cui al Codice Penale, essi sono quelli di cui alle seguenti norme:
 - a. art. 452 bis;
 - b. art. 452 quarter;
 - c. art. 452 quinquies;
 - d. art. 452 sexies;
 - e. art. 452 octies;
 - f. art. 727 bis;
 - g. art. 733 bis;

2. per quanto concerne i reati di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale” (detto anche “Codice dell’Ambiente”), essi sono quelli di cui alle seguenti norme:
 - a. art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13;
 - b. art. 256, commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo;
 - c. art. 257, commi 1 e 2;
 - d. art. 258, comma 4, secondo periodo;
 - e. art. 259, comma 1;
 - f. art. 260, commi 1 e 2;
 - g. art. 260 bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo;
 - h. art. 279, comma 5;

3. per quanto concerne i reati di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”, essi sono quelli di cui alle seguenti norme:
 - a. art. 1, commi 1 e 2;
 - b. art. 2, commi 1 e 2;
 - c. art. 3 bis, comma 1;
 - d. art. 6, comma 4;

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

4. per quanto concerne i reati di cui alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente” essi sono quelli di cui all'art. 3, comma 6;
5. per quanto concerne i reati di cui al D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni” essi sono quelli di cui alle seguenti norme:
 - a. art. 8, commi 1 e 2;
 - b. art. 9, commi 1 e 2.

La punibilità di tali reati, tra cui si annoverano delitti e contravvenzioni, è prevista, a seconda dei casi concreti, anche a semplice titolo di colpa oltre che di dolo.

L'art. 452 bis c.p., rubricato “*Inquinamento ambientale*” punisce “*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata*”.

Il reato in commento si perfeziona a seguito di qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, che siano significativi e misurabili.

Per quanto concerne i concetti di “compromissione” e “deterioramento”, essi vanno intesi in senso atecnico, visto e considerato che non sono normativamente definiti.

Peraltro, affinché il mutamento ambientale, chiaramente di segno negativo, insito nei concetti di “compromissione” e di Deterioramento” assuma rilevanza penale è necessario che esso sia significativo e misurabile. Ciò anche al fine di poter distinguere la fattispecie in esame da quella, più grave, di disastro ambientale, prevista e punita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 452 quater c.p., in appresso considerata, nonché dalla fattispecie meno grave prevista e punita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 257 del Codice dell'Ambiente, pure in appresso considerata.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il reato in commento è sanzionato sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, in conseguenza del richiamo operato dal successivo art. 452 quinquies c.p.

L'art. 452 quater c.p., rubricato “*Disastro ambientale*”, sanziona “*chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale*”.

La norma in commento precisa che costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sotto il profilo oggettivo, il reato in commento si realizza allorché si verifichi, quale conseguenza della condotta dell'agente, un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema (irreversibile o, comunque, di ardua reversibilità) o, alternativamente, un'offesa alla pubblica incolumità.

sotto il profilo soggettivo, l'art. 452 quinquies c.p., che verrà preso in considerazione nel prosieguo, estende la punibilità del delitto ora in esame anche alle condotte realizzate in forma colposa

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

L'art. 452 quinquies c.p., rubricato *“Delitti colposi contro l'ambiente”*, stabilisce che *“se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi”*

Il secondo comma contempla una ulteriore diminuzione di un terzo della pena nel caso in cui dalla commissione dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater dovesse derivare il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

L'art. 452 sexies, rubricato *“Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”*, sanziona la condotta *“chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”*.

L'art. 452 octies c.p., rubricato *“Circostanze aggravanti”*, ai primi due commi prevede un aumento della pena prevista, rispettivamente, agli artt. 416 e 416 bis c.p. *“quando l'associazione [...] sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti al nuovo Titolo” VI-bis del Libro secondo del codice penale oppure, nel caso dell'associazione mafiosa, sia diretta “all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale”*

Il terzo comma della norma in commento prevede un'aggravante per il caso in cui facciano parte dell'associazione (ex artt. 416 o 416 bis) *“pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”*.

L'art. 727 bis c.p., rubricato *“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”*, al primo comma sanziona colui che, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi consentiti dalla legge, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; Il secondo comma della medesima norma sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La condotta penalmente rilevante ha ad oggetto una quantità non trascurabile di esemplari, tale da esporre la specie ad un pericolo o ad un danno.

Si tratta di reato comune in quanto suscettibile di commissione da parte di qualunque soggetto.

Sotto il profilo soggettivo, il reato in commento è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

L'art. 733 bis c.p., rubricato *“Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto”*, punisce *“chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione”*.

La norma in commento sanziona sia la distruzione sia il semplice deterioramento dell'habitat compromettendone lo stato di conservazione.

Si tratta chiaramente di un reato comune, pertanto chiunque lo può porre in essere.

Sotto il profilo soggettivo, il reato in commento è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

L'art. 137 del c.d. “Codice dell'Ambiente”, dettato in materia di violazioni concernenti gli scarichi, al secondo comma sanziona chiunque apra o comunque effettui un nuovo scarico senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenga detti scarichi dopo che la relativa autorizzazione sia stata revocata o sospesa, quando tali condotte riguardano gli scarichi di acque

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

Il terzo comma della norma in esame sanziona, invece, *“chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 563, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 164, e 108, comma 465”*.

Sia la fattispecie di cui al comma 2 e sia la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 137 del Codice dell'Ambiente sono di tipo contravvenzionale e possono essere commesse da chiunque (c.d. “reato proprio”), senza bisogno che il soggetto agente possenga una particolare qualifica.

La condotta sanzionata sono genericamente incentrate sulla mera violazione della normativa amministrativa e prescindono dal verificarsi di un evento dannoso o pericoloso per l'ambiente e/o per la salute dell'uomo.

Come tutti i reati ambientali inseriti nel D. Lgs. 231/2001, anche le due ipotesi delittuose in esame, sotto il profilo soggettivo, possono assumere la forma del dolo o della colpa indifferentemente.

L'art. 137 del Codice dell'Ambiente, sempre dettato in materia di violazioni concernenti gli scarichi, punisce, al quinto comma, primo periodo, *“chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1”*.

Per quanto concerne il dettato dell'art. 137 comma quinto secondo periodo del Codice dell'Ambiente, va detto che in forza di tale norma viene sanzionata con aggravante la condotta nell'ipotesi in cui siano “superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5”

L'art. 137 comma 11 del Codice dell'Ambiente prevede l'ipotesi delittuosa di violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Il reato in questione si perfeziona con una delle seguenti condotte:

- laddove venga effettuato uno scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 103 comma 1;
- laddove venga effettuato uno scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo che nel caso di scarichi autorizzati nei casi previsti dall'art. 104 commi 2, 3, 5 e 7;
- laddove venga mantenuto o effettuato uno scarico nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, in base ad autorizzazione scaduta, revocata, sospesa o comunque non più efficace,
- secondo alcuni anche laddove venga effettuato uno scarico nel sottosuolo o in acque sotterranee in base ad autorizzazione illegittima.

Secondo una parte della giurisprudenza, l'illecito in questione ricorre anche laddove lo scarico sia effettuato in base ad autorizzazione emessa dall'autorità competente, ma in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 103 comma 1.

L'art. 137, comma 13 del Codice dell'Ambiente sanziona penalmente l'ipotesi in cui navi o aeromobili procedano allo scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi e per gli effetti di cui alle norme contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

La norma in questione non indica l'autore materiale del reato in esame; cionondimeno è possibile ritenere che, con riferimento alle navi, questo possa ricavarsi dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 ("Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e relative sanzioni") e, pertanto, possa essere identificato in un soggetto che sia comandante di una nave battente qualsiasi bandiera, appartenga all'equipaggio, sia proprietario della nave oppure ne sia l'armatore.

Il reato in questione è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da uno dei predetti soggetti (oppure da soggetti che svolgano attività equivalenti a bordo di aeromobili).

L'art. 256 comma 1 del Codice dell'Ambiente sanziona chi, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 del medesimo Codice dell'Ambiente.

Quanto alle lettere a) e b) del comma in commento, prevedono una sanzione diversa a seconda che si tratti o meno di rifiuti pericolosi.

L'art. 256 terzo comma del Codice dell'Ambiente al primo periodo sanziona, fuori dai casi puniti ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, quei comportamenti, da chiunque posti in essere, idonei alla realizzazione o alla gestione di una discarica, in assenza della relativa autorizzazione. Il secondo periodo della norma in commento contempla un'aggravante per il caso in cui i rifiuti siano pericolosi

L'art. 256 quarto comma del Codice dell'Ambiente sanziona quei comportamenti, da chiunque posti in essere, tali da concretizzarsi nell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti, nonché quelle ipotesi di carenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per iscrizioni e comunicazioni correlate all'attività svolta.

L'art. 256 comma 5 del Codice dell'Ambiente punisce la miscelazione o la diluizione non consentita di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione e di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità in assenza di autorizzazione

L'art. 256 comma 6 del Codice dell'Ambiente sanziona chi effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle specifiche norme dettate in materia.

L'art. 257 comma primo del Codice dell'Ambiente sanziona chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti e chiunque ometta di effettuare la comunicazione di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Il medesimo art. 257, al secondo comma, prevede un'aggravante nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

L'art. 258 comma 4 secondo periodo del Codice dell'Ambiente sanziona penalmente il comportamento di chi predisponga, nel sistema incentrato su formulari, un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chi faccia uso di un certificato falso.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni o impieghi il certificato in questione durante il trasporto incorre nel reato di cui all'art. 483 del codice penale, rubricato "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" e nelle sanzioni ivi previste. All'ente sarà invece applicabile la sola sanzione pecuniaria.

Si tratta di una fattispecie di reato perseguibile solo a titolo di dolo.

Per quanto concerne la normativa di cui agli artt. 260 bis commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 del Codice dell'Ambiente, si osserva che:

- l'art. 260 bis del Codice dell'Ambiente punisce, al comma 6, le condotte che consistono nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti (indipendentemente dalla qualifica di pericolosità) o nell'inserimento di certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (indipendentemente dalla qualifica di pericolosità), effettuato nell'ambito dell'operatività del SISTRI (acronimo di Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti).
- Per quanto concerne, invece, le fattispecie di cui all'art. 260 comma 7 (secondo e terzo periodo) e comma 8 (primo e secondo periodo) del Codice dell'Ambiente, esse concernono l'attività di trasporto dei rifiuti che venga realizzata in violazione della disciplina dettata per il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'art. 259 comma 1 del Codice dell'Ambiente, rubricato "*Traffico illecito di rifiuti*", sanziona quanti, nell'ambito di un'attività continuativa ed organizzata, pongano in essere almeno una delle seguenti condotte:

- spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata senza che la notifica prevista dal Regolamento (CEE) 259/93 (oggi 1013/2006) sia stata inviata a tutte le autorità competenti oppure avendo fatto una notifica gravemente infedele;
- spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata senza il consenso delle autorità competenti oppure in forza di consenso di detta autorità ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata in assenza di una concreta specifica dei rifiuti nel documento di accompagnamento;
- spedizione transfrontaliera di rifiuti che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione del documento di accompagnamento;
- violazione dell'art. 14 del Regolamento 259/93 disciplinante le esportazioni dei rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi EFTA e vieta l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi extra-CE;
- violazione dell'art. 16 del Regolamento 259/93 disciplinante le esportazioni di determinati rifiuti destinati al recupero verso i paesi OCSE o aderenti alla Convenzione di Basilea che hanno raggiunto un accordo con la Comunità;
- violazione dell'art. 19 del Regolamento 259/93 disciplinante le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento da paesi EFTA aderenti alla Convenzione di Basilea e da altri paesi;
- violazione dell'art. 21 del Regolamento 259/93 disciplinante le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero ai paesi OCSE e da altri paesi;
- spedizione di rifiuti di cui all'allegato 2 del regolamento 259/93 in violazione dell'art. 1, comma 3 lett. a) b), c) e d).

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

L'art. 260 del Codice dell'ambiente, rubricato "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'abrogato articolo 260 del Codice dell'Ambiente, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies c.p., avente medesimo contenuto dell'articolo abrogato.

Tanto premesso, la norma in questione al primo comma sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, gestisca rifiuti:

1. ponendo in essere più operazioni illecite di cessione, ricezione, trasporto, esportazione e importazione, eseguite in violazione della normativa di settore;
2. allestendo mezzi ed attività organizzate continuative (anche se non necessariamente pianificate per una durata indeterminata – c.d. gestioni abusive "a campagna"), e con riferimento a un'ingente quantità di rifiuti e attraverso una pluralità di operazioni.

Il secondo comma della norma in commento prevede un'aggravante qualora le condotte poste in essere riguardino rifiuti ad alta radioattività.

L'art. 279 comma 5 del Codice dell'Ambiente sanziona chiunque ponga in essere comportamenti che siano idonei a causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1 e 2, L. n. 150/1995, recante la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", sanciscono testualmente quanto segue:

Art. 1 commi 1 e 2

"1. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni ⁽²⁾:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione⁽³⁾.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni

3. [...]”

Art. 2 commi 1 e 2

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni⁽⁸⁾:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento ⁽⁹⁾.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. [...]"

Le norme in commento, in buona sostanza ed in via di estrema sintesi (ma per il dettaglio si rimanda al testo delle norme in questione) sanzionano chiunque ponga in essere almeno una delle seguenti condotte:

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o la prescritta licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato;
- utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite;
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

L'art. 3 bis comma 1 della L. n. 150/1992¹⁶, sancisce testualmente quanto segue:

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale ”

¹⁶ Si osserva, per precisione, che il comma 3, lett. c) dell'art. 25 undecies, il quale richiama l'art. 3 bis della L. 150/1992, per un evidente errore di redazione fa riferimento ai “reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992”, in quanto detto articolo non richiama reati previsti dal codice penale, bensì “fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni”, per le quali dispone l'applicazione di sanzioni previste dal codice penale.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Come si può evincere dal tenore letterale della norma in commento, viene ivi fatto un generico riferimento alle sanzioni del codice penale di cui al libro II, titolo VII, capo III (quest'ultimo rubricato "*Della falsità in atti*").

Da ciò ne consegue che, per individuare la sanzione applicabile all'ente, dovrà prima interpretarsi quali siano gli articoli del codice penale e quali le sanzioni applicabili alle persone fisiche relativamente alle singole fattispecie delittuose indicate nel Regolamento 338/1997, richiamato nell'*incipit* della norma in commento.

Considerato il tenore dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, si può dire che il reato in esame potrà essere integrato a seguito della posizione in essere di una delle seguenti condotte:

- introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del regolamento 338/97;
- omessa o falsa notifica all'importazione;
- falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento 338/97;

Il reato in esame può essere commesso da chiunque, pertanto si tratta di un c.d. reato comune.

L'art. 6 comma 4 della L. n. 150/1992 punisce chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 15771, detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

L'art. 3 comma 6 della L. n. 549/1993 sanziona l'ipotesi di violazione delle disposizioni dettate in materia di impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono.

La fattispecie delittuosa può essere integrata, ponendo in essere, a titolo meramente esemplificativo, una delle condotte di seguito elencate:

1) produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive dello strato di ozono in violazione delle disposizioni del Regolamento (Ce) n. 3093/94;

2) violazione del divieto di produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione e esportazione delle sostanze lesive dello strato di ozono di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549), fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Regolamento (Ce) n. 3093/94.

Il reato può essere commesso da chiunque, pertanto si tratta di un c.d. reato comune.

Gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007, "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*", puniscono lo sversamento, rispettivamente, a titolo di dolo e di colpa in mare, da parte di navi, di sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/7872 (comma 1, art. 8 e comma 1 art. 9) e delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78, con conseguenti danni permanenti o,

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Il reato in esame si perfeziona a seguito di una condotta che consiste nell'effettuare scarichi intenzionali o colposi di sostanze inquinanti dalle navi (battenti qualsiasi bandiera):

- nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
- nelle acque territoriali;
- negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
- nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
- in alto mare.

Per "sostanze inquinanti" si devono intendere quelle inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Le attività dell'Associazione caratterizzate dal rischio insito di commissione di reati-presupposto con riferimento all'art. 25 undecies D.Lgs 231/2001, sono quelle identificate nelle seguenti aree:

1. gestione delle risorse finanziarie, selezione e qualificazione dei fornitori e processo di acquisto di beni e servizi;
2. gestione dei rapporti con gli enti pubblici;
3. sistema di gestione e sicurezza ambientale.

A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, si riportano di seguito, schematicamente, alcune condotte che potrebbero perfezionare i reati-presupposto in commento con riferimento alle aree sensibili sopra riportate:

- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 452 bis c.p., essa potrebbe essere integrata nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione integri tale reato al fine di evadere le norme sul rispetto dell'ambiente traendone dei vantaggi per l'Associazione medesima;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 452 quater c.p., essa potrebbe essere integrata nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione integri tale reato al fine di evadere le norme sul rispetto dell'ambiente traendone dei vantaggi, tra gli altri, di ordine economico per l'Associazione medesima;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 452 quinquies c.p., essa potrebbe essere integrata con le medesime condotte di cui agli artt. 452 bis e 542 quater c.p.;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 452 sexies c.p., essa potrebbe essere integrata nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione integri tale reato al fine di aggirare le norme sul corretto

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

smaltimento traendone dei vantaggi, tra gli altri, di ordine economico per l'Associazione medesima;

- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 727 bis c.p., essa potrebbe essere integrata nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse dell'Associazione medesima (ossia corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati);
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 733 bis c.p., essa potrebbe essere integrata nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito dell'Associazione integri tale reato al fine di commetterne un altro per realizzare un interesse dell'Associazione medesima (ossia corruzione di un pubblico ufficiale o corruzione tra privati);
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 137 commi 2 D.Lgs 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso in cui vengano poste in essere condotte del tipo di quelle in appresso descritte a puro titolo di esempio e con riguardo agli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006: 1. apertura di nuovo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione; 2. effettuazione di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione; 3. mantenimento di scarico di acque reflue industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione; 4. mantenimento di scarico di acque reflue industriali per oltre 6 mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione nel caso in cui sia stata presentata regolare domanda di rinnovo un anno prima della scadenza; 5. effettuazione o mantenimento di scarico dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione ivi inclusa, specificamente; 6. effettuazione di scarichi di acque di dilavamento piazzali in assenza di autorizzazione nonché, secondo un'interpretazione rigorosa della norma, in talune circostanze: a) apertura di nuovo scarico di acque reflue industriali in base ad autorizzazione illegittima; b) effettuazione di scarico di acque reflue industriali in base ad autorizzazione illegittima;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 137 comma 3 D.Lgs 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso delle condotte di seguito descritte a titolo di esempio ed in maniera non esaustiva, riguardanti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 ma che non comportano il superamento dei limiti fissati per gli scarichi e gli scarichi sul suolo, previsti, rispettivamente, dalla tabella 3 e dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente (superamento sanzionato a norma dell'art. 137 comma 5): 1. effettuazione di scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione; 2. effettuazione di scarico di acque reflue industriali in violazione delle quantità massime delle sostanze espresse in unità di peso per unità di elemento caratteristico indicate nell'autorizzazione; 3. effettuazione di scarico di acque reflue industriali in fognatura senza osservare le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari adottate dall'autorità d'ambito competente;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 137 comma 5 D.Lgs 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di effettuazione di scarico autorizzato di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (in assenza di limiti più restrittivi fissati dall'autorità competente per lo scarico in fognatura), ma senza superamento dei valori limite fissati per le sostanze della tabella 3/A (ipotesi sanzionata a norma del secondo periodo dello stesso comma 5); oppure effettuazione di scarico di acque reflue industriali autorizzato sul suolo con

superamento dei valori limite fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006; oppure effettuazione di scarico autorizzato di acque reflue industriali in fognatura con superamento dei valori limite fissati dalle autorità e più restrittivi rispetto a quelli di legge ma senza superamento dei valori limite fissati per le sostanze nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente (ipotesi sanzionata a norma del secondo periodo dello stesso comma 5), quando tali condotte riguardano le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006;

- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 137 comma 11 D.Lgs 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di effettuazione di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 103 del medesimo D.Lgs 152/2006; oppure nel caso di effettuazione di scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo che nel caso di scarichi autorizzati nei casi previsti dall'art. 104 del medesimo D.Lgs 152/2006; oppure nel caso di mantenimento o effettuazione di scarico nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, in base ad autorizzazione scaduta, revocata, sospesa o comunque non più efficace;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 137 comma 13 D.Lgs 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di navi o aeromobili che procedano allo scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 256 comma 1, lett. A) e B) D.Lgs. n. 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di condotte consistenti nella realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti (anche mobili) senza autorizzazione; oppure nel caso di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti in presenza di varianti sostanziali in corso d'opera a seguito delle quali gli impianti non risultino più conformi alla autorizzazione rilasciata; oppure nel caso di gestione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (anche mobili) senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta (salvo il caso di attività di recupero o di smaltimento di rifiuti non pericolosi che sia consentito intraprendere decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività); oppure nel caso di gestione di impianti di recupero (diversi dagli impianti di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di coincenerimento) o di smaltimento di rifiuti non pericolosi che sia consentito intraprendere decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività, senza aver effettuato la comunicazione o prima del decorso dei 90 giorni; oppure nel caso di gestione di impianti di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di coincenerimento che sia consentito intraprendere decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività, senza aver effettuato la comunicazione alla provincia o prima del decorso dei 90 giorni o senza che sia stata effettuata la visita preventiva da parte della provincia; oppure nel caso di gestione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (anche mobili) in presenza di varianti sostanziali a seguito delle quali gli impianti non risultino più conformi alla autorizzazione rilasciata; oppure nel caso di gestione di un impianto in base ad autocertificazione decorsi 180 gg. dalla data di comunicazione della decadenza della registrazione EMAS o ISO 14001; oppure nel caso di realizzazione o gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione senza autorizzazione; oppure nel caso di svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione rifiuti senza detenzione, senza aver preliminarmente adempiuto all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (salvo i casi in cui l'iscrizione è sostituita dalla comunicazione all'Albo stesso);

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

oppure nel caso di svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti propri in assenza di comunicazione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 256 comma 3 primo e secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di realizzazione di discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione; oppure nel caso di gestione di discarica di rifiuti diretta al funzionamento della discarica in assenza di autorizzazione; oppure nel caso di realizzazione e gestione di discarica di rifiuti destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 256 comma 4 D.Lgs. n. 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di gestione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (anche mobili) senza osservare le prescrizioni contenute nella autorizzazione; oppure nel caso di gestione di un impianto e sperimentazione senza osservare le prescrizioni contenute nella autorizzazione; oppure nel caso di gestione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti non pericolosi che sia consentito intraprendere decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività in assenza delle condizioni previste dall'art. 216 del D. Lgs. 152/2006; oppure nel caso di gestione di impianti di smaltimento o recupero (diversi dagli impianti di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di coincenerimento) di rifiuti non pericolosi che sia consentito intraprendere decorsi 90 gg. dalla comunicazione di inizio attività, in assenza delle condizioni previste dall'art. 214 del D. Lgs. 152/2006; oppure nel caso di gestione di impianti di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di coincenerimento che sia consentito intraprendere decorsi 90 gg. dalla comunicazione di inizio attività, ma comunque previa visita preventiva da parte della provincia, in assenza delle condizioni previste dall'art. 214 del D. Lgs. 152/2006 o dalle norme speciali; oppure nel caso di gestione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (anche mobili) in presenza di varianti non sostanziali dell'operatività rispetto all'autorizzato; oppure nel caso di realizzazione o gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione in difformità dalla autorizzazione; oppure nel caso di svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione rifiuti senza detenzione avendo adempiuto all'obbligo di iscrizione o comunicazione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ma in assenza delle condizioni previste all'art. 214 D.Lgs 152/2006;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 256 comma 5 D.Lgs. n. 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di miscelazione o diluizione non consentita di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (senza autorizzazione) e di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità (senza autorizzazione);
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 256 comma 6 D.Lgs. n. 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso in cui venga effettuato il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle specifiche norme dettate in materia;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di mancata esecuzione delle attività di bonifica in conformità con il progetto approvato dall'autorità da parte di chi abbia cagionato l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio; oppure nel caso di mancata esecuzione delle attività di bonifica in conformità con il progetto approvato dall'autorità da parte di chi abbia cagionato l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio; oppure nel caso di omessa comunicazione di un evento

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

potenzialmente in grado di contaminare il sito da parte del responsabile dell'evento stesso, a prescindere dal superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione;

- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 258 comma 4 D.Lgs. n. 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; oppure nel caso di utilizzo di un certificato falso;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 260 bis, comma 6 D.Lgs. n. 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e, ciò, indipendentemente dalla qualifica di pericolosità; oppure nel caso di inserimento di certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, indipendentemente dalla qualifica di pericolosità, effettuato nell'ambito dell'operatività del SISTRI;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 260 bis, commi 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza allegare la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione; oppure nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi accompagnato da copia della Scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (senza che le false indicazioni possano ritenersi limitate a quelle sulla composizione e sulla natura chimico-fisica del rifiuto); oppure nel caso di trasporto di rifiuti utilizzando un certificato analitico recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 259, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006, essa potrebbe essere integrata nel caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata senza che la notifica prevista dal Regolamento (CEE) 259/93 (oggi 1013/2006) sia stata inviata a tutte le autorità competenti o in base a notifica infedele; oppure nel caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata senza il consenso delle autorità competenti o avendone ottenuto il consenso mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; oppure nel caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata senza specifica dei rifiuti nel documento di accompagnamento; oppure nel caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione del documento di accompagnamento; oppure nel caso di violazione dell'art. 14 del Regolamento 259/93, che regola le esportazioni dei rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi EFTA e vieta l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi extraCE; oppure nel caso di violazione dell'art. 16 del Regolamento 259/93, che regola le esportazioni di determinati rifiuti destinati al recupero verso i paesi OCSE o aderenti alla Convenzione di Basilea che hanno raggiunto un accordo con la Comunità; oppure nel caso di violazione dell'art. 21 del Regolamento 259/93, che regola le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero ai paesi OCSE e da altri paesi;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 279, comma 5 D.Lgs. n. 152/2006 essa potrebbe essere integrata nel caso di esercizio di un impianto o di una attività in violazione dei valori limite o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione; oppure nel caso di esercizio di un impianto o di una attività in violazione dei valori limite o delle prescrizioni stabilite dagli allegati alla Parte quinta del D. Lgs. 152/2006; oppure nel caso di esercizio di un impianto o di una attività con superamento dei più restrittivi valori limite di emissione in atmosfera o prescrizioni previsti dalla legge (anche regionale) o dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria qualora il superamento determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla legge;

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- per quanto riguarda le fattispecie di cui agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2 L. n. 150/1992 essa potrebbe essere integrata nel caso di importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o la prescritta licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; oppure nel caso di omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato; oppure nel caso di utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; oppure nel caso di trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; oppure nel caso di commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite; oppure nel caso di detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 6 comma 4 L. n. 150/1992 essa potrebbe essere integrata nel caso di detenzione, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 15771, di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 3 bis L. n. 150/1992 essa potrebbe essere integrata nel caso di introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa con certificato o licenza falsi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; oppure nel caso di falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; oppure nel caso di uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del Regolamento 338/1997; oppure nel caso di falsa notifica all'importazione: oppure di falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del Regolamento 337/1997;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 3, comma 6, L. n. 549/1993 essa potrebbe essere integrata nel caso di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive dello strato di ozono in violazione delle disposizioni del Regolamento (Ce) n. 3093/94; oppure nel caso di violazione del divieto di produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze lesive dello strato di ozono di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Regolamento (Ce) n. 3093/94;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e 9, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 202/2007 essa potrebbe essere integrata nel caso scarichi intenzionali o colposi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi (battenti qualsiasi bandiera) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, oppure nelle acque territoriali, oppure negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, oppure nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale, oppure in alto mare.

Innanzitutto, devono essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente MOG e nel Codice Etico, che del presente modello costituisce parte integrante, tutte

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

rilevanti ed utili per prevenire il rischio di posizione in essere dei reati-presupposto di cui all'art. 25 undecies D.Lgs 231/2001.

Le predette regole generali sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- garantire un'adeguata tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- garantire la tracciabilità delle operazioni di smaltimento;
- eseguire la completa e corretta archiviazione dei documenti in materia ambientale;
- appurare che in capo ai fornitori selezionati per lo smaltimento dei rifiuti sussistano tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di tale attività;
- assicurarsi che i rifiuti siano analizzati, classificati e registrati nel rispetto della normativa di settore;
- verificare il sistema di raccolta e stoccaggio dei rifiuti e delle sostanze pericolose e non pericolose;
- munirsi di tutte le autorizzazioni imposte dalla normativa di settore per la gestione dei rifiuti;
- individuare con chiarezza i soggetti responsabili della gestione delle pratiche e degli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa ambientale;
- assicurare verifiche periodiche del rispetto delle prescrizioni in materia ambientale;
- inserire apposite clausole di compliance ex D.Lgs. 231/2001 nei contratti con i fornitori di servizi;
- astenersi completamente dallo smaltire o stoccare ingenti quantitativi di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni o tramite soggetti che non sono in grado di dimostrare le proprie autorizzazioni e le località e modalità di smaltimento o stoccaggio;
- astenersi completamente dal falsificare in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta oppure fare uso di documentazione falsa;
- astenersi completamente dal gestire attività di smaltimento rifiuti in assenza delle autorizzazioni richieste dalla normativa di settore;
- astenersi completamente dal violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Parte speciale XVI – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 duodecies D.Lgs 231/2001

L'Art. 25 duodecies D.Lgs 231/2001, rubricato *“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*, sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”

Con la norma in commento, nel novero dei reati-presupposto di cui al D.Lgs 231/2001 sono entrati anche i reati di cui agli artt.

- 22 comma 12 bis D.Lgs 286/1998;
- 12 commi 3, 3 bis e 3 ter D.Lgs 286/1998;
- 12 comma 5 D.Lgs 286/1998.

Per quanto riguarda l'art. 22 comma 12 D.Lgs 286/1998, esso sancisce che *“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”*.

Ebbene, affinché la condotta descritta nella norma da ultimo riportata possa comportare la responsabilità amministrativa dell'ente, è indispensabile che il reato si configuri nella forma aggravata di cui al successivo comma 12 bis dell'art. 22 D.Lgs 286/1998 e, quindi,

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Per quanto concerne i reati d'immigrazione clandestina e di favoreggiamento della permanenza in territorio italiano di stranieri il cui soggiorno è irregolare, ai quali fanno riferimento, rispettivamente, i commi 1 bis e 1 ter dell'art. 25 dueodecime D.Lgs 231/2001, si tratta di fattispecie criminose disciplinate dai commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 dell'art. 12 D.Lgs 286/1998.

L'art. 12 comma 3 D.Lgs 286/1998 sancisce che chiunque *“promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti”*.

L'art. 12 comma 3 bis D.Lgs 286/1998 prevede un aumento di pena per l'ipotesi in cui ricorrano due o più circostanze tra quelle indicate nel comma precedente.

L'art. 12 comma 3 ter D.Lgs 286/1998 prevede un aumento ulteriore di pena per l'ipotesi in cui *“i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla*

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto”.

L'art. 12 comma 5 D.Lgs 286/1998 prevede che *“chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”*

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Le attività dell'Associazione caratterizzate dal rischio insito di commissione di reati-presupposto con riferimento all'art. 25 duodecies D.Lgs 231/2001, sono quelle identificate nelle seguenti aree:

1. gestione dei rapporti con gli enti pubblici;
2. selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale anche straniero.

A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, si riportano di seguito, schematicamente, alcune condotte che potrebbero perfezionare i reati-presupposto in commento con riferimento alle aree sensibili sopra riportate:

- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 22 comma 12 bis D.Lgs 286/1998, essa potrebbe essere integrata nel caso in cui l'Associazione occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. In tal caso l'interesse o il vantaggio per l'Associazione sarebbe *in re ipsa*;
- per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 12 comm1 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs 286/1998, essa potrebbe essere integrata nel caso in cui abbia luogo la promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, o effettuazione del trasporto di immigrati clandestini, oppure il favoreggiamento della permanenza di stranieri clandestini.

Innanzitutto, devono essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente MOG e nel Codice Etico, che del presente modello costituisce parte integrante, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di posizione in essere dei reati-presupposto di cui all'art. 25 undecies D.Lgs 231/2001.

Le predette regole generali sono integrate da misure o procedure particolari, consistenti nell'acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore sarà tenuto a fornire la documentazione necessaria al fine di attestare l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno.

Ancora, si raccomanda che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che, nel caso specifico di permesso temporaneo, sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del rapporto di lavoro.

Parte speciale XVII – Razzismo e xenofobia

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001

L'Art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001, rubricato *“Razzismo e xenofobia”*, sancisce testualmente quanto segue:

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”*

La norma in commento arricchisce il catalogo dei reati-presupposto con il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che prevedeva testualmente che *“Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”*.

Sul punto va subito precisato che la norma di cui all'articolo 3 L. 654/1975 è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e che il successivo art. 8 comma 1 del medesimo D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ha disposto che, dal 6 aprile 2018, i richiami alle disposizioni dell'articolo abrogato, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604 bis c.p.

Detta ultima norma (art. 604 bis c.p.) è rubricata *“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”* e al terzo comma descrive la medesima fattispecie a suo tempo prevista nell'abrogato articolo 3 comma 3 bis L. 654/1975. Peraltro, a seguito dell'abrogazione in argomento, nessuna modifica veniva apportata all'art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001 che, a tutt'oggi, continua a fare riferimento *“alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654”*.

Ebbene, tale ultima circostanza è rilevante in quanto, nonostante il fatto che il contenuto della norma abrogata sia stato sostanzialmente trasfuso nel nuovo art. 604 bis comma 3 c.p., secondo alcuni il difetto di coordinamento con il D.Lgs 231/2001 comporterebbe l'espunzione del reato in questione dal novero dei reati-presupposto.

Ciò detto, va però anche precisato che alcuni autori hanno opinione diametralmente opposta e, pertanto, finché non vi sarà un intervento chiarificatore da parte del Legislatore o della Giurisprudenza, sarà opportuno ritenere annoverato, in via prudenziale, il reato in questione tra i reati-presupposto.

Tanto premesso, in merito all'art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001 (ed al reato-presupposto ivi contemplato) si rileva come, a dispetto della rubrica che recita *“Razzismo e xenofobia”*, la fattispecie introdotta riguarda solamente una delle ipotesi previste dall'art. 3 L. 654/1975, ossia quella ipotesi affatto peculiare di razzismo e xenofobia caratterizzata dall'aggravante del negazionismo, che si verifica laddove la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Con riferimento ai delitti di razzismo e xenofobia il Consiglio Direttivo ha ritenuto che gli stessi non possano trovare concreta attuazione nello svolgimento delle attività dell'Associazione, in quanto le

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

relative condotte sono oggettivamente al di fuori dalla tipologia di attività e di relazioni che l'Associazione ha in essere con terzi soggetti.

Va peraltro evidenziato come l'assenza di un rischio concreto non valga, di per sé, ad escludere l'esistenza di un rischio meramente teorico; ciò anche in considerazione non solo della natura delle fattispecie criminose richiamate dalla norma di cui all'art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001, ma anche del fatto che l'Associazione, per perseguire il proprio oggetto sociale, necessariamente deve svolgere anche operazioni finanziarie o commerciali con controparti che, potenzialmente, potrebbero essere a rischio sotto il profilo della disciplina dettata dalla normativa in commento.

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo ritiene che le verifiche che vengono svolte al fine di verificare l'idoneità (quanto a requisiti di professionalità, probità, specchiatezza ed onorabilità) dei soggetti terzi con cui intrattiene rapporti ad essere inserirli o meno nel proprio Albo Fornitori, costituisca una sufficiente attività di prevenzione del rischio, si ripete, meramente teorico di integrazione dei reati-presupposto annoverati nella lettera dell'art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001.

Ciò detto, il Consiglio Direttivo, nel ritenere il presente MOG corrispondente all'attuale realtà dell'Associazione, assume comunque l'impegno ad operare con riguardo allo stesso tutti quei cambiamenti e/o tutte quelle integrazioni che si dovessero rendere necessari a seguito non solo di variazioni afferenti l'oggetto sociale dell'Associazione, ma anche laddove si verificassero dei cambiamenti nelle attività concretamente e di fatto svolte dalla stessa e/o nell'assetto organizzativo dell'Associazione e si impegna, altresì, ad avvalersi anche di consulenti esterni al fine di appurare l'emergere di attività sensibili, anche solo potenziali, e ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per limitare il rischi di commissione dei relativi reati-presupposto, ivi incluso l'aggiornamento del presente MOG che, comunque, anche nell'attuale versione offre un dettaglio di tutti i reati-presupposto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 25 terdecies D.Lgs 231/200, proprio allo scopo di informare i destinatari del presente MOG anche di quei reati-presupposto che, pur non integrando un rischio concreto, lo integrano da un punto di vista anche solamente astratto.

In tal modo il Consiglio Direttivo ritiene, da un lato, di attuare un'ulteriore attività che possa valere a rendere i soggetti che operano per o con l'Associazione ancor più consapevoli delle norme etiche alle quali si devono conformare e, dall'altro lato, di imprimere ulteriore vigore alla promozione di un sentimento sempre più ispirato alla trasparenza.

Parte speciale XVIII – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 quaterdecies D.Lgs 231/2001

L'Art. 25 quaterdecies D.Lgs 231/2001, rubricato *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”*, sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

La norma in commento aggiunge al catalogo dei reati-presupposto, rinviando rispettivamente agli artt. 1 e 4 L. 401/1989, gli illeciti di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Per quanto concerne l'art. 1 L. 401/1989, rubricato "*Frode in competizioni sportive*", esso sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Dalla lettera della norma in commento si apprende chiaramente che le condotte incriminate sono, essenzialmente, due: la prima si concretizza in una forma di corruzione in ambito sportivo, mentre la seconda si concretizza in una generica frode e rimane integrata dal semplice compimento di "*altri atti fraudolenti*".

Per quanto concerne l'art. 4 L. 401/1989, rubricato "*Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*", esso sanziona:

al primo comma

- chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri nonché chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;

al secondo comma

- quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio;
- chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;

al terzo comma

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo;

al quarto comma

- con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 i giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904;

al comma 4 bis

- chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero;

al comma 4 ter

- fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Con riferimento ai delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati il Consiglio Direttivo ha ritenuto che gli stessi non possano trovare concreta attuazione nello svolgimento delle attività dell'Associazione, in quanto le relative condotte sono oggettivamente al di fuori dalla tipologia di attività e di relazioni che l'Associazione ha in essere con terzi soggetti.

Va peraltro evidenziato come l'assenza di un rischio concreto non valga, di per sé, ad escludere l'esistenza di un rischio meramente teorico; ciò anche in considerazione non solo della natura delle fattispecie criminose richiamate dalla norma di cui all'art. 25 quaterdecies D.Lgs 231/2001, ma anche del fatto che l'Associazione, per perseguire il proprio oggetto sociale, necessariamente deve svolgere anche operazioni finanziarie o commerciali con controparti che, potenzialmente, potrebbero essere a rischio sotto il profilo della disciplina dettata dalla normativa in commento.

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo ritiene che le verifiche che vengono svolte al fine di verificare l'idoneità (quanto a requisiti di professionalità, probità, specchiatezza ed onorabilità) dei soggetti terzi con cui intrattiene rapporti ad essere inserirli o meno nel proprio Albo Fornitori, costituisca una sufficiente attività di prevenzione del rischio, si ripete, meramente teorico di integrazione dei reati-presupposto annoverati nella lettera dell'art. 25 quaterdecies D.Lgs 231/2001.

Ciò detto, il Consiglio Direttivo, nel ritenere il presente MOG corrispondente all'attuale realtà dell'Associazione, assume comunque l'impegno ad operare con riguardo allo stesso tutti quei cambiamenti e/o tutte quelle integrazioni che si dovessero rendere necessari a seguito non solo di

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

variazioni afferenti l'oggetto sociale dell'Associazione, ma anche laddove si verificassero dei cambiamenti nelle attività concretamente e di fatto svolte dalla stessa e/o nell'assetto organizzativo dell'Associazione e si impegna, altresì, ad avvalersi anche di consulenti esterni al fine di appurare l'emergere di attività sensibili, anche solo potenziali, e ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per limitare il rischi di commissione dei relativi reati-presupposto, ivi incluso l'aggiornamento del presente MOG che, comunque, anche nell'attuale versione offre un dettaglio di tutti i reati-presupposto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 25 quaterdecies D.Lgs 231/200, proprio allo scopo di informare i destinatari del presente MOG anche di quei reati-presupposto che, pur non integrando un rischio concreto, lo integrano da un punto di vista anche solamente astratto.

In tal modo il Consiglio Direttivo ritiene, da un lato, di attuare un ulteriore attività che possa valere a rendere i soggetti che operano per o con l'Associazione ancor più consapevoli delle norme etiche alle quali si devono conformare e, dall'altro lato, di imprimere ulteriore vigore alla promozione di un sentimento sempre più ispirato alla trasparenza.

Parte speciale XIX – Reati tributari

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001

L'Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001, rubricato "*Reati tributari*", sancisce testualmente quanto segue:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)''

La norma in commento, al comma 1, ha introdotto tra i reati-presupposto i seguenti reati tributari:

1. reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 D.Lgs 74/2000. Tale norma sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis D.Lgs 74/2000. Tale norma sanziona la stessa ipotesi di cui al comma 1 della stessa, ma prevedendo una pena meno grave laddove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila;
3. reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 D.Lgs 74/2000. Tale norma sanziona chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;
4. reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 D.Lgs 74/2000. Tale norma sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
5. reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis D.Lgs 74/2000. Tale norma sanziona la stessa ipotesi di cui al comma 1 della stessa, ma prevedendo una pena meno grave laddove l'importo non

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila;

6. reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10 D.Lgs 74/2000. Tale norma sanziona chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
7. reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 D.Lgs 74/2000. Tale norma sanziona chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Sempre la norma in commento al comma 1 bis ha introdotto tra i reati-presupposto, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, i seguenti reati tributari:

1. reato di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 D.Lgs 74/2000. Tale norma sanziona chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Quanto appena scritto è sancito al comma 1 dall'articolo 4 D.Lgs 74/2000.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 dell'art. 4 D.Lgs 74/2000, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Quanto appena scritto è sancito al comma 1 bis dall'articolo 4 D.Lgs 74/2000

Fuori dei casi di cui al predetto comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). Quanto appena scritto è sancito al comma 1 ter dall'articolo 4 D.Lgs 74/2000.

2. reato di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 D.Lgs 74/2000. Premesso che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto, tale norma sanziona:
 - chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila;
3. reato di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater D.Lgs 74/2000. Tale norma sanziona:
- chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro;
 - chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Le attività dell'Associazione caratterizzate dal rischio insito di commissione di reati-presupposto con riferimento all'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001, sono quelle identificate nelle seguenti aree:

1. raccolta fondi e finanziamenti per le proprie attività;
2. valutazione, selezione e finanziamento dei progetti di ricerca scientifica, di formazione e, più in generale, dei progetti rientranti nell'alveo degli scopi istituzionali dell'Associazione;
3. gestione delle risorse finanziarie, selezione e qualificazione dei fornitori e processo di acquisto di beni e servizi;
4. gestione dei rapporti con gli enti pubblici
5. gestione del contenzioso e gestione di successioni e donazioni;
6. gestione della contabilità, redazione del bilancio e gestione dei rapporti con il revisore esterno e con il Collegio dei Revisori;
7. selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale anche straniero;
8. gestione, registrazione e sfruttamento di brevetti o altri titoli o diritti di proprietà industriale;
9. sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
10. sistema di gestione e sicurezza ambientale.

A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, si riportano di seguito, schematicamente, alcune condotte che potrebbero perfezionare i reati-presupposto in commento con riferimento alle aree sensibili sopra riportate, precisando che, in considerazione dell'analisi dei rischi effettuata in tema di bilancio e contabilità, sono da ritenersi potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale dell'Associazione solamente i reati di cui agli artt. 2, commi 1 e 2 bis, 3, 8, commi 1 e 2 bis, 10, 11 D.Lgs 74/2000:

- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs 74/2000, essa potrebbe essere integrata laddove, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tali fatture o documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2 comma 2 bis D.Lgs 74/2000, essa sanziona la medesima ipotesi di cui al comma 1 ma con la previsione di una sanzione meno grave per ipotesi specificamente indicate;

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 3 D.Lgs 74/2000, essa potrebbe essere integrata laddove siano indicati in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 8 comma 1 D.Lgs 74/2000, essa potrebbe essere integrata laddove vengano emesse o rilasciate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 8 comma 2 bis D.Lgs 74/2000, essa sanziona la medesima ipotesi di cui al comma 1 ma con la previsione di una sanzione meno grave per ipotesi specificamente indicate;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 10 D.Lgs 74/2000, essa potrebbe essere integrata laddove venga distrutta od occultata la documentazione contabile dell'Associazione, così impedendo o rendano difficoltosa la ricostruzione delle operazioni;
- per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 11 D.Lgs 74/2000, essa potrebbe essere integrata laddove venga posta in essere la simulazione di atti di alienazione o di altri atti fraudolenti sui beni dell'Associazione o di terzi idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario, con lo scopo di rendere inefficace, per l'Associazione o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute, al fine di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

I comportamenti previsti per limitare i rischi insiti nello svolgimento delle attività relative alle aree sensibili in esame possono essere riassunti come segue.

Innanzitutto, devono essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente MOG e nel Codice Etico, che del presente modello costituisce parte integrante, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di posizione in essere dei reati-presupposto di cui all'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001.

Le predette regole generali sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari che impongono a tutti i destinatari del MOG di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, sempre proteso al rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione e/o compilazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria, al fine di mettere a disposizione della medesima Amministrazione Finanziaria informazioni veritiere e corrette in merito alle obbligazioni d'imposta dell'Associazione e, più in generale, di fornire elementi reali e attendibili afferenti il rapporto giuridico tributario tra l'Associazione e l'Erario;
- regolamentare il flusso di informazioni con il Collegio dei Revisori, al fine di mettere talòe organo nella condizione di poter assolvere alle funzioni attribuite dalla normativa di settore;
- sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale della società;
- fare in modo che la tracciabilità dei profili di accesso sia garantita, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione non solo delle comunicazioni sociali, ma anche delle dichiarazioni fiscali;

- fare in modo che le registrazioni contabili routinarie e valutative siano adeguatamente presidiate e controllate e che le stesse vengano svolte accuratamente, correttamente ed in modo veritiero, nel pieno rispetto dei principi contabili di riferimento;
- non porre in essere comportamenti tesi ad ostacolare lo svolgimento delle funzioni di controllo degli organi sociali a ciò preposti, come i Soci ed i Revisori;
- non indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- non porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente e non porre in essere operazioni ricorrendo a documenti falsi o ad altri mezzi fraudolenti che siano idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- non emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- non occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili e/o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- non indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Parte speciale XX – Contrabbando

Capitolo 1 Le fattispecie di reato ex art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/2001

L'Art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/2001, rubricato "Contrabbando", sancisce testualmente quanto segue:

- “1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”*

Il recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. (ossia la direttiva UE 217/1371) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha portato all'inserimento nel D.Lgs 231/2001 dei reati di contrabbando doganale che, pertanto, diventano reati-presupposto.

Più precisamente, l'art. 5 comma 1 lett. d) D.Lgs 14.07.2020 n. 75 ha aggiunto al D.Lgs 231/2001 il nuovo artt. 25 sexiesdecies, che prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al DPR n. 43/1973, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie (differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro) e di sanzioni interdittive.

Va rilevato sin da subito che l'art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/2001 fa riferimento ai soli reati previsti dal DPR 43/1973, e non include, pertanto, gli illeciti depenalizzati ivi previsti (che, in quanto tali, non costituiscono più reato), sui quali si tornerà a breve.

	<p align="center">Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001</p>	<p>MOG Revisione: 0</p>
--	--	-----------------------------

Quindi, come meglio esposto in prosieguo, l'art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/2001 rinvia innanzitutto ai reati di cui al Titolo VII Capo I DPR 43/1973 (artt. 282 e ss), intendendosi per tali, per le ragioni che emergeranno in prosieguo, i fatti che prevedono la reclusione e quelli che superano euro 10.000,00 di diritti di confine evasi; in tale ultimo caso assumono rilievo anche le contravvenzioni di cui al Titolo VII Capo II DPR 43/1973 (artt. 302 e ss).

Ad ogni buon conto, volendo precedere con ordine va anzitutto rilevato che la normativa doganale è contenuta nel DPR 43/1973 (c.d. Testo Unico Doganale).

Ai sensi della norma di cui all'art. 34 DPR 43/1973 si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Ai sensi della norma di cui all'art. 36 comma primo DPR 43/1973 *“Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso”*.

Volendo fornire una definizione del reato di contrabbando, si può dire che esso consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Tutte le fattispecie penalmente rilevanti punite con la sola sanzione pecuniaria della multa o dell'ammenda sono state depenalizzate dal D.Lgs 8/2016 (e pertanto non rientrano tra i reati-presupposto di cui all'art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/2001), che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria (tranne alcune eccezioni, nel novero delle quali non rientrano, però, i reati doganali).

Più precisamente, l'art. 1 D.Lgs 8/2016, per quanto è d'interesse in questa sede e come anticipato all'inizio di questa esposizione dedicata ai reati-presupposto di cui all'art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/2001, ha sancito che:

- non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
- tale disposizione si applica anche ai reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato;
- tale disposizione non si applica ai reati di cui al DPR 43/1973, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro 10.000,00.

Tanto premesso, si osserva che:

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

- nel 2001 furono inseriti nel DPR 43/1973 i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291 *bis*) e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291 *quater*), puniti anche con la pena della reclusione (tranne che per l'ipotesi di minore gravità di cui al comma 2 dell'articolo 291 *bis*): pertanto non depenalizzati;
- anche il contrabbando aggravato, ex articolo 295 DPR 43/1973, prevede la pena detentiva, quindi non è stato depenalizzato; va aggiunto che l'articolo 295 DPR 43/1973, pur rubricato "Circostanze aggravanti del contrabbando", è ipotesi autonoma di reato, secondo quanto previsto dall'art. 1 D.Lgs 8/2016 già visto. Per completezza si riporta il testo integrale dell'art. 295 DPR 43/1973:

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.”

Capitolo 2 Aree esposte e comportamenti previsti

Con riferimento ai delitti di contrabbando il Consiglio Direttivo ha ritenuto che gli stessi non possano trovare concreta attuazione nello svolgimento delle attività dell'Associazione, in quanto le relative condotte sono oggettivamente al di fuori dalla tipologia di attività e di relazioni che l'Associazione ha in essere con terzi soggetti.

Va peraltro evidenziato come l'assenza di un rischio concreto non valga, di per sé, ad escludere l'esistenza di un rischio meramente teorico; ciò anche in considerazione non solo della natura delle fattispecie criminose richiamate dalla norma di cui all'art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs 231/2001, ma anche del fatto che l'Associazione, per perseguire il proprio oggetto sociale, necessariamente deve svolgere anche operazioni finanziarie o commerciali con controparti che, potenzialmente, potrebbero essere a rischio sotto il profilo della disciplina dettata dalla normativa in commento.

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo ritiene che le verifiche che vengono svolte al fine di verificare l'idoneità (quanto a requisiti di professionalità, probità, specchiatezza ed onorabilità) dei soggetti

	Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs n. 231/2001	MOG Revisione: 0
--	--	---------------------

terzi con cui intrattiene rapporti ad essere inserirli o meno nel proprio Albo Fornitori, costituisca una sufficiente attività di prevenzione del rischio, si ripete, meramente teorico di integrazione dei reati-presupposto annoverati nella lettera dell'art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/2001.

Ciò detto, il Consiglio Direttivo, nel ritenere il presente MOG corrispondente all'attuale realtà dell'Associazione, assume comunque l'impegno ad operare con riguardo allo stesso tutti quei cambiamenti e/o tutte quelle integrazioni che si dovessero rendere necessari a seguito non solo di variazioni afferenti l'oggetto sociale dell'Associazione, ma anche laddove si verificassero dei cambiamenti nelle attività concretamente e di fatto svolte dalla stessa e/o nell'assetto organizzativo dell'Associazione e si impegna, altresì, ad avvalersi anche di consulenti esterni al fine di appurare l'emergere di attività sensibili, anche solo potenziali, e ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per limitare il rischi di commissione dei relativi reati-presupposto, ivi incluso l'aggiornamento del presente MOG che, comunque, anche nell'attuale versione offre un dettaglio di tutti i reati-presupposto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/200, proprio allo scopo di informare i destinatari del presente MOG anche di quei reati-presupposto che, pur non integrando un rischio concreto, lo integrano da un punto di vista anche solamente astratto.

In tal modo il Consiglio Direttivo ritiene, da un lato, di attuare un'ulteriore attività che possa valere a rendere i soggetti che operano per o con l'Associazione ancor più consapevoli delle norme etiche alle quali si devono conformare e, dall'altro lato, di imprimere ulteriore vigore alla promozione di un sentimento sempre più ispirato alla trasparenza.